

ROBERTO BIN
MARCO BOMBARDELLI
PAOLO CARTA
FULVIO CORTESE
GIANMARIO DEMURO
VINCENZO DESANTIS
LOREDANA GIANI
GIOVANNI MARIA FLICK
MAURIZIO FLICK
GIUSEPPE PIPERATA
PIER LUIGI PORTALURI

ISTITUZIONI SELVAGGE?

A CURA DI
FULVIO CORTESE
GIUSEPPE PIPERATA

F
M
E
S
I
S



ISTITUZIONI SELVAGGE?

A CURA DI
FULVIO CORTESE
GIUSEPPE PIPERATA

Mimesis

ISTITUZIONI SELVAGGE?

a cura di Fulvio Cortese e Giuseppe Piperata

"Istituzioni selvagge?" è il frutto di una riflessione svolta dall'unità di ricerca dell'Università Iuav di Venezia. Il testo riunisce alcune delle riflessioni svolte in due specifici seminari, allo scopo di indagare il ruolo ambiguo che oggi svolge il riferimento alla selva: come luogo da tutelare e riprodurre; come metafora di un disordine disorientante; come occasione per una nuova razionalità.

EDITORE

Mimesis Edizioni
Via Monfalcone, 17/19
20099 Sesto San Giovanni
Milano – Italia
www.mimesisedizioni.it

PRIMA EDIZIONE

Dicembre 2022

ISBN

9788857595917

DOI

10.7413/1234-1234012

STAMPA

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022
da Digital Team – Fano (PU)

CARATTERI TIPOGRAFICI

Union, Radim Peško, 2006
Jlannon, François Rappo, 2019

LAYOUT GRAFICO

bruno, Venezia

IMPAGINAZIONE

Vincenzo Moschetti

© 2022 Mimesis Edizioni

Immagini, elaborazioni grafiche e testi

© Gli Autori

Il presente volume è stato realizzato con

Fondi Mur-Prin 2017 (D.D. 3728/2017).

Il libro è disponibile anche in accesso aperto.

Ogni volume della collana è sottoposto alla revisione di referees scelti tra i componenti del Comitato scientifico.

Le immagini riprodotte a pagine 13, 73 e 105 sono rielaborazioni grafiche di lavori di F. Cortese (linoleografie). Per le altre immagini contenute in questo volume gli autori rimangono a disposizione degli eventuali aventi diritto che non sia stato possibile rintracciare. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

COLLANA SYLVA

Progetto dell'Unità di ricerca dell'Università Iuav di Venezia nell'ambito del PRIN «SYLVA. Ripensare la "selva". Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e società, selvatichezza e umanità». Call 2017, SH2. Unità di ricerca: Università degli Studi di Roma Tre (coordinamento), Università Iuav di Venezia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Padova.

DIRETTA DA

Sara Marini

Università Iuav di Venezia

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Bertagna

Università degli Studi di Genova

Malvina Borgherini

Università Iuav di Venezia

Marco Brocca

Università del Salento

Fulvio Cortese

Università degli Studi di Trento

Massimiliano Giberti

Università degli Studi di Genova

Stamatina Kousidi

Politecnico di Milano

Luigi Latini

Università Iuav di Venezia

Jacopo Leveratto

Politecnico di Milano

Mario Lupano

Università Iuav di Venezia

Micol Roversi Monaco

Università Iuav di Venezia

Valerio Paolo Mosco

Università Iuav di Venezia

Giuseppe Piperata

Università Iuav di Venezia

Alessandro Rocca

Politecnico di Milano

Σ I
Y U
L A
V A
Δ V

6—12 SELVAGGIO E SELVATICO NEL GOVERNO
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
FULVIO CORTESE, GIUSEPPE PIPERATA

DIRITTO SELVAGGIO E DIRITTO DELLA SELVA

14—29 LA SELVA DEL DIRITTO TRA
COMPLESSITÀ, DISORDINE E NUOVE
CERTEZZE. LE COMPLESSE
EVOLUZIONI DELLE FONTI DEL
DIRITTO AMMINISTRATIVO
LOREDANA GIANI

30—39 I DIRITTI DELLA NATURA
GIANMARIO DEMURO

40—49 *LICHTUNG UND LICHTMENSCHEN. IL
DIRITTO SELVAGGIO TOTALMENTE
ALTRO*
PIER LUIGI PORTALURI

50—65 *THE CALL OF THE WILD. DALLA
PROTEZIONE DELLA WILDERNESS AL
REWILDING*
PAOLO CARTA

66—71 CONCLUSIONI
ROBERTO BIN

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

74—83 L'ALGORITMO D'ORO E LA TORRE DI
BABELE
GIOVANNI MARIA FLICK

84—93 TUTELA COSTITUZIONALE E CAUSE
CLIMATICHE: NUOVE FRONTIERE PER
LA TUTELA AMBIENTALE?
MAURIZIO FLICK

94—104 CONSIDERAZIONI SUL *RICHIAMO
DELLA FORESTA*, A PARTIRE DALLA
LETTURA DI DUE LIBRI RECENTI
MARCO BOMBARDELLI

POSTILLA

106—120 LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 41
DELLA COSTITUZIONE: UN'ANALISI IN
BONAM PARTEM
VINCENZO DESANTIS

122—126 BIBLIOGRAFIE

SELVAGGIO E SELVATICO NEL GOVERNO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

FULVIO CORTESE
GIUSEPPE PIPERATA

Questo volume raccoglie alcuni dei contributi presentati in due diversi seminari, tenutisi, rispettivamente, il 18 giugno 2021 (*Istituzioni selvagge? Il governo della cosa pubblica e della natura, tra rischi e opportunità*), e il 3 dicembre 2021 (*Il richiamo della foresta. Tra garanzie costituzionali e transizione ecologica*), quali momenti di riflessione dell'Unità di ricerca attiva presso l'Università IUAV di Venezia (responsabile Prof.ssa S. Marini), nell'ambito del progetto PRIN Call 2017, settore SH2, *SYLVA - Ripensare la «selva». Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e società, selvatichezza e umanità* (responsabile Prof. Claudio Cerreti, Università di Roma Tre). Il progetto di ricerca è molto ambizioso, poiché parte da un dato prima acquisito come scontato, ma poi messo in discussione alla luce di diverse rappresentazioni fattuali offerte dall'attualità, il tutto con l'obiettivo di trovare un nuovo punto di equilibrio nel rapporto tra umano e selvaggio, tra naturale e artificiale. Il dato acquisito è costituito dalla selva, vista come foresta, giungla, bosco, ecosistema, natura spontanea, spazio dis-ordinato e collocato ai margini e fuori dall'ambiente umano, che precede la *civitas* e le sue istituzioni. L'attualità, tuttavia, sempre più spesso registra dinamiche poco corrispondenti a quanto dato per scontato, ossia la presenza frequente di innesti selvatici nei contesti urbani dovuti a cause differenti, il conseguente assottigliamento del confine tra naturale e artificiale, la replica di contesti selvaggi lì dove dovrebbero trovarsi, invece, rapporti normati e ordinati. Questa situazione, come è immaginabile, crea nuovi conflitti tra umano e naturale, i quali, pertanto, richiedono nuovi modelli di composizione. E determina anche un cambiamento dello statuto della selva, oggi non più estranea alla dimensione spaziale dell'uomo, ma con questo destinata a convivere anche nei suoi ambienti artificiali. Da qui, quindi, l'esigenza di *ripensare* la selva.

La ricerca – e non poteva essere diversamente considerato il tema – ha un taglio interdisciplinare, e tra le diverse discipline di analisi non poteva mancare quella giuridica. Del resto, anche la selva ha le sue leggi e non è del tutto anarchica. Essa è affidata ad un sistema che darwinianamente trova nella prevalenza della forza e nella esigenza di sopravvivenza i suoi motori evolutivi. Si tratta di una legge del tutto distante, separata e alternativa rispetto alla legge dell'uomo e dei suoi spazi, frutto di un ordine spontaneo e non voluto, naturale e non artificiale. O almeno così tale distinzione ci è stata da sempre rappresentata, secondo una comune opinione che – come scrive Natalino Irti, criticandone il fondamento (*L'uso giuridico della natura*, Roma-Bari 2013) – vede contro il diritto *posto* (il diritto positivo) levarsi il diritto *op-posto* (il diritto di natura), seguendo una dinamica dicotomica e a volte conflittuale. Una dicotomia, questa, che è anche distanza, tra l'uomo inteso come soggetto e la natura che, invece, con la sua oggettività, si impone al diritto, condiziona le istituzioni, pur rimanendone fuori, estranea.

Il presente, tuttavia, mostra diversi segnali che suggeriscono un *ripensamento* della selva a proposito delle considerazioni appena riportate e nel tempo consolidate. La natura selvatica sta assumendo una nuova dimensione rispetto al diritto, meno oggettiva e più soggettiva. Significativi al riguardo sono, ad esempio, quei processi di personificazione giuridica di risorse naturali, come ghiacciai, fiumi, foreste, portati avanti anche nella prospettiva di intensificarne gli scenari di protezione. In Colombia, la Corte suprema di giustizia (cfr. sent. 1° dicembre 2020, n. 10716) ha dichiarato il *Parque nacional natural de los nevados* soggetto di diritto, titolare di un proprio diritto alla vita, alla salute e all'ambiente sano, imponendo, di conseguenza, alle istituzioni pubbliche un corrispondente obbligo

giuridico di adottare piani di protezione speciali e integrali. Lo stesso sta avvenendo, oltre che per gli ecosistemi, anche per quanto riguarda gli animali, e ciò spiega alcune innovazioni legislative che, nel caso italiano, hanno interessato perfino l'assetto tradizionale dei principi fondamentali della nostra Costituzione (M. Delsignore, A. Marra, M. Ramajoli, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2022, 1 ss.).

Ci troviamo dinanzi a profondi cambiamenti nel modo in cui il diritto si appropria al selvaggio o, per usare le parole di Irti, dell'uso giuridico della natura. Non più un assetto binario tra la soggettività dell'uomo e la oggettività della natura, ma un contesto integrato, regolato, promosso nel quale far convivere i due elementi sulla base di nuove alleanze ed equilibri. Ne viene fuori un diritto della selva più rafforzato, più protagonista. È presto per provare a definirne con esattezza i confini e i tratti più caratteristici, ma non si può non essere d'accordo con Cormac Cullinan quando afferma che “qualsiasi cosa sia, il diritto di ciò che è selvatico, il *wild law*, sta emergendo improvviso su tutto il pianeta” (C. Cullinan, *I diritti della natura*, 2012, 13). Ma non c'è solo la selva come fonte del diritto o come suo contenuto specifico. La natura selvaggia – come messo bene in evidenza dal recente libro di Yan Thomas e Jacques Chiffolleau, *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di M. Spanò, Macerata 2020 – è anche fattore politico e opera come un vero e proprio sistema istituzionale. Sotto questa luce, la natura non è (solo) lo spazio selvaggio che si impone al diritto, ma corrisponde (anche) ad un meccanismo istituzionale prodotto dal diritto per realizzare determinati scopi. Dai romani in poi, i giuristi e i legislatori (e non solo) si sono serviti della natura come strumento per intervenire sulla società e indirizzarne sviluppo e cambiamenti.

In questo modo, la natura è stata istituzionalizzata, diventando anche essa istituto giuridico: non più estranea al diritto e alle istituzioni, ma istituzione a sua volta ed elemento che – ora come metafora, ora come fattore politico – influenza le nostre istituzioni pubbliche. Una prospettiva, quest'ultima, che impone un *ripensamento* della selva e dei rapporti di questa con l'uomo e soprattutto anche con la tecnica, a partire dal significato che, oggi, si può dare al concetto di naturalità contrapposto a quello di artificialità.

È stata questa la chiave di lettura offerta ai giuristi che hanno partecipato ai due seminari sopra ricordati e i cui contributi sono contenuti nel presente *Volume*.

La prima parte del testo, in particolare, riordina le principali tracce della discussione svoltasi nel primo seminario. La seconda, invece, ospita le presentazioni degli Autori di due opere recenti (G.M. Flick, M. Flick), effettuate durante il secondo incontro e qui corredate dall'intervento di commento di uno dei discussant intervenuti per l'occasione. A chiusura del libro, quale Postilla, è proposta una breve osservazione sulla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione, approvata con l. cost. n. 1/2022 e tesa a dare una rinnovata visibilità testuale ai valori ambientali. Lo spirito che anima gli scritti si alimenta dell'*ambiguità costitutiva* che il riferimento alla selva può dimostrare con riguardo a specifiche evoluzioni dell'ordinamento giuridico.

Per un verso si tratta di un rinvio in tutto e per tutto metaforico, capace di evocare un paradigma di disordine: di rottura, cioè, di categorie e assetti normativi e istituzionali consolidati a favore di un percorso di dis-organizzazione o di ri-organizzazione. Questo, lungi dal costituire l'anticamera di un assetto propriamente anarchico, prefigura spesso l'affermazione di un equilibrio nuovo (a volte positivo, a volte negativo), che si fa strada attraverso un lessico e prassi

operative risolutamente sfuggenti, alla stessa stregua di una vegetazione parassitaria. La traiettoria in esame è bene testimoniata dai saggi di Loredana Giani e Pier Luigi Portaluri, che sviluppano criticamente questa ispirazione sul crinale dei rapporti, rispettivamente, tra potere legislativo e potere esecutivo e tra potere legislativo e potere giudiziario.

Per altro verso la selva è direttamente utilizzata anche quale determinazione onnicomprensiva della dimensione naturale, intesa come oggetto di garanzia giuridica e, simultaneamente, come cornice idonea a limitare, a orientare l'azione delle autorità pubbliche. La selva assume il ruolo di un orizzonte costituzionale che trascende l'idea della protezione di singole risorse ambientali e che si spinge all'affermazione di un modello di convivenza *tout court*, alternativo e “sostenibile”. Di ciò si è occupato specialmente Gianmario Demuro, ma nella medesima orbita vanno lette le meditazioni di Giovanni Maria Flick e di Maurizio Flick.

L'accostamento di questi due distinti modi di rifarsi alla selva – che si possono a loro volta correlare ai tanti ragionamenti che la dottrina giuridica ha svolto da tempo sulle politiche di semplificazione normativa e amministrativa, o sulle connotazioni adattive e sistemiche del diritto ambientale e delle ridondanze che l'assunzione cosciente di quelle connotazioni può avere su tutta la configurazione del diritto delle amministrazioni pubbliche (sono interessanti, sul punto, le annotazioni di Marco Bombardelli e di Vincenzo Desantis) – non è soltanto funzionale a dare ulteriore risalto a note acquisizioni scientifiche e normative in tema di governo della complessità o di transizione ecologica. È un accostamento, viceversa, capace di rivelare che sia il confronto con l'immaginario che la nozione della selva sollecita, sia il richiamo della realtà naturale ed ecosistemica hanno una intrinseca forza argomentativa una

spiccata valenza paradigmatica (v. sul punto, il carotaggio che ha compiuto Paolo Carta in ordine alla diffusione, dapprima nel contesto nordamericano, quindi in quello globale, dell'idea della *wilderness* come pietra angolare per la costruzione socio-politica).

Quel richiamo, in altri termini, opera soprattutto sul piano euristico e permette di rivelare opportunità ricostruttive di taglio assai generale o, all'opposto, di evidenziare i limiti, o i rischi, di alcuni approcci interpretativi più puntuali ovvero di alcune declinazioni operative dell'assunzione presupposta di una prospettiva di lettura più ampia. È questa la ragione per la quale (come avverte Roberto Bin) la selva e il diritto selvaggio che da essa può ricavarsi vanno maneggiati con cura.

Ma c'è un'altra caratteristica interessante nell'*appello alla selva*: in entrambe le situazioni (la selva come canone rappresentativo del disordine; la selva come simbolo del predominio della lente ecosistemica) si può constatare un'oscillazione costante, ma decisiva. Da un lato emerge ciò che può farsi *selvaggio* nel senso più comune dell'attributo, e in un'accezione per così dire disorientante e lacerante della selva. Dall'altro si intravede ciò che può soltanto qualificarsi come *selvatico*, in una proiezione finalizzata a facilitare una maggiore naturalezza nell'approccio, scientifico come pratico. È come se la riflessione prodotta dal ricorso alla selva (come idea-guida o come oggetto di studio) invitasse il giurista a trovare il giusto mezzo tra la coltivazione tradizionale di un rassicurante e saldo *esprit de géométrie* e la compagnia occasionale di un più delicato, e talvolta in parte ingannevole, *esprit de finesse*.

La coscienza della selva, in definitiva, può essere, paradossalmente, guida e anticorpo, tanto più dinanzi a interrogativi che, tentati dalla nostra istintiva propensione a "uscire dal bosco", potremmo liquidare fin troppo facilmente.

DIRITTO SELVAGGIO E DIRITTO DELLA SELVA



LA SELVA DEL DIRITTO
TRA COMPLESSITÀ,
DISORDINE E NUOVE
CERTEZZE.
LE COMPLESSE
EVOLUZIONI DELLE
FONTI DEL DIRITTO
AMMINISTRATIVO
LOREDANA GIANI

La sistematica delle fonti del diritto amministrativo, nella sua complessità e articolazione, rispecchia l'evoluzione che il sistema ha subito nel suo naturale adeguamento rispetto alle sollecitazioni derivanti dalle mutate istanze provenienti dal polo sociale. Una evoluzione che, però, come icasticamente rappresentato dal richiamo alla *selva*, non sempre ha seguito uno sviluppo regolare, dove la regola è rappresentata dalla aderenza, più o meno piena, ai pilastri fondanti il sistema, con spinte in avanti che in alcuni casi, di fatto, rischiano di innestare, o forse hanno già innestato, prassi imprudenti, molto più evidenti nelle ipotesi in cui l'intervento normativo è chiamato a regolare in emergenza, che infittiscono la selva, creando un ambiente non a tinte fosche, ma certamente poco distinto nei tratti, un po' come nel dipinto di Jules Le Coeur, *Nella foresta di Fontainebleau*, in cui la rappresentazione autunnale della foresta rende anche arduo al viandante seguire il sentiero tracciato che si confonde tra i cespugli e i rovi.

E così, nell'ambito del diritto amministrativo, la selva delle fonti si è via via infittita[¶], acuendo tutta una serie di questioni che si riflettono sull'intero sistema facendone, in alcuni casi, traballare la stessa tenuta, superando gli schemi delle fonti sulla produzione in favore di una *extra-ordinarietà* che spesso pone problemi anche con riferimento alla stessa effettività della fonte *extra-ordinem* e che certo mette in forse lo stesso principio di certezza che il sistema dovrebbe garantire. Una situazione di incertezza che, se vogliamo, è ancor più aggravata qualora si considerino le *new entries* che si sono affiancate alla distinzione tra fonti legali e fonti *extra ordinem*. Il richiamo è evidentemente al tema della *soft law* intesa quale completamento della *hard law*, nata, si dice, come risposta alla complessità, e forse generatrice essa stessa di ulteriore complessità grazie alla quale la selva gode di ottima salute.

Ma, come sappiamo, la selva non è certo giovane, si è stratificata nel tempo, e con le emergenze, e non è solo il caso della emergenza pandemica, ha visto crescere nuove e rigogliose piante che farebbero tremare le vene e i polsi anche al buon Virgilio.

Infatti, la fuga dalla tipicità ha sempre registrato delle impennate e il sistema tradizionale delle fonti ha subito sensibili e significative sollecitazioni per l'emersione di diversi atti cui il Governo ha fatto ricorso, con frequenza sempre maggiore, alimentata, e non generata, dalle emergenze e, per un riferimento più attuale, dall'evento pandemico. Tale atipicità ha comportato una sovrapposizione nominalistica, cui è corrisposta una destrutturazione del momento procedimentale di formazione innestando in alcuni casi un pericoloso meccanismo di trasferimento della eccezionalità dall'evento all'atto, e alle pro-

cedere adottate per far fronte all'emergenza, intese esse stesse come *extra-ordinem*. La pandemia, e più in generale le situazioni emergenziali, hanno accelerato, o certamente contribuito a rendere più evidenti, processi di destrutturazione già ampiamente in atto, spesso generando pericolose e indebite sovrapposizioni su diversi fronti, che, limitandoci alle fonti, hanno incrinato profondamente certezza ed effettività, che di norma, a maggior ragione in queste situazioni, dovrebbero fungere da faro, da pilastro portante dell'azione dei pubblici poteri. E invece, proprio nei momenti emergenziali, data anche l'assenza nel nostro sistema di una corretta concettualizzazione dell'emergenza, letta e studiata limitatamente al verificarsi dell'evento eccezionale e non incamerata a monte con riferimento al (diritto del) rischio \mathcal{R} , si palesano più che mai le criticità della sistematica mobile delle fonti, che, abbandonata la definizione strutturale dei modelli di riferimento, risente e rispecchia la complessità implicita nella gestione di eventi imprevedibili \Downarrow , una nozione tra l'altro oggetto di patologica interpretazione estensiva. E proprio in questi momenti si è assistito a una crescente e pericolosa iperproduzione normativa e amministrativa, in palese contrasto con il principio di certezza, a danno della stessa intelligibilità del sistema normativo, che si è popolato di elementi nuovi, o già noti ma vestiti di un abito nuovo, di formule antiche utilizzate per scopi nuovi, che risultano di difficile inquadramento, e che rischiano di consolidare usi che travalicano lo stesso orizzonte temporale e istituzionale della situazione emergenziale che li ha generati.

Il trilemma regolativo \mathcal{A} che, con cadenza ciclica, si ripropone rispetto all'emergere di tali eventi impedisce non di prevedere l'imprevedibile, ma di predisporre una reazione istituzionale che non comporti una iperproduzione delle disposizioni, bensì che trovi nello stesso sistema, nella sua struttura, gli elementi ordinari (non straordinari) per reagire alle conseguenze derivanti dall'evento eccezionale.

Ma come si è arrivati al quadro che abbiamo di fronte?

Senza, evidentemente, alcuna pretesa di completezza, nel campo specifico del diritto amministrativo, man mano che lo stesso concetto di funzione si è sganciato dalla tradizionale tripartizione che ne imponeva un riferimento univoco a uno specifico potere dello Stato, in favore della indipendenza tra potere e funzione, nel perimetro della funzione amministrativa sono gradualmente entrati anche atti a contenuto non meramente esecutivo, rispetto ai quali si è posto il problema della loro individuazione (e distinzione dagli atti amministrativi \mathcal{L}) e contestualizzazione nel sistema delle fonti e dei principi che lo governano, dal principio di legalità a quello di tipicità \mathcal{E} , connesso al tenta-

tivo di dettare una precisa disciplina sulla produzione, anche in ossequio al principio di certezza. Si è così gradualmente, e con diversa intensità, manifestato un processo di mutamento e adeguamento della sistematica delle fonti come complesso di regole per la convivenza, che, come sottolineava Giorgio Berti, esprimono un "bisticcio di potestà politiche e di diritto" \mathcal{K} particolarmente evidente nei momenti nei quali si avverte con maggiore intensità il verificarsi di trasformazioni, l'emergere di situazioni che appaiono nuove, anche se è facile rilevarne la ciclica ricorrenza e i ritorni nelle più diverse evenienze storiche. Un processo nel quale si assiste a un sempre più frequente ricorso a forme più destrutturate, quali i decreti non regolamentari, o ad altri modelli di discussa valenza normativa (la *soft law* che si presta alle esigenze della *fast law*), che vanno a popolare il sistema legittimandosi sulla presunta risposta alla complessità attraverso *formule rapide*, che sono un po' come la differenza tra leggere e scorrere il testo, mangiare e ingoiare, con la precisazione, che in questo caso si tratta del *regolare* e, dunque, non dovrebbero lasciare spazio al disordine.

Invece sono sempre più attuali le parole di Berti, che provocatoriamente ricordava che lo studio delle fonti è divenuto, per i giuristi, il *postò del disordine* \mathcal{H} per eccellenza la cui instabilità, però, come faceva notare parte della dottrina, è indice dell'instabilità dell'ordine delle legittimazioni politiche, che, purtroppo, rinviene le sue radici prima della dichiarazione di pandemia \mathcal{L} .

E così la crisi delle fonti $\mathcal{K}\mathcal{H}$ - assunta quasi come un dogma - e le decostruzioni del diritto hanno indotto a identificare la gestione amministrativa dell'emergenza (anche questo un termine assolutamente abusato) come una fattispecie in perenne transizione, dalla quale l'amministrazione non è immune, bensì patrocinatoria attiva.

E sin dalle prime manifestazioni del potere normativo dell'amministrazione si è posto imperante un problema di identificazione delle fonti, che non risponde solo a una paranoica esigenza di ordine, ma alla più basilare necessità di certezza. E, così, dalla attenzione alla volontà dell'amministrazione che, ove normativa, ammantava di normatività anche il contenitore, così come rilevato da De Valles nei suoi scritti, si è via via assistito a un tentativo di oggettivazione. Ma lo stesso quadro di riferimento elaborato da Sandulli nei suoi scritti si scontrava, già allora, con quella casistica abbondante di "atti precettivi atipici" di cui parlava Vignocchi nel 1957 $\mathcal{K}\mathcal{H}$, sottolineando la necessità di giungere a una loro esatta qualificazione. La dottrina, a diverse ondate, ha cercato di individuare dei criteri distintivi che potessero risultare utili a offrire una corretta qualificazione degli atti prodotti dall'amministrazione a diversi livelli, secondo quella relazione

biunivoca che esiste tra potere e atto, e che trova nel principio di legalità il nucleo focale attorno al quale, o meglio dal quale, molti dei profili problematici scaturiscono.

Un ambito problematico che intercetta e che non risponde solo a mere esigenze classificatorie, ma che capta anche il profilo più strettamente contenutistico, risultando il tema della normatività di fatto sottratto, almeno in parte, al dibattito parlamentare, sollecitando il sistema delle fonti a una potenziale “torsione sempre più marcatamente autoritaria e tecnocratica”¹.

L'infittirsi della selva delle fonti ha comportato, in concreto, un allargamento dei confini della normatività e, di converso, della delegificazione, che hanno complessivamente determinato una complicazione del sistema a detrimento della sua stessa effettività e della tenuta democratica, poiché contemporaneamente non si sono sviluppati in generale - e nello specifico la gestione dell'emergenza appare compatibile con ciò - moduli partecipativi tali da garantire nuove forme di attuazione della volontà popolare, al fine di garantire il collegamento tra polo statale e polo sociale, per assicurare l'unità e la coerenza insita e sistemica del modello² o forme di bilanciamento dell'esercizio del potere normativo che, ad esempio, le fonti di produzione (penso alla questione decreti e decreti non regolamentari) tendono a garantire.

Dunque, non solo l'esigenza di una classificazione del contenitore, ma anche quella di comprendere e classificare il contenuto per evitare che complicazione e sovrapposizione di contenitori neutralizzino lo stesso obiettivo cui le fonti naturalmente e strutturalmente tendono, e cioè l'obbedienza alla normatività linguistica, sintesi tra interesse del potere pubblico di esercitare la funzione e pretesa di conoscibilità del comando (insito nella fonte) da parte del cittadino, e che non può essere fondata sul timore della sanzione, ma dovrebbe a monte essere radicata su un rapporto di fiducia che lega (o meglio dovrebbe legare) cittadini e istituzioni.

Esser, in un noto scritto del 1983³, riferiva che l'obbligatorietà della norma implica appunto l'omogeneità della comprensione linguistica, ma nella selva spesso, anche in contesti ordinari, detta omogeneità latita, tanto a livello normativo quanto a livello di comando amministrativo⁴. Gli atti, ben oltre la loro natura giuridica, sono dotati di un proprio significato, senza il quale non potrebbero assolvere la loro funzione di influenzare il comportamento dei destinatari, ma al tempo stesso la comunicabilità ne integra il precetto⁵.

In questo senso, la selva delle fonti, popolata da destrutturazioni e fughe dalla tipicità, ipotoca lo stesso processo di legittimazione del potere amministrativo attraverso un atto di linguaggio, descrittivo e precettivo, la cui soggezione è assicurata solo se pre-

esiste una coerenza logica e sistematica, che consenta anche di superare quelle naturali antinomie, nelle quali convivono forzatamente - in un'apparente logica comune - figure inconciliabili che caratterizzano il potere dell'amministrazione, come avvertiva Berti⁶. E così il problema si sposta sul profilo contenutistico dell'atto e sulla sua precettività, che, data la 'generalità' dell'atto stesso, sfocia nella categoria dell'atto normativo⁷, e che pone un duplice problema, riconducibile, da un lato, alla verifica della legittimazione dell'amministrazione all'esercizio di tale potere, dall'altro, alle questioni connesse con le garanzie sostanziali sottese al momento formale procedurale.

2.

In questo percorso, che dal principio di tipicità, esteso anche alle fonti secondarie, ha portato alla emersione di fenomeni di segno opposto quali quello significativamente indicato con l'espressione “fuga dal regolamento”, fino alla emersione delle formule già richiamate dei “decreti non regolamentari” e della “soft law”, è evidente il superamento di quell'assetto tradizionale, anche in ossequio a una sorta di ripetuta quanto “inattuata litania aziendalistica⁸”, in cui la complessità, insita nel diritto come fenomeno sociale, viaggia di pari passo con una sempre più accentuata relatività dello stesso ruolo dell'amministrazione, polarizzata tra l'essere e il dover essere del comando predisposto in cui la *reductio ad unum* risulta ancor più complessa in ragione della naturale e connaturata specialità del diritto amministrativo⁹.

Il dissolversi di questo assetto, come riferito, è antecedente alla pandemia, che ha funto da fattore di accelerazione rispetto al delinarsi di instabili equilibri, nei quali il ruolo del Parlamento è stato, a voler essere benevoli, ancillare ma passivo. Si assiste, ormai da tempo, a un complicarsi del compito di qualificazione degli atti, tra lo scopo della funzione normativa e il tipico esercizio di funzioni amministrative, anche perché i tradizionali indici sintomatici hanno smarrito, in larga parte, la loro utilità¹⁰.

L'elemento di differenziazione tra atti a contenuto normativo e atti a contenuto amministrativo, abbandonato il dato formale, è stato individuato nella assenza, nei secondi, del carattere innovativo, poiché diretti a risolvere, in concreto e con contenuto specifico, problemi la cui disciplina è posta dal legislatore nei suoi tratti di astrattezza e generalità.

E, così, anche la costruzione teorica offerta dalla dottrina pura del diritto - che ha optato nel corso degli anni per un approccio quantitativo riferibile alla scala gerarchica della normatività¹¹ - è stata di necessità sottoposta a ripensamento critico.

È, infatti, bastato un semplice artificio nominalistico per legittimare, ad esempio, una destrutturazione del momento procedimentale, costruendo così un atto che, quanto a contenuto, risulta sostanzialmente sovrapponibile al regolamento, pur essendo collocato al di fuori della categoria e delle sue garanzie.

Il criterio formale di per sé è stato oggetto di un ripensamento teorico profondo, ultraventennale, in favore dell'utilizzo della coppia formale-informale, che consente di garantire un approccio meno soggetto a errori per la qualificazione degli atti, superando quelle naturali difficoltà correlate alla incertezza della distinzione, nell'ambito dell'esercizio dei pubblici poteri, tra ciò che è effettivo e ciò che è normativo $\text{R} \downarrow$.

Una informalità che incide anche sulla definizione dei rapporti tra le fonti atipiche, che, evidentemente, sfuggono anche a quei criteri ordinatori i quali, pur se derogabili, consentivano una messa a sistema anche in considerazione dell'impatto che esse hanno sul sistema, in sé considerato e sullo stesso assetto delle competenze. Dunque, un allargamento dei confini della normatività che viaggia in linea con la delegificazione, e che, come questa, ha comportato una complicazione del sistema a detrimento della sua effettività e della sua stessa tenuta democratica, e che in un certo senso è stato assecondato dalla stessa Corte costituzionale, che ha ammorbidito le proprie posizioni, sottolineando, in un secondo momento, attraverso una formula di una certa ambiguità, che i criteri formali non sono sufficienti a evitare che un atto, indipendentemente dal *nomen iuris*, possa essere espunto "dalla tipologia regolamentare (...) giacché, in tal caso, sarebbe agevole eludere la suddivisione costituzionale delle competenze, introducendo nel tessuto ordinamentale norme secondarie, surrettiziamente rivestite di altra forma, laddove ciò non sarebbe consentito $\text{R} \uparrow$ ".

In linea con questa impostazione, più attenta al profilo sostanziale, si è posta la giurisprudenza tanto della Cassazione quanto del Consiglio di Stato, che in diverse occasioni hanno negato che la natura normativa dell'atto dipendesse dal procedimento seguito per la sua emanazione. Questo fino al 2012, anno in cui si è assistito a una sorta di ripensamento in senso garantista da parte del Consiglio di Stato $\text{R} \downarrow$, che, proprio a proposito dei decreti di natura non regolamentare $\text{R} \uparrow$, ha sottolineato che "nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di 'fuga dal regolamento' (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari), deve, in linea di principio escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti 'atipici' di natura non

regolamentare, specie laddove la norma che attribuisce il potere regolamentare nulla disponga (come in questo caso) in ordine alla possibilità di utilizzare moduli alternativi e diversi rispetto a quello regolamentare tipizzato" dalla legge.

Un limite formale alla innovatività che in un certo senso riconosce la rilevanza del momento formale, "necessario" - come rilevato da un autodichiarato e autorevole anticonformista $\text{R} \uparrow$ - perché l'autorità giuridica, amministrativa e normativa, si deve manifestare per consentire al destinatario di distinguere un prima da un dopo.

Una forzatura che, come sappiamo, ha trovato molteplici manifestazioni. Si pensi alla normatività espressa dalle amministrazioni indipendenti, i cui atti non a caso erano stati - provocatoriamente ma significativamente - indicati come quasi-normativi, fino al punto di postularne in alcuni casi addirittura il loro valore legislativo o, forse, la loro inderogabilità da parte dello stesso legislatore, con una sorta di franchigia rispetto agli schemi tradizionali $\text{R} \downarrow$; o a quella *moral suasion*, concetto certamente ambiguo, che ha gradualmente portato a uno stravolgimento del "sistema delle fonti $\text{R} \uparrow$ " in favore di un sistema di norme, di atti a ritenuto contenuto precettivo, che sono il riflesso di quel rapporto osmotico tra sottosistemi che confluiscono in una categoria dagli incerti confini, espressione del nuovo sistema di *governance*.

Un sistema che, evidentemente, si differenzia dalla c.d. *hard law*, che, come sottolineava ad esempio il professor Bin, risponde alla esigenza, direi sacrosanta, di "porre sotto controllo la forza esuberante del potere politico, controllato nelle modalità del suo esprimersi dalle regole procedurali del diritto e, alla fine, staccato con una cesura precisa dal suo prodotto, la regola giuridica" $\text{R} \downarrow$, e che apre consistentemente la strada alla *soft-law*, che, a dispetto delle apparenze e dei proclami di non normatività, assurge a parametro di valutazione della legittimità degli atti e dei comportamenti individuali. Un qualcosa in più rispetto agli atti di *post-law* strettamente intesi, in cui si assiste ad un rinvio recettizio dei principi in essa contenuti da parte delle amministrazioni o degli stessi giudici $\text{R} \uparrow$. Uno strumento di regolazione che, di fatto, ha sostituito il regolamento di attuazione e che trova la propria fonte di legittimazione nella adesione che ad essi viene garantita, secondo un circolo vizioso che si discosta dalla tradizionale visione della legittimazione radicata al principio di legalità, fondata su una obbedienza spontanea in ragione della riconosciuta autorevolezza della fonte da cui l'atto di *soft-law* promana e nella sua assunzione a parametro di valutazione.

Dunque, ipotesi di regolamentazione flessibile che si manifestano anche in altro modo: si pensi ai bandi tipo, agli atti rientranti

nella generale categoria degli “atti di indirizzo”. Flessibilità estensibile anche ad altre formule - si pensi alle Linee guida, in alcuni casi non ben definite ma con (ritenuta) efficacia vincolante, che si adagiano su uno schema per il quale si avverte una ulteriore torsione (verso una flessibilità) che riguarda il piano formale, anche per garantire una “modificabilità” agevole della fonte, sì da garantire un pronto adeguamento alle esigenze secondo uno schema che provocatoriamente la dottrina ha individuato come “*fast law*”.

Uno schema che trova un momento di accelerazione indebita ulteriore proprio in quelle situazioni definite come estreme (e nello specifico, rare), nelle quali l’esigenza del pubblico interesse, stringente e impellente, ha consentito l’accesso del potere a forme alternative, che, quasi a garantire un ossequio al monito del Consiglio di Stato, si sono radicate in formule note, maturandone contenuti e funzione.

E certamente è quello che è avvenuto con riferimento alla emergenza sismica, si pensi a quella che ha colpito L’Aquila, nella quale si è assistito a un abuso dello strumento dell’ordinanza, con una sovrapposizione e sovrabbondanza di fonti, anche per i soggetti che tale potere hanno esercitato. Uno schema che, sia pure con contenitori diversi, si è riproposto anche per la gestione della pandemia - e che pare suscettibile di interpretazione estensiva in relazione a situazioni imprevedibili di altra matrice genetica - in cui si è assistito a una sorta di anomala sospensione delle funzioni legislative e giudiziarie, ma non di quelle amministrative, che restano le garanzie ultime e necessarie dello stato di diritto e rispetto alle quali si paventa questa rinnovata concezione del diritto e del fenomeno giuridico nelle società odierne. Società che, per le complesse dinamiche che le riguardano, richiedono un’amministrazione adeguata, capace di sintetizzare gli articolati interessi che vengono in rilievo palesando il raggiungimento di un punto di libertà e consapevolezza che rifiuta l’idea del diritto come sovrastruttura e che ammette la costrizione giuridica solo come aspetto estremo e residuale.

Tornando alla gestione della pandemia, la sequenza dei DPCM adottati per fronteggiare i diversi aspetti di un’emergenza complessa e differenziata negli effetti prodotti, ha indotto a riesumare diverse categorie di teoria generale, dalla rappresentazione di un ritorno allo Stato amministrativo alla riproposizione dello stato di eccezione.

In realtà, eccezione fatta per il primo DPCM del 23 febbraio 2020, si rileva la presenza di una legittimazione normativa legata alla manifestazione di volontà del Parlamento - nell’ambito della mediazione offerta dallo strumento legislativo del decreto legge - e agli artt. 5, 24 e 25 del T.U. della Protezione Civile, rinvenendo-

si, così, la legittimazione dei DPCM in una disciplina di carattere generale, il T.U., e in una disciplina specifica, mirata, e con un tempo di vigenza definito, così come delineata dai diversi decreti legge.

Da un punto di vista di forza legittimante, si è assistito a una dicotomia tra generale e speciale nella definizione della base legislativa degli atti adottati, che di per sé potrebbe sembrare un’aporia, ma che, invece, è stata giustificata dalla circostanza di fronteggiare e amministrare una fase destinata a durare “indefinitamente”, e non un evento imprevedibile *uno actu*, come nelle ipotesi di emergenze sismiche. Anche se le esperienze che abbiamo vissuto - ricordo a me stessa la dichiarazione con legge della cessazione dello stato di emergenza per L’Aquila - indurrebbero a domandarsi per quale inesplicabile e remota ragione la temporaneità (che dovrebbe essere consustanziale alla eccezionalità) tenda a trasformarsi nel nostro sistema in una “temporaneità di lunga e indefinita durata”.

Il d.l. 6/2020 ha rappresentato la base legittimante di diversi DPCM, che hanno attribuito al Presidente del Consiglio la competenza per l’adozione di misure di contenimento e gestione dell’emergenza pandemica, in palese deroga rispetto all’art. 5 del T.U. citato. Una sorta di norma in bianco, che ha delegato a una fonte *extra ordinem* - ossia lo stesso DPCM (utilizzato evidentemente per finalità diverse) - il potere di intervento in base a una clausola autorizzatoria generale, che ha realizzato una temporanea delegificazione in favore dell’amministrazione, senza però indicare le materie specificatamente di intervento amministrativo, fatto che rappresenta la reale ed evidente fragilità formale dell’intervento, ancor più evidente se si considerano gli ambiti di operatività caratterizzati dal sovrapporsi di una pluralità di competenze (amministrative).

Per certi versi, tale irritualità appare mitigata dall’impugnabilità di tali atti, in virtù della loro natura amministrativa. È da un punto di vista di forza formale - per richiamare le categorie classiche elaborate da Cammeo - la sovrapposizione tra la fattispecie legittimante generale e quella speciale, con le evidenti aporie interpretative che ciò ha generato, sembra sfumare in un complicato e intricato novero di comandi e precetti, caratterizzati da graduale, ma imprecisa, forza cogente, più volte oggetto di contestazioni e all’origine di un non più latente processo di sfiducia nelle stesse istituzioni.

del 9 dicembre 2020, n. 11, rappresenta un osservatorio privilegiato per lo studio delle sintesi dialettiche e disarmoniche che si generano tra emergenza e fonti del diritto.

La legge impugnata disciplinava la gestione regionale dell'emergenza con la costituzione di un'unità di supporto al Presidente della Regione e l'attribuzione del potere in capo allo stesso di adottare protocolli e misure di sicurezza relativi alle attività consentite. Le disposizioni sono state impugnate in quanto ritenute invasive della competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale, nel cui novero è stata inquadrata la gestione (statale) dell'emergenza pandemica, a seguito della dichiarazione dello stato pandemico da parte dell'OMS, nel marzo 2020, e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.), oltre che per essere ritenute in contrasto con i principi fondamentali della materia 'tutela della salute', tali da imporsi anche all'autonomia speciale, e ciò nonostante nelle memorie dell'Avvocatura dello Stato fosse sottolineato che l'azione amministrativa della Regione aveva rappresentato "segno di un apprezzabile *selfrestraint* dell'autorità".

Uno degli intenti, ovviamente celati, della disciplina regionale era legato alla necessità di salvaguardare la stagione sciistica e gli introiti che dalla stessa derivano, che rivestono un'incidenza intuitivamente vitale per il territorio di riferimento.

L'intera legge regionale impugnata avrebbe, invece, dato luogo a un meccanismo autonomo e alternativo di gestione dell'emergenza sanitaria, "cristallizzando con legge" una situazione che la normativa statale consente alle Regioni di gestire "esclusivamente in via amministrativa", e con delle riserve anche in termini di esercizio non solo di poteri di coordinamento, ma anche di vera e propria sostituzione.

Dunque, a base del ricorso vi era il convincimento di una indebita sovrapposizione delle norme regionali a quelle nazionali, in violazione di diversi parametri costituzionali, tra cui il principio di leale collaborazione, e ciò nonostante le censure fossero incentrate su alcune delle misure previste dall'art. 2 (che disciplinava le attività consentite) in contrasto con il regime vigente a livello nazionale, in forza del DPCM 3 dicembre 2020. L'invasione è stata vista anche in proiezione dell'andamento dell'epidemia, in quanto le norme regionali impuginate garantivano lo svolgimento di talune attività che, al contrario, la disciplina statale ben avrebbe potuto precludere in assoluto creando così una antinomia, anche solo potenziale, che neanche le ordinanze presidenziali avrebbero potuto risolvere.

La Corte, nello specifico, senza pronunciare sul contenitore (che del resto non era oggetto di sindacato), ha rilevato che la pro-

filassi internazionale impone un sistema di produzione normativa che garantisca uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sedi sovranazionali. Omettere, in particolare, di spezzare la catena del contagio su scala territoriale minore con una connotazione derogatoria a livello regionale, mancando di dispiegare le misure a ciò necessarie, equivale a permettere che la malattia dilaghi ben oltre i confini locali e nazionali.

E significativamente, ai nostri fini, la legittimazione della fonte è stata individuata nella fattispecie eccezionale. La diffusione del contagio impone di adottare scelte politiche e amministrative, pur compiute a titolo di profilassi internazionale, che si intrecciano le une con le altre, fino a disegnare un quadro che può aspirare alla razionalità, solo se i tratti che lo compongono sono frutto di un precedente indirizzo unitario, dotato di una necessaria visione di insieme atta a sostenere misure idonee e proporzionate.

Date queste premesse teoriche, nelle ipotesi in cui le strutture sanitarie regionali intendano adoperarsi a fini di profilassi, resta fermo che, innanzi a malattie contagiose di livello pandemico, ben può il legislatore statale imporre loro criteri vincolanti di azione, e modalità di conseguimento di obiettivi che la medesima legge statale, e gli atti adottati sulla base di essa, fissano, quando coesenziali al disegno di contrasto di una crisi epidemica. E, aggiungerei, indipendentemente dal contenitore utilizzato.

La Corte osserva una sovrapposizione della catena normativa regionale con quella prescelta dallo Stato, con conseguente invasione di una sfera di attribuzione per la predisposizione delle fonti ed evita accuratamente il tema delle materie trasversali, di per sé foriere di proprie ambiguità⁴, dimostrando di prediligere il carattere di certezza che la fonte statale ontologicamente garantisce, senza indagare in maniera approfondita le evidenti criticità che preesistono alla pandemia e che quest'ultima ha riproposto in modo evidente.

In altri termini, ben al di là della condivisibilità delle conclusioni della Corte, sarebbe stato auspicabile un rilievo critico sulla natura formale degli atti adottati e, di converso, sulla loro attribuzione e capacità normativa.

4.

Dalle riflessioni fin qui svolte emerge come la produzione delle regole si sia gradualmente assestata lungo canali diversi da quelli tradizionali, previsti dalle fonti sulla produzione, anche attraverso formule con una precettività indiretta, che sono distoniche rispetto al sistema, presentando forti punti di contrasto con quei principi di democraticità e certezza che lo governano, e ciò è

maggiormente evidente soprattutto in situazioni contrassegnate da emergenza, intesa quale fattore di disaggregazione e accelerazione delle dinamiche ordinarie.

In questo contesto occorre valorizzare la stretta connessione tra organizzazione e funzione - che sintetizza la coesistenzialità della attribuzione di poteri normativi alle autorità - sottoponendola a revisione critica, tanto nella sua dimensione orizzontale quanto in quella verticale (politica-amministrazione), evitando comunque di giustificare pericolosi, e discutibili, tentativi di spiegare l'eccentricità degli atti delle amministrazioni rispetto agli schemi tradizionali facendo ricorso a comodi quanto ingannevoli meccanismi nominalistici, soprattutto qualora la titolarità si ricollegli, in termini legittimanti, alla gestione di emergenze stabilizzate e di lungo termine, come la pandemia.

E forse il diritto amministrativo può, in tal senso, offrire una chiave di lettura incentrata sull'atto e sul sindacato giurisdizionale, inteso quale ultimo approdo di tutela e garanzia per il cittadino e per le amministrazioni stesse.

Una notazione finale si rende necessaria, proprio in relazione alla vicenda pandemica. Le facili e pericolose profezie sui mutamenti che con la tecnificazione si sarebbero dovuti avere nel modo stesso di amministrare non si sono verificate poiché il potere, inteso quale manifestazione di determinazioni per qualche aspetto originali, ma nelle quali l'amministrazione disponga di un certo margine per l'affermazione di una volontà non espressamente compiuta in precedenza, ha attinto dalla tecnica solo momenti conoscitivi, mentre la componente umana e politica del potere è rimasta, pur nelle sue tipiche e tradizionali contraddizioni, prevalente.

Tale aspetto riesce nell'intento di far dialogare l'originalità, tipica del carattere delle fonti e l'esercizio di attività amministrativa che, proprio per la gestione ottimale di situazioni imprevedibili, non può prescindere dall'opera creativa dell'amministratore. Sebbene, in conclusione, non si può non rimarcare, in ciò richiamando proprio l'insegnamento di Franco Ledda, che "l'informalità" non rappresenta, e non deve rappresentare, una meta da perseguire a ogni costo, né un momento di passaggio verso sospirati approdi, ma solo un termine generico che sta a indicare, non tanto l'assenza della forma, quanto la mancanza di quel modo di manifestazione che può dirsi essenziale proprio in quanto, come dicevano i latini, *forma dat esse rei*, valorizzandone quella rilevanza ontologica che consentirebbe anche a Virgilio di orientarsi nella intricata selva.

Si v., in una prospettiva critica, G. Pino, *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione e ricostruzione*, in "Ars Interpretandi", 2011, pp. 19-56.

Sia consentito rinviare a L. Giani, M. D'Orsogna, A. Police (a cura di), *Dal diritto dell'emergenza al diritto del rischio*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.

Si veda E. Morin, *Le vie della complessità*, in G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), *La sfida della complessità*, Mondadori, Milano 1986, (rist. inal. 2007), pp. 25-36.

G. Teubner, *Il trilemma regolativo. A proposito della polemica sui modelli giuridici post-strumentali*, in "Politica del diritto", 1987, pp. 85-118.

Sul tema, di recente, si v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 14 settembre 2021, n. 9795, il quale, in termini condivisi nel presente studio, rileva che l'autoqualificazione dell'atto da parte dell'amministrazione non assume alcuna rilevanza ai fini del suo inquadramento giuridico e ai fini dell'individuazione del relativo regime. Il collegio osserva che, "mentre per la qualificazione delle fonti primarie è necessario e sufficiente il solo criterio formale, atteso che esse sono costituite da un *numerus clausus* enunciato in Costituzione, per quelle secondarie, che invece rappresentano un fenomeno eterogeneo ed articolato, la giurisprudenza è da tempo giunta a ritenere irrinunciabile il ricorso al criterio sostanziale. L'identificazione di tali fonti, che costituiscono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi e, in particolare, la loro distinzione dagli atti amministrativi generali, si basa sul positivo riscontro, o meno, dei caratteri della generalità, dell'astrattezza e dell'innovatività delle prescrizioni dalle stesse veicolate".

Destutturazione che si correla a una tendenziale emancipazione rispetto ai principi tradizionali, come riferito da C. Marzuoli, *Un diritto 'non amministrativo'?*, in "Diritto pubblico", 2006, pp. 133-147.

G. Berti, *Stratificazioni del potere e crescita del diritto*, in "Jus", 2004, pp. 291-309.

G. Berti, *Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto*, in "Rivista di diritto privato", 2003, pp. 461-467; G. Zaccaria, *Trasformazione e riarticolazione delle fonti del diritto oggi*, in "Ragion pratica", 2004, pp. 93-120.

L'impostazione elaborata da C. Mezzanotte, *Quale sistema delle fonti? Le fonti tra legittimazione e legalità*, in *Queste istituzioni*, 1991, p. 50, citato da A. Mangia, *Emergenze, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea*, in "Rivista AIC", 2021, p. 1.

Ammoniva F. Ledda, *Dal principio di legalità al principio di infallibilità dell'amministrazione*, in *Scritti giuridici*, Cedam, Padova 2002, p. 451: "temo che siamo ormai prossimi al crollo della gerarchia delle fonti".

Si veda G. Vignocchi, *Il potere regolamentare*

dei Ministri, Editore Morano, Napoli 1957, pp. 68-70.

A. Moscarini, *Sui decreti del governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2008, p. 5075.

Cfr. M.R. Spasiano, *La partecipazione al procedimento amministrativo quale fonte di legittimazione dell'esercizio del potere: un'ipotesi ricostruttiva*, in "Diritto amministrativo", 2002, pp. 283-310, che osserva aspetti positivi della partecipazione, indicando in quest'ultima addirittura una delle fonti di legittimazione del potere amministrativo.

Ci si riferisce a J. Esser, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1983, pp. 28-31.

Già per A. Romano Tassone, *Metodo giuridico e ricostruzione del sistema*, in "Diritto amministrativo", 2002, p. 17, la percezione della situazione problematica e del relativo grado si innesta in un contesto vario e articolato, e la densità argomentativa, che rischia di sconfinare nell'irrilevante, non è più riducibile attraverso processi definitivi precomprensivi.

Si veda G. Gavazzi, *Elementi di teoria del diritto*, II ed., Giappichelli, Torino 1984, p. 21.

G. Berti, *Le antinomie del diritto pubblico*, in "Diritto pubblico", 1996, p. 278.

Si pensi sul punto all'ampio dibattito, anche nelle sedi giurisprudenziali, sul tema delle circolari amministrative a partire dagli studi di A. Amorth, *Efficacia esterna delle circolari amministrative*, Giuffrè, Milano 1941; F. Bassi, *Circolari amministrative, ad vocem* in "Digesto delle Discipline Pubblicistiche", III, 1989, p. 54.

Si veda M. Mazzamuto, *Il fallimento della separazione tra politica e amministrazione e gli sviluppi della forma di governo*, in M. Immordino, C. Celome (a cura di), *La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 23-26.

Si veda M. Mazzamuto, *L'atipicità delle fonti nel diritto amministrativo*, in "Diritto amministrativo", 2015, p. 683.

G. Marongiu, *Funzione amministrativa e ordinamento democratico*, in G. Marongiu, G.C. De Martin (a cura di), *Democrazia e amministrazione*, Giuffrè, Milano 1992, pp. 89-96.

Nelle due componenti fondamentali, ma autonome, della speranza e della costrizione, polarizzate tra presupposti pessimistici e ipotesi ottimistiche, come osserva G. Berti, *Diritto amministrativo. Memorie e argomenti*, Cedam, Padova 2008, p. 84.

Sul tema, G. Berti, *Stato di diritto informale*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1992, p. 8.

- ⌘Λ Corte Cost., 22 luglio 2010, n. 278.
- ⌘L Cons. St., ad. pl., 4 maggio 2012, n. 9.
- ⌘E M. Giannelli, *I decreti di 'natura non regolamentare'. Un'analisi a partire dalla prassi della XVI e XVII legislatura*, in "Osservatorio sulle fonti", 2019, pp. 1-12.
- ⌘* F. Ledda, *Elogio della forma scritto da un anticonformista*, in "Foro amministrativo", 2000, p. 3443 ss., ora anche in *Scritti giuridici*, Cedam, Padova 2002, pp. 549-566.

⌘|| F. Ledda, *Dal principio di legalità al principio di infallibilità dell'amministrazione*, in "Foro amministrativo", 1997, p. 3303 ss., ora anche in *Scritti giuridici*, Cedam, Padova 2002, pp. 549-566.

⌘J Si v. M. Palazzo, *La recuperata consapevolezza della complessità nel processo di formazione del diritto. A margine del volume di Paolo Grossi, "Oltre la legalità"*, in "Giustizia Civile", 2020, p. 799: "La gerarchia delle fonti del diritto, descritta con la metafora della piramide, si mostra oggi incapace di rendere conto della articolazione pluralistica delle fonti, interne ed esterne. La gerarchia delle fonti, collocata a pilastro portante dell'edificio della modernità giuridica, ha oggi perso i suoi riscontri sul piano dell'effettività. La fase storica contemporanea esibisce piuttosto un arcipelago mobile di fonti in competizione tra loro; condizionato da percorsi di regolazione impressi da punti diversi che vedono la partecipazione di plurimi soggetti, esterni ed interni, all'ordinamento nazionale".

⌘Y R. Bin, *Soft law, no law*, in A. Somma (a cura di), *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, Giappichelli, Torino 2009, pp. 31-39.

⌘* Sul punto, M. Ramajoli, *Self-regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari*, in "Rivista della regolazione dei mercati", 2016, pp. 53-71.

⌘⌘ Per un commento alla sentenza, in termini critici, si v. D. Morana, *Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all'emergenza pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021*, in "Forum di Quaderni costituzionali", 2021: l'argomentazione della pronuncia giunge a saldare lo specifico profilo della profilassi internazionale con l'esigenza (considerata radicata nell'ordinamento costituzionale) "di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività". La congiunzione della profilassi internazionale con la tutela unitaria del diritto alla salute diventa per la Corte un ariete in grado di abbattere le recinzioni dietro le quali si colloca l'autonomia delle Regioni.


⌘⌘ Si v. B. Caravita, *La sentenza della Corte sulla Valle d'Aosta: come un bisturi nel burro delle competenze (legislative) regionali*, in "Federalismi.it", 2021.

⌘Λ G. Clemente di San Luca, *Noterelle di*

conferma, in *Scritti per Franco Gaetano Scoca*, I, ES, Napoli 2020, p. 961: "la potenziale conflittualità in discorso resta assorbita nella mediazione del soggetto attributario del potere amministrativo, perciò deputato a scegliere. È proprio la spiegazione logica del potere, la sua ratio (che sta nella indispensabilità della scelta), a legittimare concettualmente la sua capacità di definire in concreto ogni libertà positiva".

⌘L Il riferimento, in termini di metodo sullo studio dell'esternazione della funzione, è a F. Ledda, *Elogio della forma*, cit., 562 (la numerazione delle pagine si riferisce a *Scritti giuridici*, Cedam, Padova, 2002).

La selva delle norme. Fotografia di Giuseppe Piperata.



I DIRITTI DELLA NATURA

GIANMARIO DEMURO

Il rapporto tra Natura e diritto ci riporta a un tema classico del diritto costituzionale, e cioè qual è il limite all'azione umana. Questo aspetto, ovvero del limite, o dell'assenza di questo limite, è paradigmatico del rapporto tra Natura e Uomo; siamo infatti passati oltre alla fase in cui l'uomo doveva adattarsi alla Natura e ora è, invece, la Natura ad aver bisogno che l'uomo fissi il limite alle sue attività trasformative. Sono gli studi sul “*préjudice écologique*”, (termine utilizzato dalla sentenza del *Tribunal Administratif de Paris* che con la decisione del 14 ottobre 2021 prescrive al Governo francese di “*prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer le préjudice écologique*”), che analizzano l'impatto dello sviluppo industriale dell'ultimo secolo sulla Natura, a riportare quella che, è ora l'attuale emergenza oltre a quella climatica; l'approfondimento da parte dei giuristi di ciò che è necessario per ripristinare un rapporto originario dell'Uomo con la Natura.

Un rapporto tra l'Uomo e la Natura che ricorda l'allegoria di Thomas Mann sulla *Legge*, che nelle parole introduttive di Mario Dogliani ci riporta all'idea della legge come limite all'agire umano, come “rapporto tra civiltà e limitazione della libertà naturale”[¶]. Limite, già in crisi nel secolo scorso, che si è rafforzato solamente con l'avvento delle Costituzioni rigide, che per natura intrinseca sono limite all'agire dell'Uomo, perché “se l'individuo non è buono per natura, è per buono per artificio”, ossia la regola costituzionale come limite per salvare l'Uomo dall'irrazionalismo[§].

Nella prospettiva indicata del costituzionalismo come difesa dall'irrazionalismo, come difesa dell'uomo da se stesso, il mio intervento analizzerà la revisione degli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione, al fine di comprendere se l'idea di Costituzione come limite sia rafforzata o meno da questi interventi normativi.

Ciò premesso, vorrei partire ricordando la pubblicazione del catalogo della Biennale dell'arte di Venezia del 1978. Una Biennale storica, che colpisce per la sua grande intelligenza e lungimiranza, in quanto rimanda a un paradigma circolare che va dalla Natura all'arte e dall'arte alla Natura, seguendo lo scopo preciso di evidenziare come tale rapporto, rispetto al passato, fosse già profondamente mutato.

Come sappiamo, il 1978 è un anno terribile nella storia della nostra Repubblica, che raggiunge il suo epilogo con il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. La Biennale dell'arte di Venezia viene, come abbiamo detto, dedicata al paradigma circolare “Dalla Natura all'arte. Dall'arte alla Natura” con uno scopo preciso e una precisa consapevolezza, secondo cui l'artista si rende conto che non può più realizzare il rapporto classico tra arte e Natura, tra arte e realtà come in passato, perché il paradigma è del tutto

mutato. Si legge, infatti, che “Lo statuto dell’arte non è più legato alla corrispondenza tra oggetto artistico e oggetto di Natura, in quanto viene meno in questione la presunta identità tra i due termini, anche quando non si rinuncia alla rappresentazione”[¶].

Il tema, sviluppato per padiglioni secondo le diverse sensibilità artistiche, ci ricorda l’irriducibile dicotomia nella rappresentazione della “Natura così come è” rispetto all’attività trasformativa della Natura da parte dell’uomo.

L’elemento che colpisce di più, nel rivedere e rileggere tale catalogo, è proprio la visione, già maturata nel 1978, del diverso modo di rappresentare la Natura, osservandone l’attività trasformativa da parte dell’uomo, riferendola tuttavia alla sua dimensione artistica. Una modalità che, così, anticipa ciò che verrà in seguito con la trasformazione della Natura, latamente intesa, in tutela ambientale nel linguaggio della regolazione giuridica repubblicana.

Una prospettiva ben diversa, se si pensa, anticipando quanto si dirà in conclusione, da quella emergente nel nuovo testo dell’art. 41 Cost., che attiene esclusivamente al *danno ambientale* e, di conseguenza, al divieto di qualunque attività economica contro l’ambiente. In altri termini, era ben più avanzata e lungimirante la prospettiva perseguita dalla Biennale del 1978 di quella che si è ora introdotta. Essa, infatti, non solo non pone alcuna innovazione, ma prospetta solamente la protezione dalla azione umana volta a danneggiare la Natura, rinunciando in apparenza a quanto può essere fatto *ex ante* in ottica preventiva piuttosto che repressiva.

Il rapporto tra Uomo e Natura, e in particolare dell’intervento umano sulla Natura, non può, infatti, essere circoscritto a una simile prospettiva, che guarda solo a ipotesi di danno e di responsabilità, peraltro solo all’ipotesi di reazione *ex post*; una volta, cioè, che il danno si è prodotto. Si tratta di un tema, quello della revisione costituzionale in un’ottica del costituzionalismo come difesa dall’irrazionalismo, che dovrebbe essere discusso meglio in pubblico. La finalità di tali revisioni costituzionali travalica infatti la mera logica della *manutenzione costituzionale* per arrivare toccare i temi dell’etica costituzionale; perché, come si diceva, il rapporto tra Natura e diritti in Costituzione nasce dalla volontà di porre delle regole e limiti all’agire umano e non solamente porre limiti al legislatore repubblicano. La Costituzione, in tal senso, stabilisce un ordine politico e civile, un ordine che viene dato, ma che costituisce anche, in qualche modo, un presupposto dell’azione, dell’agire umano. In tale prospettiva, la Natura non può essere vista come un elemento esterno, come l’oggetto dello sfruttamento, non è possibile ignorarla e consi-

derare il diritto Naturale come mera rappresentazione di ciò che è, ma si deve rappresentare la Natura come il presupposto fondamentale del diritto costituzionale; ciò che esiste prima ancora della regolazione costituzionale.

Il discorso ambientale nasce da un vincolo esterno, anche europeo, che ha imposto di affrontare la tematica ambientale e Naturale, che, come è noto, non è stata *presupposta* in Costituzione. L’art. 9 Cost. si riferisce, infatti, al tema centrale, tradizionale nel contesto italiano, dell’elemento culturale e paesaggistico, dove la Natura è considerata nel suo rapporto con l’uomo e nel suo essere abitata dall’uomo. Tradizionalmente tale rapporto veniva inteso, come ricorda Salvatore Settis, seguendo l’idea per cui la Costituzione fissa il paesaggio in modo statico, non modificabile e da preservare^Λ.

L’approccio europeo è concentrato in particolare sulle politiche ambientali. Anche l’attuale PNRR è particolarmente legato a tale modello e allo *European Green New Deal* lanciato poco prima della pandemia, e cioè alla realizzazione di un’economia sostenibile che sia basata principalmente sull’economia circolare.

2.

Tornando al rapporto con la Natura, la dottrina più recente, soprattutto italiana (ci si riferisce in particolare agli ultimi lavori pubblicati sui *Quaderni Costituzionali*), si sta concentrando maggiormente sulla tematica dei doveri ambientali, più che su quella dei diritti soggettivi della Natura^Λ. Si tende cioè ad abbandonare l’idea di attribuire diritti soggettivi alla Natura, proponendo invece di riconoscere un dovere costituzionale ambientale che trovi origine e garanzia nel dovere di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; ovvero di ragionare semplicemente partendo dai doveri ambientali e cioè da “il *valore di esistenza* che la natura ha per l’uomo e per la sua sussistenza”[£].

Analizzando, rapidamente, alcuni approcci tematici rispetto al rapporto tra Natura e diritto, alcuni di essi vengono affrontati nel volume III del 2020, *Natura e Costituzione*, della rivista *Diritto Costituzionale*.

Il primo, che si potrebbe definire oggettivo, muove dall’idea secondo cui la Natura entra direttamente nel testo costituzionale, divenendo oggetto di regolazione. È l’idea alla base delle nuove costituzioni sudamericane, come quella dell’Ecuador, che introducono la *Pacha Mama*, la madre terra, come titolare di diritti. Nella letteratura sulla *Pacha Mama* la Natura *entra* in Costituzione e brilla in tutta la sua forza olistica. Si adotta, cioè, una rappresentazione diametralmente opposta a quella “tipica-

mente occidentale”, dove la Natura è vista come *oggetto* di sfruttamento economico intensivo; si propone, al contrario, l’idea di diritti della Natura, diritti universali, diritti degli indigeni in quanto protettori della Natura così come è sempre stata: diritti “giusNaturalisti”, in buona sostanza, che si pongono in relazione con la Costituzione quale fonte stessa del loro riconoscimento e della loro tutela.

L’analisi sin qui proposta di una accezione olistica dei diritti di Natura in costituzione consente di connettersi a una diversa prospettiva, a ben riflettere non molto diversa, che è quella della connotazione valoriale dell’ambiente, ben espressa dalla copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia ambientale³. Giurisprudenza che, tramite il tema del valore ambientale, ha rimesso ordine anche in quella *selva* intricata che è il sistema delle competenze di cui all’art. 117 Cost⁴. Da ciò deriva, poi, un interrogativo, relativo alla modificabilità di un valore costituzionale così consolidato, che ci riporta alla dottrina dei *principi supremi meta costituzionali* che si ancorano a “principi di giustizia”⁵. Una concezione della Natura in cui l’Uomo è solo una parte del tutto e affida alla Costituzione il compito di preservare entrambi.

Proseguendo, un ulteriore approccio è quello seguito da Michele Carducci, che propone di introdurre la Natura in Costituzione secondo la prospettiva del c.d. bio-costituzionalismo, in base al quale l’ecologia diviene l’oggetto del diritto per trasformarsi in metro di compatibilità ambientale di ogni decisione giuridica. La relazione tra uomo e Natura diviene, allora, il centro assoluto della regolazione e il fatto naturale è oggetto del diritto. In questa prospettiva il cambio di paradigma è evidente perché è “in discussione sia la qualificazione della Natura come semplice insieme di singoli elementi fungibili, sia la definizione della convivenza umana come regolazione prescritta dall’intero contesto planetario”⁶. L’approccio tradizionale del diritto è, dunque, sottoposto a una critica radicale per non essere stato all’altezza della salvaguardia della Natura resa evidente dal progresso scientifico.

In modo analogo, Antonio D’Aloia, sempre in *Natura e Costituzione*, evidenzia la prospettiva di un punto di vista soggettivo della Natura, e cioè la non riducibilità del rapporto con la Natura a una pretesa visione oggettiva, di fatto irrealizzabile.

3.

Da queste diverse prospettive deriva quindi che è necessario stabilire in Natura e nel diritto un rapporto biunivoco, dove la Natura è tanto presupposto quanto prodotto del diritto stesso.

Ciò considerato, si deve tenere lontana l’idea di uno “stato di Natura” che il diritto deve mantenere, e si deve invece perseguire un radicale cambio di paradigma che consideri la Natura come un dato di fatto, ma al contempo come oggetto di regolazione costituzionale.

La Natura deve cioè divenire un limite, o meglio un meta-limite rispetto all’idea stessa di Costituzione.

Adottando questo punto di vista ci si può interrogare sul perché il Parlamento abbia voluto *introdurre* la Natura in Costituzione. Al riguardo la scelta fatta dell’introduzione tramite una revisione costituzionale del rispetto della biodiversità e dell’ecosistema, come determinata dalla riforma dell’art. 9 Cost., approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati in quarta lettura l’8 febbraio 2022, dispone che all’articolo 9 della Costituzione sia aggiunto, infine, il seguente comma per cui “La Repubblica”: “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Prevede, inoltre, che all’art. 41 della Costituzione siano apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo comma, dopo la parola: “danno” sono inserite le seguenti: “alla salute, all’ambiente”; *b)* al terzo comma siano aggiunte, infine, le seguenti parole: “e ambientali”. La prima considerazione da fare è che l’ambiente da *materia non materia* oggetto della regolazione statale, diventa principio fondamentale della Costituzione e intende porsi come garanzia per le future generazioni⁷. La seconda considerazione è, tuttavia, che si tratta di una revisione costituzionale di uno dei principi non modificabili della Costituzione, uno dei *contro limiti* alla revisione costituzionale stessa. La terza considerazione è che si configura un mero recepimento costituzionale di un lungo percorso della giurisprudenza costituzionale, incentrato sulla centralità del concetto di paesaggio di cui all’art. 9 Cost. e del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione⁸.

L’intento parlamentare è chiaro ed è quello di far entrare la Natura in Costituzione, anche se si affidano alla legge statale “i modi e le forme di tutela degli animali” che sono parte essenziale dell’universo naturale.

Tuttavia, ai nostri fini si pone l’ulteriore problema di definire questi termini: cos’è la biodiversità? E, una volta definita la biodiversità, sarà necessario definire anche la biosfera, la litosfera, l’atmosfera e l’idrosfera?

Ancora, l’ecosistema è un concetto talmente ampio che ogni singola realtà, dalla più piccola alla più grande, può rappresentare un ecosistema a sé stante.

In sintesi, nell’ottica proposta del costituzionalismo come

rimedio all'irrazionale sfruttamento della Natura, il tema su cui riflettere a lungo è cosa aggiunga, rispetto all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la semplice introduzione di questi concetti nell'art. 9 Cost.

Se la riforma vuole semplicemente esprimere la centralità ambientale, questa è già scritta nelle sentenze dalla Corte costituzionale, e la proposta esaminata non aggiunge alcunché.

Se, invece, si vuole introdurre un nuovo elemento utile a costruire una nuova identità costituzionale, tanto italiana quanto europea, che riscrive il paradigma del rispetto dei diritti della Natura (e conseguentemente degli esseri umani), si deve guardare a ciò che è stato già fatto per superarlo. E un punto di partenza necessario sono, come si è accennato, le dichiarazioni programmatiche e i programmi ambientali sviluppati a livello europeo, che hanno introdotto gli atti vincolanti posti alla base dell'attuale transizione verso un'economia sostenibile.

Tale evoluzione non può essere una semplice risposta emergenziale, ma deve essere in grado di anticipare i problemi che potranno sorgere in futuro.

Non serve perciò scrivere generici diritti della Natura, ma è necessario garantire soglie progressive di applicazione del valore costituzionale dell'ambiente.

Allo stesso modo, non serve scrivere nuovamente principi, già consolidati, come "chi inquina paga", ma è necessario fissare, come fa appunto la nuova legge europea sul clima, degli obiettivi giuridicamente vincolanti che tutti debbano raggiungere.

In questo modo è possibile trasformare la logica della costruzione dei diritti e della Natura in quella dell'introduzione di limiti e di obiettivi da raggiungere, che è propria del diritto costituzionale.

Se la Costituzione è un limite, se lo è la Natura, e se l'uomo deve raggiungere determinati obiettivi, questo deve essere espresso in Costituzione.

Questa è la logica che sottostà alla recente sentenza della Corte Federale Tedesca, di cui ha scritto anche Roberto Bin su *LaCostituzione.info*, evidenziando come si debba essere sempre più ambiziosi e come i diritti fondamentali, non della Natura ma delle persone che la rispettano, siano la chiave per realizzare tali obiettivi e una revisione costituzionale che innovi rispetto a quanto già esiste e che sia in grado, per il futuro, di porre una garanzia per tutte le generazioni ¶ ↓.

Da questo punto di vista la Costituzione accoglie in sé la Natura, fissando obiettivi di prospettiva, senza i quali il diritto costituzionale diviene un mero elemento di fissazione di ciò che è già stato, senza garantire quella prospettiva futura che, invece, è

il suo scopo primario. La Natura, dunque, entra in Costituzione sotto forma di ambiente, biodiversità ed ecosistema, ma non vi entra tuttavia nella sua interezza.

4.

A livello europeo siamo passati dalle dichiarazioni programmatiche alla prospettiva di un "nuovo ordine giuridico" fondato su atti vincolanti che usano parole chiave, diverse da quelle che abbiamo analizzato prima; ad esempio, la transizione energetica verso una economia sostenibile. In Italia è cambiata la Costituzione per fissare l'evoluzione giurisprudenziale sul concetto di danno ambientale *tout court*; nella legislazione europea si fissano invece gli obiettivi da perseguire per affrontare le emergenze naturali come gli effetti del riscaldamento globale ¶ ▲.

Si può pensare che la Costituzione possa salvare gli umani attribuendo rilevanza giuridica ai diritti della Natura?

La risposta dipende dalla prospettiva che vogliamo assumere. Se la prospettiva è quella di farsi trovare pronti anticipando i problemi che potremmo dover affrontare in futuro, allora è necessario scrivere in Costituzione soglie progressive da raggiungere per valutare il rispetto del valore ambientale ¶ L. Dobbiamo, cioè, fissare obiettivi giuridicamente vincolanti e stabilire così che è l'uomo, e non la Natura, che si autolimita, ponendosi traguardi ambiziosi e riaffermando così i diritti fondamentali dell'Uomo, e tramite questi la centralità della Natura.

In sintesi, è auspicabile una ulteriore revisione costituzionale che dia concretezza al futuro delle persone che vivono in una comunità di destino.

- ✠ M. Dogliani, *La legge. Thomas Mann*, Baldini e Castoldi, Milano 1997, p. 16.
- ∞ M. Dogliani, op. ult. cit., p. 17.
- ⇓ AA.VV., *La Biennale di Venezia. Settore arti visive e architettura. Catalogo generale, Dalla Natura all'arte, dall'arte alla Natura*, Electa, Venezia 1978, p. 11.
- Λ S. Settis, *Architettura e democrazia: Paesaggio, città, diritti civili*, Einaudi, Torino 2017, *passim*.
- ⌋ G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 2, 2021, p. 461 ss.; M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 3, 2021, pp. 285 ss.
- ⌋ Così M. Greco, *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in "Quaderni Costituzionali", 2, 2021, p. 286 e spec. 286-289; A. Riviezzo, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, in "Quaderni Costituzionali", 2, 2021, p. 301.
- ✠ Tra i molti, R. Bifulco, *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela ambientale*, in "Corti supreme e salute", 2, 2019.
- ⌋ A. Riviezzo, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, cit., p. 307.
- ⌋ G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992.
- ✠ M. Carducci, *Natura, cambiamento climatico, democrazia locale*, in "Diritto costituzionale", 3, 2020.
- ✠ M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., p. 305.
- ✠ A. Riviezzo, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, cit., p. 302.
- ✠ R. Bin, *La corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?* in *LaCostituzione.info*, 30 aprile 2021.
- ✠ R. Rota, *Riflessioni sul principio "do no significant harm" per le valutazioni di ecosostenibilità: prolegomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale*, in "Astrid-rassegna", 10, 2021.
- ✠ In una prospettiva analoga cfr. M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., pp. 285 ss., spec. 295.



LICHTUNG UND LICHTMENSCHEN. IL DIRITTO SELVAGGIO TOTALMENTE ALTRO

PIER LUIGI PORTALURI

41 LICHTUNG UND LICHTMENSCHEN
Nulli certa domus, lucis habitamus opacis.
[Virgilio., *Aen*, VI, 673]

1.

Fra i significati che la selva ha per l'uomo scarto subito quelli – diciamo così – negativi. Quelli dell'Inferno. Dove l'oscurità significa ignoto, dunque pericolo. Da cui uscire per salvarsi. Per guarire tornando nella luce, davanti al consolante tremolar della marina.

Non è questo. Penso invece all'accezione positiva. Al luogo a cui l'uomo, il grande sopraffattore nazista di questa Terra, deve restare estraneo. O al più avvicinarsi in suprema levità.

La *sylva* diviene così una categoria dello spirito.

Un altro Dante (*Purg.*, I, 134-136):

oh meraviglia! che qual egli scelse

l'umile pianta, cotal si rinacque

subitamente là ond'è l'avelse

ci dice della redenzione *in-nocente*: ultraterrena, impossibile. Non può né deve morire neppure "l'umile pianta", o deve comunque rinascere: subito; in quello stesso luogo; uguale a se stessa.

Trascuro ovviamente i possibili segni simbolico-esoterici, pur frequentissimi nella *Commedia*†.

Segnalo solo il celebre ascendente vergiliano (*Aen.*, VI, 136-137 e 143-144)

[...] *Latet arbore opaca*

aureus et foliis et lento vimine ramus

[...] *Primo avulso non deficit alter*

aureus, et simili frondescit virga metallo

su cui rinvio ovviamente a Frazer☞.

Poi l'esistenza delicata di Danuta e il suo amore per una strana specie che costruisce ponti, l'uomo (il quale la ucciderà atrocemente, insieme con tutte le altre povere creature della valle)⚡:

Danuta era contenta di essere stata fatta come i cervi e i daini. Le spiaceva un poco per l'erba, i fiori e le foglie che era costretta a mangiare, ma era felice di poter vivere senza spegnere altre vite, come invece è sorte delle linci e dei lupi. Aveva cura di visitare ogni giorno un luogo diverso, in modo che il verde nuovo cancellasse presto i vuoti; nel camminare, evitava di calpestare gli arbusti di salice, di nocciolo e di ontano, e girava al largo degli alberi d'alto fusto per non ferirli. Anche suo padre Brokne s'era sempre condotto così; di sua madre non aveva memoria. [...] Passò un mese, e già le fronde dei faggiolgevano al porporino, e di notte il torrente rivestiva i macigni di un sottile strato di ghiaccio. Ancora una volta Danuta fu svegliata in angoscia dall'odore del fuoco, e subi-

to scosse Brokne per ridestarlo, perché questa volta l'incendio c'era. Nel chiarore della luna si vedevano tutto intorno innumerevoli fili di fumo che salivano verso il cielo, diritti nell'aria ferma e gelida: sì, come le sbarre di una gabbia, ma questa volta dentro erano loro. Lungo tutta la cresta delle montagne, sui due lati della valle, bruciavano fuochi, ed altri fuochi occhieggiavano molto più vicini, fra tronco e tronco. Brokne si levò in piedi brontolando come un tuono: eccoli dunque all'opera, i costruttori di ponti, i piccoli e solerti. Afferrò Danuta per il polso e la trascinò verso la testata della valle dove pareva che i fuochi fossero più radi, ma poco dopo dovettero tornare indietro tossendo e lacrimando, l'aria era intossicata, non si poteva passare. Nel frattempo, la radura si era popolata di animali di tutte le specie, anelanti ed atterriti. L'anello di fuoco e di fumo si faceva sempre più vicino; Danuta e Brokne sedettero a terra ad aspettare.

L'uomo-costruttore-di-ponti si dispone nel suo esserci in modo esattamente contrario alla *Lichtung*. Non s'inoltra in punta di piedi nella *sylva* per cercare al suo interno il *lucus*, dove filamenti esili di Essere-luce-verità accettino di filtrare nella *Verbergung*, nel (gioco del) nascondimento: l'uomo ne aiuta l'apparire *forse* bruciando *qualche* albero, *forse* diradando *qualche* ramo. No, incendia indiscriminatamente.

Heidegger. Già il primo Heidegger. Quello che nel 1933 rifiuta la cattedra di Berlino. E decide invece di restare nella Foresta nera, nella sua *Hütte* di Todtnauberg^Λ:

Quanto a me, non mi accade proprio mai di mettermi a contemplare il paesaggio. Avverto i suoi cambiamenti, che si succedono da un'ora all'altra, giorno e notte, nel grande aprirsi e declinare delle stagioni. La gravità dei monti e il rigore delle loro antichissime rocce, la crescita pensosa degli abeti (*das bedächtige Wachsen der Tannen*), il fasto luminoso e schietto dei prati fioriti, il mormorio del ruscello di montagna nella grande notte d'autunno, l'austera semplicità delle terre coperte di neve profonda – tutto ciò si spinge e s'insinua con forza e risuona nell'esistenza quotidiana lassù, ritmandola interamente. [...] Quando, in una profonda notte invernale, si scatena, con i suoi colpi, una tempesta di neve attorno alla baita, e copre e seppellisce ogni cosa, *allora* è l'alto momento della filosofia (*dann ist die hohe Zeit der Philosophie*). [...] Il mondo della città corre il pericolo di cadere preda di una nociva *eresia*. Un'invasione *molto* chiasmata e *molto* indiscreta e *molto* estetizzante sembra spesso preoccuparsi del mondo dei contadini e del loro modo di abitare. Ma, *con tali modi*, si nega ciò che *adesso bisogna necessariamen-*

te fare: mantenere le *distanze* (*Abstand halten*) dall'esistenza contadina, lasciarla *più* che mai alla propria decorosa legge. *Via le mani* – affinché non sia trascinata fuori di sé [...]. Ciò di cui [il contadino: n.d.r.] ha bisogno, ciò che vuole è soltanto questo: che si usi *quel po' di tatto* (*der scheue Takt*) nei riguardi della propria esistenza e della singolarità che caratterizza il proprio modo di abitare.

Heidegger – dice Fédier – “espone qui un *ethos* della limitazione”^Λ: non so quanto volontaria, o quanto ontologica. Ma è già *Lichtung*. È già “selvaggia chiarezza”[£]. Arrivare alla radura del bosco dove l'Essere si svela e ri-vela esprime e richiede appunto un'etica profonda della *rinuncia*, in contrapposizione al suo opposto, alla metafisica occidentale, “ossia al violento dominio dell'io sul mondo”[✱].

2.

Le prime parole che titolano questo mio breve scritto esprimono quindi un ossimoro.

Lichtung vuol esser – lo ripeto ancora – il disporsi gentile e *umbratile* sulla Terra. Privo di ὄβρις, Erratico e malcerto, anzi^Λ. Aperto a ciò che un tempo avremmo detto *das Heilige*, il “sacro”, oppure *das Ganz Andere*, “il totalmente altro”^Λ.

Cacciari vi accosta – ma criticamente – il *claro* di Maria Zambrano[✱]^Λ: dove “la luce è *opaca*; l'accento non cade sulla luminosità, *claritas*, ma sulla *debolezza* della luce [...] una luce pallida e irraggiante”^{✱✱}.

E i *Lichtmenschen*, all'opposto. Dove *Licht* questa volta, sì, è luce. Gelida e implacabilmente scialitica. È l'umanità – un nuovo interminato *Volk*[✱]^Ω – insieme *estrattiva*[✱]^Δ e *distruttiva* nel suo *nazismo omniprensivo*; sfolgorante di tecnica nel potere – appunto – della luce conoscente e trasformante.

Le conseguenze di questa visione sono la separazione totale fra uomo e natura, e la connotazione della nostra era come *plasmata* – o *sconvolta* – dall'intervento umano, lanciato follemente verso la sesta estinzione di massa[✱]^Λ. Sesta in assoluto, sì; la prima, però, non dovuta a cause naturali, poiché interamente provocata dall'uomo: viviamo nell'Antropocene, dove ogni parametro d'azione discende dalla specie umana, che esercita – egemone sulle altre – un dominio pieno e incontrollato.

Fra queste due possibilità, la scelta cui è chiamato il sorteggiato – il “gettato a vivere”[✱]^Λ – non prevede un *tertium*: camminare lievi; o invece calzare occupativamente scarponi a carrarmato[✱][£].

La prima scelta sta, forse[✱][✱], nella *Gelassenheit*: una concezione “non soggettivistica del Sé”, “non dualistica del rapporto fra

individuo e mondo esterno” $\text{†} \text{‡}$, seguendo la quale “l’uomo non prende più se stesso come misura, ma si orienta secondo il Tao e così *lascia essere* la natura” $\text{†} \text{‡}$. Anzi, sa addirittura contemplarla *scomparendo* di fronte a essa: Toscani $\text{‡} \text{¶}$ paragona perciò il pensiero di Heidegger nella *Denkhütte* al disporsi d’animo di Li-Po, il poeta taoista dell’VIII secolo: “Ci sediamo insieme, la montagna e io, finché solo la montagna rimane”.

Ma il mistero è scomparso (“*all mystery is gone*”) $\text{‡} \text{†}$, gli dei sono fuggiti e nessun altro loro collega s’è nel frattempo degnato d’affacciarsi quaggiù per salvarci. Il mondo è pieno di disincanto $\text{‡} \text{‡}$.

Il *Lichtmensch* prevale ovunque. E del Totalmente Altro resta appena una vaga nostalgia $\text{‡} \text{‡}$. Il senso alto della meta, del “verso-dove” (*Das Wohin*), è smarrito in una indistinta, permanente lontananza. Che è anche vicinanza, poiché l’uomo a volte trattiene a sé il pensiero del lontano e si volge a esso: “la vicinanza rimemorante del lontano è ciò che la nostra lingua chiama ‘*Sehnsucht*’” $\text{‡} \text{‡}$.

Il τόπος della selva – oramai secolarizzata, smaterializzata – può dirci però ancora qualcosa.

Il *lucus* potrebbe esprimere oggi il senso *generale* del dialogo con l’altamente significativo, come una mistica laica $\text{‡} \text{‡}$.

E la stessa *alterità* non indica più la lontananza dolorosa dell’irraggiungibile, ma si rovescia nel suo contrario, pur rimanendo perfettamente tale, cioè *altra*.

Altro diviene ciò che già sempre $\text{‡} \text{‡}$ comprende l’uomo e nello stesso tempo gli si sottrae: il Tutto Vivente, o – se vogliamo utilizzare Teilhard de Chardin – la Noosfera.

3.

È proprio qui il punto di contatto con l’esperienza del *giuridico*, la chiamata del giurista all’impegno regolativo. Che in Italia si è aperta e subito malamente chiusa.

La piccola riforma costituzionale pseudo-animalista e finito-ambientalista peserà per i decenni a venire. Inutile, se non proprio insidiosa.

L’art. 9 è uno dei “dodici apostoli” laici, i quali dicono i principi fondamentali della Repubblica. Norme che disegnano il viso civile del nostro Paese e degli italiani.

Sono quindi super-norme costituzionali: quasi di rango superiore a tutte le altre, pur se contenute nello stesso testo $\text{‡} \text{†}$.

Siamo dinanzi ai pilastri del sistema. Per cui – regola non scritta, ma di buon senso – non si dovrebbero toccare. A mia memoria non è mai successo, infatti. Almeno sino a oggi. Adesso

il tabù è stato infranto. E quando si fa un buco nella diga, il rischio è che non ci si fermi.

Vediamo nel merito il contenuto della riforma. L’art. 9 riceve un comma ulteriore: “[la Repubblica] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Ma l’ambiente ha già ricevuto da tempo piena tutela nel nostro ordinamento, ottenuta – come tutti sanno – attraverso l’interpretazione evolutiva di quella norma.

V’è chi ritiene però che questa sia una riforma di “bilancio” non priva di utilità: servirebbe per consolidare traguardi di civiltà giuridica già conseguiti in via interpretativa e per evitare regressioni pericolose $\text{‡} \text{‡}$.

Poi nella revisione costituzionale c’è la tutela degli “animali” $\text{‡} \text{‡}$. L’obiettivo era quello di abbandonare finalmente la considerazione delle creature non umane alla stregua di semplici cose, per elevarle doverosamente alla stregua di esseri senzienti, e quindi soggetti titolari di diritti.

Missione fallita, purtroppo. La scelta mi appare di corto respiro. Dire che la tutela delle creature non umane è rimessa alle leggi dello Stato significa affermare un’ovvietà, dunque il nulla. La necessità di riconoscere soggettività a questi nostri fratelli, di proteggere la loro dignità, è stata trascurata dal Parlamento.

Queste vacuità – si legge nel nuovo art. 9 – sono previste “anche nell’interesse delle future generazioni”. Forse sarebbe stato il caso di superare una volta per tutte quella visione antropocentrica per cui l’uomo sarebbe la misura e il fine di tutte le politiche pubbliche. A meno che per generazioni a venire si intenda tutto il Creato vivente – umano e non – che verrà. Ma ne dubito. Sarebbe stato troppo di frontiera, per un ceto politico come l’attuale.

Si doveva avere, a mio avviso, il coraggio di mirare alto $\text{‡} \text{¶}$; di avere lo sguardo più sensibile verso l’Aperto: di essere *Lichtungsjuristen*.

Il tema vero – come ho detto – è quello dell’Antropocene; di un pianeta che si avvia serenamente verso la sesta estinzione di massa. Avevamo tante strade innanzi a noi, alcune già battute da popoli più intraprendenti. Considerare la Terra un solo organismo vivente, che si mantiene sull’equilibrio di tutti i parametri vitali. Immergersi nella splendida visione escatologica della Lettera ai Romani di Paolo $\text{‡} \text{†}$, per contemplare messianicamente l’ἀποκαταδοκία τῆς κτίσεως; l’attesa a capo eretto, come quando si aspetta – scrutando l’orizzonte – qualcuno che si ama.

Dovevamo guardare alla Creazione nella sua interezza, e sforzarci di abbracciarla *iuridico more*. Lasciando l’uomo al suo

posto, se proprio necessario: ma facendolo delicatamente china-re nel cuore di Gaia.

Bastava aver presente l'interpretazione di Zarathustra che nel 1953 ci dà Heidegger $\Downarrow \text{R}$. Dove il "convalescente" (*der Genesende*) è l'uomo che soffre per il desiderio di tornare a casa, cioè incontro al suo destino, verso se stesso, ond'egli sia ciò che è. Tendendo all'autosuperamento, o al progredire per le vie d'un civilissimo e impossibile *Übermensch*, finalmente pacificato nel rapporto con la Terra. Meritevole, per la sua mitezza, di ereditarla $\Downarrow \Downarrow$.

La Costituzione, almeno nei suoi tratti fondamentali, deve avere il coraggio dell'Utopia: come diceva un mio perduto amico, "discorso giuridico e discorso utopico possono essere [...] accostati in quanto entrambi prefigurano assetti sociali non attuali" $\Downarrow \text{A}$.

Slancio vitale, dunque; e occhi sempre rivolti al futuro.

Nel 1948 credo fosse così.

Ma oggi quel sogno si è come rattappito $\Downarrow \text{L}$. Un gabbiano ipotetico senza più neanche l'intenzione del volo.



Per tutti, R. Guénon, *L'esoterismo di Dante*, Adelphi, Milano 2001.



J.G. Frazer, *Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione*, Boringhieri, Torino 1973, pp. 1080 ss. Cfr. anche M. Maslanka-Soro, *L'oltretomba virgiliana e dantesco a confronto: qualche osservazione sul dialogo intertestuale nel Purgatorio*, in "Romanica Cracoviensia", 2015, pp. 288 ss.: "Il ramoscello può essere interpretato come prefigurazione del giunco, 'l'umile pianta' (*Purg.* I, 135) con cui Dante pellegrino viene cinto da Virgilio (su ordine di Catone) all'inizio del suo percorso purgatoriale e che rinasce subito dopo esser stato staccato, proprio come accade con il *ramus aureus* (*Aen.* VI, 143). Il giunco, come il ramoscello nel caso di Enea, deve aiutare Dante a superare le difficoltà nel viaggio verso la beatitudine".



P. Levi, *I costruttori di ponti*, in Id., *Ranocchi sulla luna e altri racconti*, Einaudi, Torino 2016, pp. 94 ss. I due passi che ho riportato nel testo sono a p. 94 e a p. 99: l'inizio e la fine del racconto. Il ponte malefico, che serve all'uomo per conquiste distruttive della natura, in un'altra storia di Levi sembra invece essere un simbolo positivo (ma soccomberà dinanzi a un quasi impercettibile cambio del vento): "[...] e io ho sempre pensato che i ponti è il più bel lavoro che sia: perché si è sicuri che non ne viene del male a nessuno, anzi del bene, perché sui ponti passano le strade e senza le strade saremmo ancora come i selvaggi; insomma perché i ponti sono come l'incontrario delle frontiere e le frontiere è dove nascono le guerre" (P. Levi, *Il ponte*, in Id., *La chiave a stella*, Einaudi, Torino 1979, p. 107).



M. Heidegger, *Perché restiamo in provincia*, in *Scritti politici (1933-1966)*, Piemme, Casale Monferrato 1998, pp. 179 ss., *passim*. Mi sono quasi completamente avvalso della traduzione dal tedesco di Gino Zaccaria, anche curatore dell'edizione italiana di quella raccolta, che si deve al compianto François Fédier. Per il testo originale, v. M. Heidegger, *Schöpferische Landschaft: warum bleiben wir in der Provinz*, cfr. ora il vol. XIII della *Gesamtausgabe (Aus der Erfahrung des Denkens - 1910-1976)*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2002, pp. 9 ss.



F. Fédier, *op. cit.*, p. 346.



F. Volpi, *La selvaggia chiarezza. Scritti su Heidegger*, Adelphi, Milano 2011.



R. Bodei, *Lo zen oltre la metafisica* (recensione a F. Toscani, *Luoghi del pensiero. Heidegger a Todtnauberg*, Odissea, Milano 2011), in *Il Domenicale del Sole-24 Ore*, 19 giugno 2011.



A. Morganti, *Radure. L'opera operante di Keith Jarrett*, leggibile all'indirizzo www.filosofia.it/archivio/images/download/argomenti/Radure_Jarrett_Morganti.pdf, scorge giustamente *Lichtung* nel libero errare pianistico di Keith Jarrett (il Köln Concert ne è esempio perfetto, secondo me): "uno spazio sonoro dove la luce compare in forma di tremolio, respiro, chiarezza palpitante, e dove il suono dello Steinway perde di continuità, diviene tremolio compositivo esso stesso, quasi il tentativo di ritrovare un filo amplificando la funzione

nabdomantica dell'ascolto piuttosto che la performance vigorosamente produttiva" [corsivo originale].



R. Otto, *Il sacro. L'irrazionale nell'idea del divino e il suo rapporto al razionale*, ora in *Opere*, a cura di S. Bancalari, Fabrizio Serra editore, Pisa - Roma 2010, pp. 201 ss., spec. p. 215: "Ciò che è misterioso da un punto di vista religioso è, per esprimerlo nel modo forse più adeguato, il 'totalmente altro', ciò che cade assolutamente fuori dalla sfera dell'usuale, del comprensibile, del familiare e perciò del 'rassicurante', che anzi si pone in contrapposizione a tutto ciò e per questo riempie l'animo di sbalordimento" ("*Das religiös Mysteiose ist, um es vielleicht am treffendsten auszudrücken, das 'Ganz andere'; das aus der Sphäre des Gewohnten, Verstandenen und Vertrauten und darum Heimlichen schlechterdings Herausfallende und zu ihm in Gegensatz sich Setzende, das darum das Gemüt mit starrem Staunen Erfüllende*" - Id., *Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen*, 4ª Auflage, Trewendt und Granier, Breslau 1920, p. 29).



M. Zambrano, *Chiari del bosco*, Feltrinelli, Milano 1991. Ascoltiamone l'inizio, bellissimo nel suo esser così evocativo del passo umano leggero e non interrogante (p. II; ho aggiunto i corsivi): "il chiaro del bosco è un centro nel quale non sempre è possibile entrare; lo si osserva dal limite ("desde la linde se le mira") e la comparsa di alcune impronte di animali non aiuta a fare il passo. È un altro regno che un'anima abita e custodisce («Es otro reino que un alma habita y guarda»). Qualche uccello richiama l'attenzione, invitando ad avanzare fin dove indica la sua voce. E le si dà ascolto. Poi non si incontra nulla, nulla che non sia un luogo intatto ("luego no se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto") che sembra essersi aperto solo in quell'istante e che mai più si darà così. Non bisogna cercarlo. Non bisogna cercare. È la lezione immediata dei chiari del bosco: non bisogna andare a cercarli, e nemmeno a cercare nulla da loro" ("No hay que buscarlo. No hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque: no hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos").



M. Cacciari, "*Lichtung*": intorno a Heidegger e Maria Zambrano, in *Le parole dell'Essere. Per Emanuele Severino*, a cura di A. Petterlini, G. Brianese, G. Goggi, Mondadori, Milano 2005, pp. 123 ss., spec. p. 124.



Così G.L. Mosse, *Le origini culturali del Terzo Reich*, Il Saggiatore, Milano 2015, p. 9 s., a proposito di *Volk*: "è questo uno di quegli sconcertanti vocaboli tedeschi, le cui connotazioni trascendono l'accezione specifica. *Volk* è una parola assai più pregnante che non 'popolo' dal momento che, per i pensatori tedeschi, fin dall'inizio del romanticismo germanico, sullo scorcio del XVIII secolo, *Volk* denotava un insieme di individui legati da una 'essenza' trascendente, volta a volta definita 'naturale', o 'cosmo' o 'mito', ma in ogni caso tutt'uno con la più segreta natura dell'uomo e che costituiva la fonte della sua creatività, dei suoi sentimenti più profondi, della sua individualità, della sua comunione con gli altri membri del *Volk*. Elemento essenziale era il legame dell'animo umano con il suo ambiente naturale, con l'essenza della natura. Le verità

veramente fondamentali erano ritenute reperibili al di là delle apparenze. Un esempio – esempio che a conti fatti ha un'importanza cruciale nello sviluppo dell'ideologia nazional-patriottica – servirà a chiarire meglio che cosa questo legame significasse. Secondo molti teorici nazional-patriottici, la natura dell'animo di un *Volke* è determinata dal paesaggio nativo. Così gli ebrei, da gente del deserto quali sono, andrebbero considerati gente superficiale, arida, 'secca', incapace di profondità e affatto mancante di creatività. A causa della nudità del paesaggio desertico, gli ebrei sarebbero un popolo spiritualmente arido, e quindi in netta antitesi con i tedeschi i quali, figli delle cupe foreste ammantate di nebbie, sarebbero profondi, misteriosi, reconditi. Proprio perché di continuo avvolti nelle tenebre, i tedeschi aspirerebbero al sole e sarebbero veri *Lichtmenschen* (uomini della luce): insomma, *lucus a non lucendo*.

✠✠ Per il concetto di estrazione cfr. F. Capra, U. Mattei, *Ecologia del Diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca, Sansepolcro 2017; e ancora U. Mattei, *Proprietà (nuove forme di)*, in "Enciclopedia del diritto", "Annali", V, Milano 2012, pp. 1117 ss.

✠✠ E. Kolbert, *La sesta estinzione. Una storia immaturale*, Neri Pozza, Vicenza 2015. Sesta poiché segue le altre cinque – *the Big Five* – non dovute all'azione dell'*Homo sapiens*.

✠✠ Ecco la *Geworfenheit*: "«essere-gettato», 'gettatezza'. È la condizione che connota l'esserci nella sua fatricità, e nella quale egli è all'oscuro circa la sua provenienza e la sua destinazione". *Guida a Heidegger. Ermeneutica, fenomenologia, esistenzialismo, ontologia, teologia, estetica, etica, tecnica, nichilismo*, a cura di F. Volpi, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 315.

✠✠ "Boots on the land", con un gergo d'ispirazione significativamente militare.

✠✠ Per Cacciari anche la *Gelassenheit* è comunque lo stare del "filo-sofo", conoscitivo, nell'Essere, sempre interrogando: "sì, certo, la *Lichtung* heideggeriana non va affatto tradotta con *claritas*; ma tuttavia 'insiste' nel presentarsi come il sentiero (ben conoscibile) che al 'chiaro' conduce" (M. Cacciari, "Lichtung", cit., p. 127); mentre Maria Zambrano al "filo-sofo" contrappone il *bienventurado*: "Egli è colui che non cerca risposta attraverso l'interrogazione, ma che si rimette, che si rilascia all'ascolto della risposta che l'essere già è. Risposta opaca, nell'ombra, che sta nel profondo oscuro dell'abisso del nostro originario esser-gettati" (p. 128). "*Gelassenheit* e forma dell'interrogazione sono inconciliabili. Il *bienventurado*, invece, è abbandono nudo alla nuda vita [...]" (*ibid.*).

✠✠ *Guida a Heidegger*, a cura di F. Volpi, cit., p. 294.

✠✠ F. Volpi (*op. ult. cit.*, *ibid.*) richiama una riflessione di Ludwig Landgrebe.

✠✠ F. Toscani, *Luoghi del pensiero* cit., p. 13.

✠✠ E. Cassirer, *The Myth of the State*, Yale University Press, New Haven 1946, p. 173: "In the history of our problem this fact marks a great and

decisive step. For if we adopt this view, if we reduce the legal and social order to free individual acts, to a voluntary contractual submission of the governed, all mystery is gone".

✠✠ *L'Entzauberung der Welt* teorizzata da M. Weber, *Wissenschaft als Beruf*, Duncker & Humblot, München und Leipzig 1919, pp. 71 ss., spec. p. 87: „Nicht mehr, wie der Wilde, für den es solche Mächte gab, muss man zu magischen Mitteln greifen, um die Geister zu beherrschen oder zu erhitzen. Sondern technische Mittel und Berechnung leisten das. Dies vor allem bedeutet die Intellektualisierung als solche" ("Non serve più utilizzare mezzi magici per dominare gli spiriti o per ingraziarsi, come fa il selvaggio, per il quale esistono poteri siffatti. Lo fanno i mezzi tecnici e il calcolo razionale. Sopra tutto questo significa l'intellettualizzazione in quanto tale").

✠✠ M. Horkheimer, *Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen*, Furche, Hamburg 1970 (trad. it., Id., *La nostalgia del totalmente Altro*, Queriniana, Brescia 1972).

✠✠ M. Heidegger, *Wer ist Nietzsche Zarathustra?*, ora in *Gesamtausgabe*, vol. 7 (*Vorträge und Aufsätze*), Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 2000, pp. 99 ss.: „Für den Hinübergehenden [...] bleibt das Wohin stets in einer Ferne. Das Ferne bleibt. Insofern es bleibt, bleibt es in einer Nähe, in jeder nämlich, die das Ferne als das Ferne bewahrt, indem es an das Ferne und zu ihm hin denkt. Die andenkende Nähe zum Fernen ist das, was unsere Sprache die Sehnsucht nennt? (p. 107). Mi avvalgo della traduzione di Gianni Vattimo, che ha curato l'edizione italiana (Id., *Chi è lo Zarathustra di Nietzsche?*, in *Saggi e discorsi*, Mursia, Milano 1991, pp. 66 ss.): "Per colui che passa, [...] il 'verso-dove' rimane sempre in una lontananza. La lontananza rimane. In quanto rimane, essa rimane in una vicinanza, cioè in quella vicinanza che custodisce il lontano come lontano, perché pensa al lontano e si volge verso di esso. La vicinanza rimemorante del lontano è ciò che la nostra lingua chiama *Sehnsucht*, nostalgia" (p. 70).

✠✠ L. Lombardi Vallauri, *Meditare in Occidente. Corso di mistica laica*, Le Lettere, Firenze 2015.

✠✠ *Lo schon immer* di Konrad Weiß: „Vollbringe, was du mußt, es ist schon / Immer vollbracht und du tust nur Antwort" ("Adempi a quel che devi, è già / sempre compiuto e tu puoi solo risponderne").

✠✠ Merusi ha ben chiarito il significato profondo di quella collocazione assai provvida, secondo la nota e discussa ipotesi bachofiana circa la possibilità di *Verfassungswidrige Verfassungsnormen*: l'incorporazione materiale dei valori supremi di un popolo nella Costituzione comporta che ogni trasgressione delle norme che quei valori recepiscono – anche se generata da una norma di pari rango formale – viola il contenuto fondamentale della Costituzione stessa (F. Merusi, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in "Diritto amministrativo", 2007, pp. 8 ss.).

✠✠ M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e*

41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune, in "Quaderni costituzionali", 2021, pp. 297 ss., distingue "due diverse *rationes* (o finalità) che possono sempre potenzialmente caratterizzare un intervento di revisione costituzionale e che, in un caso come quello di specie, si rivelano entrambe astrattamente possibili e non necessariamente alternative l'una all'altra: da un lato, quella delle c.d. 'revisioni bilancio', realizzate per dare veste e sanzione formale a trasformazioni del tessuto costituzionale già intervenute e che siano state determinate da fonti normative sub-costituzionali o da fatti costituzionali sostanzialmente derogatori o integrativi, frutto della naturale evoluzione dell'ordinamento e ormai invalsi e non contrastati; dall'altro, quella delle c.d. 'revisioni programma', effettuate allo scopo di fondare un superamento o comunque un'evoluzione in chiave prospettica dell'attuale disciplina che si ritenga non più adeguata o della quale si intendano colmare eventuali lacune. Evidenti le 'utilità', ovviamente diverse, che scaturiscono da ciascuno dei due tipi di revisione: se quella del secondo tipo è facilmente identificabile nello stesso carattere – per definizione innovativo – dei contenuti normativi introdotti, dichiaratamente proiettati nel futuro, anche quella del primo tipo è in grado di assumere un rilievo tutt'altro che trascurabile, se solo si considera che essa, tramite il consolidamento formale di approdi già maturati in via interpretativa, conferisce a questi ultimi la "certezza" di un riferimento testuale idoneo a costituire per l'interprete, al tempo stesso, limite contro eventuali 'arretramenti' e fonte di possibili nuovi sviluppi evolutivi" (p. 298).

✠✠ Sarebbe sempre da evitare la parola 'animale'; splendida un tempo nel suo lieve etimo disincarnato, oggi greve: "O animal grazioso e benigno", Paolo chiama l'amata Francesca nel celeberrimo *Capitulum V* dell'Inferno (cfr. la bella, ancorché già discussa, edizione critica della *Comedia* – condotta col criterio dello stemma lachmanniano – per cura di F. Sanguineti, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2001).

✠✠ M. Alberton, *Ambiente, biodiversità e ecosistema entrano a far parte dei principi fondamentali della Costituzione: quali sono le implicazioni per l'ordinamento italiano?*, in *LaCostituzione.info*, 10 febbraio 2022, parla giustamente di una riforma "senza particolare ambizione rispetto alle esperienze di nuovo costituzionalismo maturate in altri paesi (si pensi all'Ecuador e alla Bolivia, in cui la natura diventa soggetto giuridico e come tale titolare essa stessa di diritti)".

✠✠ Paolo, *Lettera ai Romani*, 8, 19-22: "ἡ γὰρ ἀποκαταδωκία τῆς κτίσεως τῆν ἀποκάλυψιν τῶν υἰῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται· τῆ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἐκούσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ' ἐπιδοί ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ὑπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. οἶδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστανέαται καὶ συνοδίνει ἄχρι τοῦ νῦν" ("Lardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà

liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre fino a oggi le doglie del parto"). Di profondità abissale è il commento alla lettera paolina di G. Agamben, *Il tempo che resta*, Bollati Boringhieri, Torino 2000.

✠✠ M. Heidegger, *Wer ist Nietzsches Zarathustra?*. Anche qui utilizzo la traduzione di Gianni Vattimo: "Verso la fine della terza parte di *Così parlò Zarathustra* c'è un pezzo intitolato 'Il convalescente' (*Der Genesende*). Il convalescente è Zarathustra. Ma che cosa significa, qui, convalescente? Il verbo *genesen* (guarire, ricuperare la salute), è lo stesso che il verbo greco *véουαι*, *vóστος*. Questo verbo significa 'tornare a casa'; la nostalgia è la pena della lontananza, il dolore di chi è via da casa. 'Il convalescente' è colui che si raccoglie per tornare a casa, cioè per dirigersi alla dimora del suo destino (*Bestimmung*). Il convalescente è in cammino verso se stesso, così che può dire di sé che egli sia". (p. 67) [...] "Perciò, all'inizio del suo cammino, si incontra un'altra parola: 'Io vi insegno il superuomo'. Nella parola 'superuomo' dobbiamo anzitutto allontanare tutte le risonanze false e svianti che l'accompagnano nella mentalità comune. Con il termine 'superuomo' Nietzsche non indica per nulla un esemplare particolarmente perfetto dell'uomo attuale. Né intende una specie di uomini che metta da parte ciò che è umano ed eriga a legge il puro arbitrio e a regola una sorta di furia titanica. Il superuomo è invece, prendendo il termine esattamente alla lettera, quell'uomo che va oltre l'uomo così com'è stato e com'è, soltanto per portare finalmente l'uomo attuale in quella sua essenza che ancora gli manca e stabilirlo in essa" (p. 69). "Ma donde viene il grido che fa appello al superuomo? Perché l'uomo così com'è e com'è stato non è più sufficiente? Perché Nietzsche riconosce il momento storico in cui l'uomo si accinge ad accedere al dominio della terra nella sua totalità. Nietzsche è il primo pensatore che, nella prospettiva della storia universale quale si configura per la prima volta, pone la domanda decisiva e la pensa sino in fondo in tutta la sua portata metafisica. La domanda suona: l'uomo in quanto tale, nel suo essere quale si è determinato fino ad oggi, è preparato ad assumere il dominio della terra? Se non lo è, quali mutamenti deve subire, in modo che possa 'assoggettare' la terra e così adempiere la parola di un antico Testamento: Non occorrerà che l'uomo attuale sia portato *oltre* se stesso, perché possa adeguarsi a questo compito?" (p. 69).

✠✠ Come nella terza Beatitudine: "μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν".

✠✠ A. Romano Tassone, *Su diritto ed utopia: le «utopie imperfette» del giurista*, in AA.VV., *I poteri e i diritti. Incontri sulla frontiera*, ESI, Napoli 2011, pp. 19 ss., spec. p. 21.

✠✠ È il monologo bellissimo e disperato di Sandro Luporini portato in scena da Giorgio Gaber, *Qualcuno era comunista*.

THE CALL OF THE WILD. DALLA PROTEZIONE DELLA WILDERNESS AL REWILDING

PAOLO CARTA

Nel 1912, un fervido ammiratore di Jack London, Edgar Rice Burroughs pubblicava il primo *Tarzan of the Apes*, cui fecero seguito altri 23 volumi e, a partire dal 1917, numerosi film e serie tv. Il mito della fine della frontiera americana, prodotto dal controverso rapporto Porter sul censimento del 1890, aveva indirizzato la penna di London alla ricerca delle ultime terre selvagge, che non solo simbolicamente, andavano riscoperte e protette[†]. La costituzione della Wilderness Society nel 1935 e l'approvazione del Wilderness Act nel 1964 rispondevano a questa urgenza. Come ricordò Howard Zanhiser, uno dei principali estensori della legge, ad animare tutti i membri della Wilderness Society vi era la convinzione per cui “noi esseri umani dovremmo essere i guardiani e non i giardinieri della wilderness”[‡].

L'aspirazione di Burroughs, tuttavia, si spingeva ben oltre. Per lui non si trattava tanto di preservare la natura selvaggia, sulla base di motivi vagamente ecologici o ricreativi, quanto piuttosto di costringere il lettore a comparare continuamente la *wilderness*, il suo ordinamento e le sue leggi rispettose di originari equilibri naturali con la dimensione tutta civilizzata, urbana, moderna e corruttrice. L'improcrastinabile necessità di rinselvaticizzare quest'ultima, per alterarne il corso, era il tema su cui Burroughs puntava, sperando di trovare il consenso dei lettori. Come l'antropologia che in quegli stessi anni si proponeva quale scienza del presente e soprattutto del futuro, anche le pagine di Burroughs esibivano quella precisa ambizione. Interpretato come libro di evasione, come una forma di *escapism*, soprattutto dai critici che tentavano di comprenderne la perdurante fortuna negli anni sessanta del secolo scorso, *Tarzan* era in realtà tutt'altro, almeno originariamente. I romanzi di Burroughs suggerivano, infatti, di ricreare il mondo moderno e non certo di fuggire da quest'ultimo. Così, del resto, furono presentati e recensiti, all'indomani delle loro prime stampe[‡].

Questo processo, che partendo dalla protezione della *wilderness* è giunto fino alla più recente ambizione del *rewilding*, esemplificato dal percorso London-Burroughs, negli ultimi due secoli ha contraddistinto l'evoluzione del nostro modo di ripensare alla relazione uomo-natura selvaggia. Il passaggio dall'ecologia alla *deep ecology* ha letteralmente sconvolto l'intero impianto teorico tradizionale tanto politico quanto giuridico.

Sarebbe fuorviante, infatti, osservare in questi sviluppi più recenti la realizzazione di aspirazioni che da De Vitoria a Montaigne, fino a Rousseau, hanno ricercato epifanie di purezza e autenticità nella prefigurazione di una rinnovata dimensione selvaggia. Nella loro prospettiva antropocentrica, che diede vita al mito tutto moderno del *selvaggio*, i diritti restavano pur sempre

eminentemente umani, riconducibili a una relazione verticale tra umano e non umano, sentita come parte del disegno inscritto nella natura delle cose. Nessuno di loro si sarebbe mai posto il problema di comprendere in che modo pensa una foresta^Λ. Questa tradizione, che lasciava poco spazio alla tutela dell'ambiente, ha considerato la natura come un patrimonio comune, messo a disposizione dell'uomo per assecondare le sue esigenze. L'acquisizione di un'attitudine alla protezione della natura selvaggia, della *wilderness*, è frutto di un radicale mutamento di prospettiva, che considera la natura un soggetto attivo di diritti, e non più solo passivo. Oggi non solo parliamo di diritti degli animali, secondo una linea di pensiero che da Jeremy Bentham si è spinta fino alle teorie di Derrida, Donaldson e Kymlica o Nussbaum, ma più radicalmente di diritti e di teorie politiche democratiche e cosmopolite dei senzienti, come, tra i tanti, ci ricorda Alasdair Cochrane^Λ.

Queste idee, naturalmente, implicano un corollario di questioni legate alla necessità di ridefinire i concetti di rappresentanza e sovranità, che tradizionalmente sono stati elaborati in chiave antropocentrica. Gli effetti sul diritto e sulla politica sono dirompenti. Si pensi alla richiesta dell'*habeas corpus* avviata nel settembre 2019 per l'elefantessa Happy, detenuta in condizioni disagiate nello zoo del Bronx a New York[⋮], o al caso dei lupi dell'Isle Royale nel Michigan. Qui nell'inverno del 1948, approfittando del lago ghiacciato, due lupi avevano raggiunto l'isola, situata nella zona dei grandi laghi, raggiungendo un branco di alci, che già abitavano quel contesto, nel quale si erano recate a nuoto, fin dai primi anni del secolo[✱]. Com'è intuibile, si tratta di un *case study* particolarmente interessante per comprendere il legame tra sovranità e *wilderness*, data l'assenza di una presenza umana nell'isola. I due esempi rivelano chiaramente come, nel passaggio dalla protezione della natura selvaggia ai più radicali principi di *rewilding*, siano in gioco questioni che vanno ben oltre la dimensione ambientale ed ecologica.

Quando parliamo di protezione della *wilderness*, attraverso il diritto, facciamo riferimento a quelle aree relativamente ampie, interamente o relativamente libere da artefatti umani, nelle quali le forze naturali e i loro processi sono predominanti[⋈]. La loro tutela è diventata negli ultimi due secoli un obiettivo primario. Sul tema dell'ecologia e della sostenibilità si conducono ormai molte dimostrazioni di potere politico, che definiscono i caratteri di una leadership, determinandone il successo o il fallimento. Si pensi ad esempio a quanto accaduto nel settembre 2020, quando Donald Trump, poco prima della fine del suo mandato, usando uno slogan che nella tradizione folk americana aveva tutt'altro significato, *This land is your land*, aveva messo a punto un piano per aprire cir-

ca nove milioni di acri di terra incontaminata al disboscamento e alla costruzione di strade e infrastrutture, nella foresta nazionale di Tongass in Alaska. Si è trattato di una delle tante azioni perfettamente inserite in un quadro ideologico, che vede nella dominazione su uomini e cose il tratto caratteristico del potere e della leadership, e che concepisce la terra e la natura solo in termini di sfruttamento, portato oltre ogni limite. Per citare Hannah Arendt, si è ancora in quello stadio intermedio delle attività umane, che si caratterizza per essere una dimensione non politica: quella dell'*homo faber*, che appunto concepisce le relazioni unicamente in termini di mezzi e fini. L'intero Editorial Board del New York Times ha assunto a più riprese una posizione pubblica per proteggere la *wilderness*, niente meno che dal Presidente degli Stati Uniti^Λ.

Storicamente, del resto, la tradizione filosofica, a partire da Aristotele e passando per Tommaso e Grozio, ha sostenuto l'idea per cui la natura sia stata creata unicamente a beneficio dell'uomo, affinché se ne serva per il proprio sostentamento. John Locke e soprattutto Emmerich de Vattel aggiunsero che l'uso e la coltivazione della terra, cioè la sua valorizzazione, secondo i loro schemi, fosse di per sé una condizione sufficiente per giustificarne l'appropriazione. Il mancato utilizzo della terra avrebbe, infatti, inevitabilmente impedito ad altri di beneficiarne. Lasciare terre allo stato selvaggio, secondo questa prospettiva, si poneva di fatto come una violazione del diritto di natura. Secondo Vattel, la concreta occupazione e coltivazione della terra andavano considerate come presupposti per la legittima sovranità su un dato territorio, altrimenti ridotto a *terra nullius*^{✱⋈}. Queste idee servirono per giustificare saccheggi e usurpazioni, tra cui l'espropriazione terriera ai danni di nativi e popolazioni indigene. Retto su questi capisaldi, il pensiero giuridico occidentale considerava allora la protezione della *wilderness* come del tutto illogica^{✱✱}.

Non che fossero mancati impulsi in direzione contraria. Lo studio di Richard Grove, ad esempio, ha mostrato come già tra il '600 e il '700 si assiste a una lunga stagione caratterizzata da un vero e proprio colonialismo "green". I protagonisti di quella vicenda erano per lo più naturalisti, attratti dall'esplorazione e dalla scoperta delle isole più remote. La ricerca di una sorta di Eden terreno fu contraddistinta non solo da un afflato ambientalistico, ma anche da una non scontata empatia per il sistema di valori delle popolazioni indigene, che interagivano con la natura in modo radicalmente opposto rispetto alla tradizione di pensiero dalla quale gli esploratori provenivano^{✱⋈}.

In occidente, tuttavia, la tendenza generale restava allora quella di adattare l'ambiente alle necessità dell'uomo, con l'inevitabile effetto di una progressiva e drastica riduzione delle aree selvagge.

Peraltro, gli argomenti classici sui quali, con buona pace di Hannah Arendt, si fonda il concetto di sovranità, sono ancora all'origine delle dispute che riguardano lo sfruttamento delle risorse naturali ¶ ↓.

Il Romanticismo europeo e il naturalismo di Darwin e Huxley nell'800 concorsero a ripristinare un apprezzamento per la natura selvaggia, inserendo la pluralità degli uomini accanto a quella degli altri esseri viventi e acuendo la necessità di riconsiderare l'equilibrio intrinseco alla dimensione naturale, che andava dunque preservato dall'eccessiva interferenza antropica. L'accostamento dell'uomo alle altre specie animali affievolì molto quell'idea di unicità e superiorità, caratteristica comune nelle teorie politiche di epoca precedente. In America, questo "richiamo della foresta" produsse effetti concreti soprattutto grazie alle opere di Henry David Thoreau, John Muir e George Perkins Marsh. In Europa, personalità come W. H. Riehl arrivarono a pensare alla *wilderness* come titolare dei medesimi diritti delle terre coltivate ¶ ▲. La sempre più scarsa disponibilità richiedeva che la natura selvaggia dovesse essere preservata per assicurarne alle generazioni future il potenziale godimento. Secondo Muir si trattava di garantire agli esseri umani anche la possibilità di una loro salvezza spirituale. Se alla fine dell'800 e all'inizio del '900 furono creati il Parco di Yellowstone e quello di Yosemite, lo si deve proprio a queste idee ¶ L.

2.

La progressiva trasformazione della *wilderness* in un soggetto in possesso di propri diritti, da rappresentare e proteggere, fu avviata da un'élite sociale e culturale che impose, per i motivi più diversi, un ripensamento della relazione uomo-natura. Gli interessi particolari di queste lobby giocarono una parte non secondaria nel processo. Storicamente, ad esempio, la rimozione forzata di popolazioni indigene dalle proprie terre per la creazione di parchi nazionali produsse effetti devastanti, che rendono il processo ancora oggetto di discussioni e dibattiti sulla sua originaria natura etica ¶ E.

L'origine del paradigma della *wilderness* dovuta in un primo tempo alla curiosità per la storia naturale di teologi e scienziati, di estrazione aristocratica, si accompagnò col tempo non solo alle esplorazioni e all'espansione europea verso i tropici, ma anche alle loro passioni "sportive". La caccia, soprattutto, poneva gli aristocratici a contatto con la natura selvaggia, mentre *L'Origine delle specie* di Darwin contribuiva a mutare la loro condivisa percezione della relazione tra uomo e animali. La possibilità concreta dell'estinzione di intere specie animali prodotta dall'uomo iniziò dunque ad affacciarsi nella mentalità dell'aristocrazia di fine '800.

La natura selvaggia cessò allora di essere percepita come illimitata e inesauribile: non più la sua forza, che chiedeva di essere dominata, ma la sua vulnerabilità definì il modo in cui fu ripensata. In relazione al suo ordinamento, che derivava la sua perfezione e la sua "purezza" dalla originaria dimensione dell'Eden, l'opera dell'uomo fu interpretata allora come un rovinoso sfruttamento. Tra i primi a dar vita a una vera e propria lobby internazionale a favore di un movimento indirizzato alla conservazione e protezione della *wilderness*, ci fu un appassionato cacciatore e futuro presidente degli Stati Uniti: Theodore Roosevelt ¶ *. Il Boone and Crockett Club, di sua creazione, portava avanti alcune idee come la lotta contro gli inutili e barbarici massacri degli animali e l'idea che gli uomini non dovessero essere più considerati i padroni della terra, ma semplicemente i suoi abitanti, a cui compete la responsabilità di preservare la vita delle specie non umane, detentrici di propri diritti. Il Club si proponeva di avviare campagne per proteggere habitat naturali, considerati a rischio, stabilendo principi di correttezza e rispetto, finalizzati alla regolamentazione della caccia. L'influenza del gruppo si manifestò anche in Europa e in Africa, attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione sulla necessità di difendere e proteggere la *wilderness*.

Queste azioni ebbero nel grande sforzo teorico di Gordon Perkins Marsh, autore di *Man and Nature or Physical Geography as Modified by Human Action* (1864), tradotto anche in italiano nel 1872, il punto di non ritorno. Nel volume emergeva l'idea che le grandi civiltà del Mediterraneo fossero crollate proprio a causa degli abusi perpetrati ai danni dell'ambiente ¶ ¶. Su questo sentiero si mossero John Muir, ma anche John Ruskin e Albert Schweitzer, e cui opera e biografia furono indirizzate a recuperare la capacità tutta umana di prevenire e prevedere. Il suo ecocentrismo fu di grande sostegno per la teoria della "land ethic" (1949) di Aldo Leopold e a lui, nel 1962, Rachel Carson dedicò l'influente *Silent Spring* ¶ L. Il movimento che nacque grazie a queste personalità riuscì a traghettare nelle agende politiche e nel più ampio dominio della teoria politica la complessa questione ambientale. La nascita dell'ambientalismo fu anticipata nel 1935 dalla fondazione della Wilderness Society, della quale Leopold fu uno dei padri, che portò alla firma del (già ricordato) Wilderness Act (1964) ¶ ¶. Una poesia di Ellery Akers dedicata ai cambi di direzione, ricorda l'importanza di quella legge ¶ ¶:

There was a moment when the wilderness act changed the lives of billions of blades of grass. I remember the moment when a river that used to catch fire turned from flammable to swimmable.

3.

Questa spinta, mai affievolitasi, si è estesa ben oltre i confini statunitensi, generando ovunque nel mondo società omologhe. Al loro operato si deve una rivoluzione radicale, che ha favorito un ritorno al “primitivo” e a un nuovo modo di relazionarsi con le popolazioni indigene, alla ricerca di quell’insieme di virtù green, finalizzate alla creazione di una “ecological citizenship”, di cui le democrazie contemporanee sentono fortemente il bisogno. Di recente queste virtù sono state sintetizzate nell’umiltà, nella temperanza e nella consapevolezza (*mindfulness*): l’umiltà, opposta alla *hybris*, incoraggia l’attitudine ad abitare la terra con la dovuta leggerezza e con quel giusto timore che evita di adottare comportamenti che possano in qualche modo alterare i fragili equilibri della natura; la temperanza, se posta in relazione con la limitatezza delle risorse e con la vulnerabilità della natura, favorisce la disposizione a moderare i propri consumi a vantaggio di quest’ultima, dei suoi abitanti e della biodiversità; la consapevolezza impone di valutare le conseguenze delle proprie azioni sia nel breve che nel lungo periodo.

A questo proposito, un caso particolarmente suggestivo è quello dell’Australian Conservation Foundation (ACF), un’organizzazione non governativa nata nel 1966, con il preciso intento di promuovere la conservazione della *wilderness* nel modo più inclusivo possibile. Al suo interno, infatti, fin dalla sua istituzione, operano non solo scienziati, ma anche costruttori e architetti, agricoltori e soprattutto membri delle comunità aborigene. L’ACF non mira semplicemente a difendere le terre tradizionalmente occupate dai nativi, come emerge dalla sua posizione a supporto della campagna #stopadani, che si oppone alla compagnia mineraria indiana Adani, attiva nello stato del Queensland. Adani, da un lato porta avanti un *rebranding green*, finalizzato all’ottenimento di fondi destinati alla tutela dell’ambiente, ma dall’altro continua a estrarre carbone dalla miniera Carmichael, uno dei bacini estrattivi più grandi del mondo. La multinazionale, con il sostegno dello Stato, ha inoltre occupato terre abitate storicamente da indigeni, come i popoli Wangan e Jagalingou, “traditional owners” del luogo, ai quali è stato precluso l’accesso. Per l’ACF, tuttavia, non si tratta solo di contrastare gli effetti di una bomba climatica e di sostenere i nativi nella loro legittima aspirazione ad abitare i luoghi nei quali hanno sempre vissuto. L’idea che anima i suoi membri è che il patrimonio culturale di popoli indigeni giochi un ruolo fondamentale per cambiare radicalmente la narrazione intorno all’ambiente, rendendola più efficace e contribuendo al recupero di quelle virtù green, che le democrazie devono ritrovare, interrogando proprio coloro che non hanno mai smesso di coltivarle.

Nel 2016, per rendere esplicita questa missione, l’ACF ha pubblicato un *Narrative Handbook*, intitolato *How to tell compelling stories that move people to action*, nel quale è riservata una parte essenziale alla strategia del *framing*, essenziale per studiosi come Lakoff, Aklin e Urpelainen, o Druckman e McGrath, al fine di rendere più efficace e attraente il discorso intorno all’ambiente e agli effetti del cambiamento climatico. L’*Handbook* raccomanda l’uso di termini più semplici e diretti, come ad esempio “pollution” in luogo di “climate change”. Infatti, secondo l’ACF, “le persone spesso inquadrano il cambiamento climatico con un lessico burocratico e scientifico, che ricorre a termini come [...] ‘adattamento’, ‘mitigazione’, ‘antropogenico’ ed ‘emissioni di gas serra’”. Si tratta di una terminologia non accessibile, che in qualche modo favorisce l’idea per cui “il cambiamento climatico” sia un processo scientifico che si compie naturalmente. Ciò, come scrivono le autrici dell’*Handbook* (Tessa Fluence, Kathryn McCallum, Livia Cullen e Angela Rutter), allontana le persone dal problema, oscurandone le cause (ad esempio, la sua stretta dipendenza dall’estrazione del carbone o dalla combustione del gas): quando i problemi non sono percepiti come causati dall’uomo, è impensabile ipotizzare soluzioni efficaci.

Niente va presentato sotto l’aspetto puramente turistico, ma sempre e comunque come un ecosistema da preservare. Tra i frame che andrebbero accuratamente evitati nel discorso pubblico sull’ambiente figura innanzitutto il “nazionalismo”. Anziché parlare di ecologia ed economia attraverso il frame dell’Australia, si raccomanda di focalizzare il discorso sulle persone e sulle comunità; sulle concrete interazioni tra il mondo vivente e la vita selvaggia che più si ama. Ecco alcuni esempi tratti da narrazioni efficaci, secondo le linee individuate dall’ACF: “We love this ancient island continent, its seas and waters, its unique creatures and country. We love and protect the web of life right across our continent, from the Kimberley to the reef, down the Great Dividing Range to Tasmania’s forests”.

L’idea è che un discorso accattivante debba tradursi in azioni concrete a difesa e protezione della natura. È essenziale a questo fine il continuo dialogo con le popolazioni indigene. L’*Handbook* dedica particolare attenzione a come la lezione dei nativi debba essere presentata nel contesto del discorso pubblico sull’ambiente. Si tratta di un sincero ritorno al primitivo. L’ACF raccomanda di evitare frame come “protettori” e “difensori”, poiché inevitabilmente separano la vita delle persone dalla natura e presentano l’uomo come dominatore e superiore agli altri esseri viventi e senzienti. In generale sarebbero da evitare tutti gli atteggiamenti paternalistici o di dominazione, così come l’uso di un lessico militare (la “battaglia”, ad esempio). Ciò vale soprattutto

in relazione alle popolazioni indigene. L'*Handbook* raccomanda di consultare sempre queste ultime e soprattutto di richiedere il loro consiglio, quando si tratta di toccare e divulgare storie che toccano argomenti sensibili, legati ad aspetti culturali e sacri. Un esempio di discorso conforme al modello individuato è il seguente: "We stand with Indigenous people who have cared for life here for tens of thousands of years and still do; we stood with the Mirarr people to stop the Jabiluka uranium mine" 𐄂 𐄃.

L'uso del termine "Wilderness" andrebbe puntualmente evitato, "as it suggests a place that is uncultivated and uninhabited and reinforces the fallacy of terra nullius" 𐄂 𐄃. Nella logica del ACF si comprende il motivo di questa scelta, legata a un contesto coloniale e a una storia di tensioni irrisolte, che i movimenti ambientalisti non possono permettersi di trascurare. Resta tuttavia il problema di come sia possibile preservare la *wilderness* senza nominarla e, soprattutto, senza proporre una chiara definizione.

Da un punto di vista giuridico si è tentato di sgomberare il campo da ogni dubbio intorno alla *wilderness*, promuovendo convenzioni e conferenze, che avevano come fine quello di giungere a una sua definizione. Secondo alcuni, infatti, la *wilderness* possiede una sua vaga dimensione soggettiva, che la ridurrebbe a una sorta di "state of mind" 𐄂 𐄃. Non esisterebbe, insomma, un oggetto specifico che possa essere definito come *wilderness*: il termine designa piuttosto una qualità che produce un certo stato d'animo in un determinato individuo, che pertanto può assegnarlo a un qualsiasi luogo specifico. Ciò crea inevitabilmente un problema quando si tratti di pensare a una protezione attraverso il diritto. Ci si è chiesti, a questo proposito, come sia possibile proteggere e tutelare qualcosa, quando ancora non si è in grado di stabilire che cosa sia 𐄂 𐄃. La soluzione proposta da Roderick Nash pone la *wilderness* al polo opposto rispetto alla *civilization*, lungo una scala che implica diversi gradi di combinazioni e sfumature 𐄂 𐄃:

Data [...] la tendenza della wilderness a presentarsi come uno stato mentale, si è tentati di lasciare che il termine si definisca da sé, accettando come wilderness quei luoghi che le persone indicano con quel termine. L'enfasi qui non è tanto su cosa sia la natura selvaggia, ma su ciò che gli uomini pensano che sia [...]. Il focus sulla credenza piuttosto che sulla realtà è particolarmente utile allo storico delle idee [...] ma il limite di questa procedura, tuttavia, è il modo in cui essa rende la definizione una questione individuale, non restituendo quindi di fatto alcuna 'definizione'. Una possibile soluzione al problema è l'individuazione di uno spettro di condizioni o ambienti che vanno dall'autenticamente selvaggio da un lato fino al totalmente civilizzato dall'altro [...] Questa idea di scala tra due poli è utile

perché implica sfumature e combinazioni. La natura selvaggia e la civiltà diventano influenze agli antipodi che si combinano in proporzioni variabili per determinare il carattere di un'area. Nelle porzioni centrali dello spettro c'è l'ambiente rurale o pastorale (l'arato) che rappresenta un equilibrio tra le forze della natura e dell'uomo. Man mano che ci si sposta verso il polo selvaggio da questo punto centrale, l'influenza umana appare meno frequentemente. In questa parte della scala la civiltà esiste come avamposto nella wilderness, come una frontiera. Dall'altra parte della fascia rurale, aumenta il grado in cui l'uomo influenza la natura. Infine, a ridosso del polo della civiltà, l'ambiente naturale che accomuna le condizioni selvagge e rurali lascia il posto alla condizione puramente sintetica che esiste in una metropoli. [...] A seconda del contesto, ad esempio, 'natura' potrebbe essere sinonimo di natura selvaggia, oppure potrebbe riferirsi a un parco cittadino. La scala suggerisce anche una definizione generale di natura selvaggia, come l'intervallo più vicino al polo della regione selvaggia.

4.

Per il giurista, come riconosce Nash, resta la necessità di pensare alla natura selvaggia come luogo reale, identificabile attraverso una serie di caratteristiche e specificità che la qualificano come tale. La definizione di *wilderness* adottata dalla Commissione Europea nelle *Guidelines on Wilderness in Natura 2000* del 2013, ad esempio, presenta queste specificità: "A wilderness is an area governed by natural processes. It is composed of native habitats and species, and large enough for the effective ecological functioning of natural processes. It is unmodified or only slightly modified and without intrusive or extractive human activity, settlements, infrastructure or visual disturbance" 𐄂 𐄃. Le quattro qualità che la definiscono sono: *naturalness*; *undisturbedness*; *undevelopedness* e *scale*. Con *naturalness* ci si riferisce alla presenza di più specie e ecosistemi che si sviluppano in un insieme di processi naturali e del tutto liberi; *undisturbedness* implica che la natura sia essenzialmente libera da qualsiasi controllo e manipolazione compiuta dall'uomo; *undevelopedness* sottolinea la condizione di contesto privo di abitazioni e stanziamenti o di artefatti umani, che inevitabilmente interferiscono con i processi naturali, individuando anche una certa distanza tra il contesto e le loro manifestazioni; infine, la scala relativamente ampia, stabilita in ettari e acri, garantisce una notevole eterogeneità nell'habitat e la possibilità di ospitare un gran numero di specie in diversi ecosistemi. Questa definizione può essere utile per garantire la protezione della

wilderness, ma si limita semplicemente a considerare l'esistente, senza cogliere l'urgenza di invertire il processo che ha portato a una sua sempre più evidente riduzione. In che modo è possibile ripristinare, concretamente, più aree di *wilderness* nel pianeta, ristabilendo una proporzione che per i sostenitori del *rewilding* e della *deep ecology* è nient'altro che un'approssimazione alla normalità?

Nel 2019 i lessicografi del Collins Dictionary hanno scelto "climate strike" come termine dell'anno. A contendere quel primato vi erano altri due termini correlati con la questione ambientale: "hopepunk", che indica l'attitudine, opposta alle tendenze distopiche, a perseguire obiettivi positivi di fronte alle avversità, e "rewilding", la teoria e la pratica di riportare intere aree al loro stato selvaggio. L'idea del *rewilding*, sviluppatasi negli anni '80 del secolo scorso e da dieci anni al centro del dibattito sulla *wilderness*, parte dal presupposto che la semplice conservazione di quest'ultima non sia in alcun modo un'azione sufficiente per ripristinare un più armonico equilibrio tra uomo e natura. La natura, e soprattutto la natura selvaggia, ha i suoi diritti, che non solo vanno rispettati, ma fatti valere, anche nei termini di una restituzione di ciò che le è stato tolto nel lungo percorso di civilizzazione del mondo.

Nel 1989 Bill McKibben segnalava come, nonostante tutti gli sforzi per preservarla, si era ormai giunti alla fine della natura, intendendo con ciò la fine della *wilderness* e con essa dell'idea stessa di *wilderness*. Si trattava di uno dei primi scritti in cui si ponevano in relazione le implicazioni degli effetti dei cambiamenti climatici sulla nostra idea di *wilderness*. Questa interdipendenza, secondo McKibben, aveva reso del tutto impossibile per le nuove generazioni concepire un mondo naturale in qualche modo libero dall'interferenza umana. Niente di prossimo a quella natura autentica, selvaggia e incontaminata, capace di risvegliare lo spirito, sarebbe stato più immaginabile. Tutto ciò avveniva, indipendentemente dalle critiche che possono essere mosse al mito di una "pristine wilderness", alla quale McKibben faceva riferimento.

5.

Spinti da questo genere di preoccupazioni, alcuni studiosi si sono domandati di recente quale sia il significato che al termine *wilderness* danno oggi i Millennials, coloro per i quali Richard Louv ha individuato addirittura un "nature deficit disorder". Certo, come afferma Louv, costoro si occupano di biodiversità, di sostenibilità e giustizia ambientale, ma hanno una qualche idea della *wilderness*, dei suoi equilibri e dei suoi diritti? L'indagine ha messo in luce alcuni dati prevedibili, come ad esempio la loro sempre più marcata disconnessione con la natura e la diretta dipendenza

dalla tecnologia. Ma anche come tra i più giovani la preoccupazione per la perdita dell'idea di *wilderness* sia più vitale che mai. Non importa che questa si leghi ancora a una retorica tradizionale sul tema, che la individua come contesto in cui è ancora possibile sperimentare "solitudine e bellezza". Le nuove generazioni, inoltre, pensano non tanto alla protezione della natura selvaggia su larga scala, quanto, come dei piccoli Thoreau, alla necessità di ricreare e proteggere contesti di *wilderness*, anche circoscritti, sul piano locale. In generale, è emersa una consapevolezza della necessità, tanto per l'ambiente quanto per la loro e le future generazioni, di sperimentare un'equa politica di ripristino delle aree di *wilderness*. E il *rewilding* risponde a queste richieste.

Oggi le politiche e le proposte di *rewilding* sono entrate a far parte del discorso pubblico, grazie alle iniziative avviate da network come *Rewilding Europe* o *Rewilding - The Global Alliance*. Negli ultimi due anni, inoltre, il numero degli studi scientifici sul tema si è moltiplicato in misura esponenziale. A rendere popolare il termine sono stati soprattutto gli articoli di George Monbiot sul Guardian e i libri di Isabella Tree.

È però il recente volume di Paul Jepson e Cain Blythe, *Rewilding. The Radical New Science of Ecological Recovery*, ad aver dotato di un background scientifico questa prospettiva estrema, nel contesto delle tecniche di conservazione della *wilderness*. Il lavoro di Jepson e Blythe si presenta come un accattivante ed entusiastico excursus, traboccante di esempi, storie e proposte, che si chiude con dieci previsioni per il futuro di una terra finalmente "rinselvatichita". Tra queste, figura naturalmente la sempre più marcata diffusione del *rewilding* in luogo della pur utile attitudine a preservare l'esistente. I

Il loro proposito è contribuire a invertire la rotta rispetto a quella "shifting baseline", che inevitabilmente porta ogni generazione a presumere che la natura di cui ha fatto esperienza fin dalla propria infanzia sia "la normalità", assumendo quasi in modo inconsapevole il declino e i danni prodotti dalle generazioni precedenti. La mera conservazione parte dall'accettazione di questo presupposto, mentre il *rewilding* mira a ripristinare almeno in parte ciò che è andato perduto, difendendo i diritti della *wilderness* e riportandola lungo uno dei possibili percorsi da cui è stata costretta a deviare in passato. Ovviamente, come peraltro hanno osservato alcuni critici, il volume, benché affascinante, trascura una serie di questioni economiche e di giustizia ambientale, come la crescente domanda di cibo sul piano globale o gli effetti prodotti dal *rewilding* nella dimensione locale. L'individuazione di una "just transition" ecologica, infatti, si presenta anche nel caso delle politiche di *rewilding*.

Nel 2021, un nutrito team di studiosi ha raccolto in un articolo pubblicato su *Conservation Biology* i dieci principi guida per il *rewilding*, ricavati da sondaggi condotti su esperti, membri di diverse organizzazioni e partecipanti a workshop, provenienti da tutto il mondo¹¹. Lo studio intendeva innanzitutto individuare una comune definizione di *rewilding*, che riflettesse l'evoluzione del concetto¹². La definizione alla quale lo studio giunge è la seguente¹³:

Il *rewilding* è il processo di ricostruzione di un ecosistema naturale, a seguito di un significativo disturbo antropico, mediante il ripristino dei processi naturali e della rete alimentare completa o quasi completa, a tutti i livelli trofici, come un ecosistema autosufficiente e resiliente, con il biota che sarebbe stato presente, se il disturbo non si fosse mai verificato. Ciò comporterà un cambio di paradigma nel rapporto tra uomo e natura. L'obiettivo finale del *rewilding* è il ripristino di ecosistemi nativi funzionanti, contenenti l'intera gamma di specie a tutti i livelli trofici, riducendo al contempo il controllo e le pressioni dell'uomo. Gli ecosistemi ripristinati dovrebbero, ove possibile, essere autosufficienti; richiedere, dunque, una gestione minima o nulla (natura *naturans*), poiché essi sono dinamici.

Affinché si possa realmente parlare di *rewilding* in modo coerente e conseguente rispetto a questa definizione, la ricerca individua dieci principi guida. Il primo sancisce che il *rewilding* utilizza la fauna selvatica per ripristinare le interazioni trofiche: il successo del *rewilding* si traduce o porta al ripristino di un ecosistema autosufficiente in cui le popolazioni delle specie autoctone sono regolate attraverso la predazione, la competizione e altre interazioni biotiche e abiotiche. Il secondo principio sottolinea che il *rewilding* esige una pianificazione su scala paesaggistica, che tenga conto delle aree principali, della connettività e della coesistenza: a livello paesaggistico, è infatti cruciale che le aree principali garantiscano uno spazio sicuro, tale da accogliere l'intera gamma di specie che compongono un ecosistema naturale autosufficiente. Queste aree possono essere individuate dagli stati, ma gestite anche da privati. Il terzo principio afferma che il *rewilding* si concentra sul recupero di processi ecologici, interazioni e condizioni basate su ecosistemi di riferimento. È complicato ovviamente individuare un riferimento appropriato e di fatto si può obiettare che ogni indicatore in quel senso sia arbitrario, quand'anche autosufficiente e resiliente. Per individuare un riferimento appropriato per l'ecosistema si può però fare affidamento, ad esempio, su aree "quasi" naturali accuratamente selezionate, con biota relativamente completo, dove esistono ancora o prove scientifiche o storiche supportate da conoscenze indigene e locali esperte. Gli altri principi riconoscono

la dinamicità degli ecosistemi e il loro cambiamento costante, esigono che il *rewilding* anticipi gli effetti dei cambiamenti climatici e laddove possibile agisca come strumento per limitarne l'impatto. Sul piano locale, il *rewilding* richiede l'attivismo e il supporto di tutta la comunità: si tratta di una pratica inclusiva, chiamata a coinvolgere tutti coloro che a vario titolo sono interessati dagli effetti prodotti e richiede un approccio partecipativo, caratterizzato da pianificazioni trasparenti e continue consultazioni. Il *rewilding* si fonda essenzialmente su considerazioni e studi scientifici, ma la sua applicazione richiede l'ausilio di conoscenze storiche dell'area interessata, dei siti, delle loro vicende, degli stress a cui sono stati sottoposti nel tempo. Come processo adattivo, la sua riuscita, soprattutto nelle fasi iniziali, esige un monitoraggio continuo. Poiché riconosce il valore intrinseco di tutte le specie e di tutti gli ecosistemi, l'esito di questa pratica si dovrà tradurre in un cambio di paradigma nella convivenza tra uomo e natura. Come tale, il *rewilding* favorisce un impegno trasformativo e genera ottimismo e motivazione all'impegno comune e consapevole del ripristino di ecosistemi globali, essenziali per la vita. Si tratta dunque di indirizzare l'attivismo ecologico verso il recupero di ecosistemi trofici pienamente funzionanti, così che la società non sia più disposta ad accettare in futuro la presenza di ecosistemi degradati. Per i teorici del *rewilding*, questo cambio di paradigma darà vita a nuove opportunità economiche e a una migliore giustizia ambientale¹⁴.

Il *rewilding* ha sollecitato tanta attenzione perché propone una narrazione potente e attraente, che coinvolge un numero di discipline differenti all'interno del tema ambientale. Si tratta inoltre di una pratica che, definita ed esposta secondo questi principi guida, conduce verso la negazione di qualsiasi titolo che legittimi una dominazione sul prossimo, così come sulla natura. Essa ripristina *quel* dato di fatto della pluralità, incoraggiando un pluralismo estremo e inclusivo. Il *rewilding* è insomma, tra critiche e appassionato sostegno, "the next big thing" nelle politiche di protezione della natura selvaggia¹⁵. Se per i suoi alti valori etici può essere considerato una sorta di utopia, stando al punto in cui si trova lo stato di salute del pianeta, è anche vero che questa pratica e questa "filosofia" possono in qualche modo procurare effetti dirompenti sulla nostra percezione della natura. Come qualcuno ha ricordato, infatti, l'utopia può essere usata anche come metodo: un modo per testare la nostra posizione attuale, in relazione ai nostri obiettivi futuri¹⁶. Il successo del *rewilding*, si può dire, dipenderà molto dal modo in cui gli attori sapranno inserire questi aspetti utopici all'interno di un più ampio e articolato programma di giustizia ambientale, indicando un percorso chiaro e convincente, per operare una giusta transizione nel processo di rinselvaticamento della natura.

✠ G.D. Nash, *The Census of 1890 and the Closing of the Frontier*, in "The Pacific Northwest Quarterly", 3, 1980, pp. 98-100; E. Labor, *Jack London's Symbolic Wilderness: Four Versions*, *Nineteenth-Century Fiction*, n. 2, 1962, pp. 149-161.

✠ M. Harvey, *Wilderness Forever: Howard Zambiser and the Path to the Wilderness Act*, The Washington University Press, Washington 2005. Per la Wilderness Society.

⌋ M. Torgovnick, *Gone Primitive. Savage Intellectuals, Modern Lives*, The University of Chicago Press, Chicago 1990, p. 45.

⌋ E. Kohn, *How Forests Think. Toward an Anthropology Beyond the Human*, California University Press, Berkeley-Los Angeles 2013.

⌋ A. Cochrane, *Sentientist Politics. A Theory of Global Inter-Species Justice*, Oxford University Press, Oxford 2018; si veda anche S. Donaldson, W. Kymlicka, *Animals in Political Theory* in L. Kalof, *The Oxford Handbook of Animal Studies*, Oxford University Press, Oxford 2017, pp. 43-61; F. D. Krell, *Derrida and our Animal Others: Derrida's Final Seminar "The Beast and the Sovereign"*, Indiana University Press, Bloomington 2013; S. Donaldson, W. Kymlicka, *Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2011; C. R. Sunstein, Martha Nussbaum (a cura di), *Animal Rights. Current Debates and New Directions*, Oxford University Press, Oxford 2005.

⌋ <https://www.nonhumanrights.org/blog/freehappy-amicus-support/>; L. Wright, *The Elephant in the Courtroom*, in "The New Yorker", March, 7, 2022, pp. 44-57.

✠ R. Youart, *Sovereignty and the Wolves of Isle Royale*, in J. Grant, V. Jungkuntz, *Political Theory and the Animal/Human Relationship*, Suny Press, Albany 2016, pp. 103-128.

⌋ K. Bastmeijer, *Introduction*, in Id. (a cura di), *Wilderness Protection in Europe. The Role of International European and National Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2016, pp. 3-37.

⌋ Sulla vicenda si veda <https://www.nytimes.com/2019/08/31/opinion/trump-nature-minnesota-alaska.html>; <https://www.nytimes.com/2019/09/09/opinion/letters/wilderness-trump-politics-extremists.html>.

✠ L'origine romanistica dell'espressione, com'è noto, fu trasferita nel diritto internazionale con la Bolla omonima di Urbano II (1095), che autorizzava l'esperto della terra delle popolazioni non cristiane, considerata appunto *terra nullius*. Il concetto fu variamente usato per gli scopi più diversi, si veda ad esempio A. Fitzmaurice, *The Genealogy of Terra Nullius*, in "Australian Historical Studies", 2007, pp. 1-15; A. Xanthaki, S. Valkonen, L. Heinämäki, P. Nuorgam (a cura di), *Indigenous Peoples' Cultural Heritage: Rights. Debates and Challenges*, Leiden, Brill 2017 e L. Benton, B. Straumann, *Acquiring Empire by Law. From Roman Doctrine to Early Modern European Practice*, in "Law and History Review", n. 1, 2010, pp. 1-38.

✠ K. Bastmeijer, *Introduction*, cit.; R. Lesaffer, *Argument from Roman Law in Current International Law. Occupation and Acquisitive Prescription*, in "The European Journal of International Law", 1, 2005, pp. 25-58.

✠ R. Grove, *Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 1600-1860*, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

⌋ H. Arendt, *Vita Activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano 1994, p. 173: "La sovranità... è in contraddizione con la condizione della pluralità". Non l'Uomo o un uomo abita la terra, ma "gli uomini". Si pensi alla tragicomica idea, di Donald Trump di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca che nell'agosto del 2019 fu rivelata per la prima volta dal "Wall Street Journal".

✠ K. Bastmeijer, *Introduction*, cit., pp. 3-37. Su Rihel e le implicazioni del suo pensiero nel contesto tedesco di fine '800 si vedano le classiche pagine di G. L. Mosse, *The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third Reich*, Shoken Books, New York, 1964, pp. 33-36.

⌋ G. Wuerthner, *Yellowstone as Model for the World*, in G. Wuerthner, E. Crist, T. Butler, *Protecting the Wild. Parks and Wilderness, the Foundation for Conservation*, Island Press, Washington, Covelo, London 2015, pp. 131-143. Sugli aspetti controversi si veda ad esempio D.H. MacDonald, *Before Yellowstone. Native American Archaeology in the National Park*, University of Washington Press, Seattle and London 2018, pp. 3-45.

⌋ M.D. Spence, *Dispossessing the Wilderness. Indian Removal and the Making of the National Parks*, Oxford University Press, Oxford 1999. L'ideologia dei parchi naturali presenta tuttora luci e ombre, che fanno riaffiorare tensioni sociali di difficile soluzione, se non nel quadro di un più ampio quadro di giustizia ambientale e di giusta transizione. Si veda ad esempio, per il caso della Sardegna, T. Heatherington, *Wild Sardinia. Indigeneity and the Global Dreamtimes of Environmentalism*, The University of Washington Press, Washington 2010, in particolare pp. 224-238.

✠ P. Jepson, R.J. Whittaker, *Histories of Protected Areas. Internationalization of Conservationist Values and their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia)*, in "Environment and History", 2, 2002, pp. 129-172.

⌋ G.P. Marsh, *Man and Nature or Physical Geography as Modified by Human Action*, Scribner, New York 1864, pp. 4-9.

⌋ A. Leopold, *A Sand County Almanac and Sketches Here and There*, Oxford University Press, Oxford 1987, pp. 201-227.

✠ Si vedano oggi gli sviluppi globali del movimento su <https://www.wilderness.org/>.

✠ E. Akers, *At Any Moment, There Could Be a Swerve in a Different Direction* pubblicata sul "New York Times", May 7, 2020.

✠ D. Jamieson, *Environment*, in C. McKinnon, *Issues in Political Theory*, Oxford University Press, Oxford 2015, pp. 236-257 (pp. 246-247). Si veda più estesamente Id., *Reason in a Dark Time: Why the Struggle Against Climate Change Failed-And What it Means for Our Future*, Oxford University Press, Oxford 2014.

✠ Si veda sul movimento e sulle implicazioni della battaglia contro gli effetti dell'attività mineraria <https://wanganjagalingou.com.au>; https://www.stopadani.com/trashes_indigenous_rights.

✠ Su questi aspetti, in relazione al modo in cui le comunità agropastorali hanno reagito positivamente alla pandemia Covid-19 grazie alle "virtù green", tipiche nella loro cultura, ponendosi come modello riconosciuto su un piano internazionale, si veda ora G. Vargas-Cetina, *Anthropological Representation, Epistemology, and Ethics* in L. Pedersen, L. Cligger (a cura di), *The Sage Handbook of Cultural Anthropology*, Sage, London, Los Angeles, New Delhi, Singapore 2021, pp. 223-241.

✠ G. Lakoff, *Why it matters how we frame the environment*, in "Environmental Communication", n. 1, 2010, pp. 70-81; M. Aklin, J. Urpelainen, *Debating clean energy. Frames, counter frames, and audiences*, in "Global Environmental Change", n. 5, 2013, pp. 1225-1232. J.N. Druckman, *Public opinion. Stunted policy support*, in "Nature Climate Change", n. 3/2013, pp. 617-617; J. N. Druckman, T. J. Leeper, *Learning more from political communication experiments. Pretreatment and its effects*, in "American Journal of Political Science", 4, 2012, pp. 875-896; J.N. Druckman, M.C. McGrath, *The evidence for motivated reasoning in climate change preference formation*, in "Nature Climate Change", 2019, pp. 111-119.

✠ T. Fluence, K. McCallum, L. Cullen, A. Rutter, *Narrative Handbook. How to tell compelling stories that move people to action*, Australian Conservation Foundation, Carlton, Victoria 2016, p. 61.

✠ *Ibid.*

✠ Ivi, p. 62.

✠ Ivi, p. 63.

⌋ B.M. Zoderer, S. Carver, U. Tappeiner, E. Tasser, *Ordering wilderness: Variations in public representations of wilderness and their spatial distributions*, in "Landscape and Urban Planning", 2020.

⌋ K. Bastmeijer, *Introduction*, cit. e R. F. Nash, *Wilderness and the American Mind*, Yale University Press, New Haven 2014.

⌋ R.F. Nash, *Wilderness and the American Mind*, cit., pp. 5-7 (T.d.A.).

⌋ *Guidelines on Wilderness in Natura 2000*, disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/environment/natura/natura2000/wilderness/pdf/WildernessGuidelines.pdf>.

⌋ J.E. Hanson, *'Climate strike' named 2019*

word of the year by Collins Dictionary, in "The Guardian", 7 November 2019.

⌋ Ad esempio come "wilderness recovery" nel saggio di R.F. Noss, *Wilderness recovery and ecological restoration: An example for Florida*, in "Earth First!", 1985, pp. 18-19. Si veda dello stesso autore, *The Spectrum of Wilderness and Rewilding. Justice for All*, in H. Kopnina, H. Washington (a cura di), *Conservation. Integrating Social and Ecological Justice*, Springer, New York, pp. 167-182.

⌋ B. McKibben, *The End of Nature*, Anchor Books, New York 1989.

✠ Si veda a questo proposito W. M. Denevan, *The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in 1492*, in "Annals of the Association of American Geographers", n. 3, 1992, pp. 369-385.

⌋ R. Louv, *Last Child in the Woods*, Algonquin Books, Chapel Hill 2005.

⌋ K. Smith, M. Kirby, *Wilderness 2.0: What does Wilderness mean to the Millennials?*, in "Journal of Environmental Studies and Sciences", 2015, pp. 262-271.

✠ Per i due network ricordati si rimanda <https://rewildingglobal.org/> e <https://rewilding-europe.com/>. Si veda anche la *Global Charter for Rewilding the Earth* disponibile sul sito del 11th World Wilderness Congress (Wild11): <https://wild11.org/charter/>.

✠ Ad esempio si possono ricordare G. Monbiot, *My Manifesto for rewilding the world*, in "The Guardian", 27 May 2013 (<https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/27/my-manifesto-rewilding-world>) e I. Tree, *Wilding. The Return of Nature to a British Farm*, Picador, London 2018.

✠ P. Jepson, C. Blythe, *Rewilding. The Radical New Science of Ecological Recovery*, Icon Books, Cambridge 2020.

⌋ A titolo d'esempio si veda A. Eisenberg, *Just Transitions*, in "Southern California Law Review", 2019, n. 2, pp. 273-330 (<https://southern-california-law-review.com/2019/01/04/just-transitions-article-by-ann-m-eisenberg/>).

✠ S. Carver, I. Convery, S. Hawkins et al., *Guiding Principles for Rewilding*, in "Conservation Biology", 2021, n. 6, pp. 1882-1893.

⌋ M. Soulé, *An Unflinching Vision: Networks of People for Networks of Wildlands*, in "Wild Earth", 4, 1999-2000, pp. 38-46.

⌋ S. Carver, I. Convery, S. Hawkins et al., *Guiding Principles for Rewilding*, cit., p. 1888 (T.d.A.).

✠ *Ibid.*, p. 1890.

⌋ S. Reardon, *Rewilding: The next big thing?*, in "New Scientist", n. 2958, 2014, pp. 40-43.

⌋ R. Levitas, *Utopia as Method. The imaginary reconstitution of society*, Palgrave, London 2013.

CONCLUSIONI

ROBERTO BIN

La selva è una metafora potente, come ci insegna il Sommo Poeta. Ma è anche una metafora ambigua, che si presta a valutazioni opposte.

La selva ha una valenza indubbiamente positiva quando evoca un ambiente naturale, integro, non ancora contaminato dall'uomo; riflette però allarme se indica la complessità, un garbuglio in cui è difficile districarsi; ha un'implicazione senz'altro negativa se aggiunge la minaccia di farci perdere l'orientamento e ci impedisce di ritrovare la "retta via".

La selva come natura incontaminata è però un'ipotesi astratta, un'immagine della baudelairiana «*nostalgie de pays et de bonheurs inconnus*»: perché in Italia la selva, come immagine della natura vergine, non esiste più, e da tempo. Esiste il bosco, forse anche la foresta: ma sono tutti ambienti antropizzati e coltivati. La guardia forestale segna gli alberi che devono essere tagliati per far crescere bene il bosco ed evitare che esso si inselvatichisca. Un bosco inselvatichito deprezza il suo valore, è un patrimonio abbandonato. Ed è anche un ambiente in cui ci si può perdere.

Anche in alta montagna o in certe zone interne, nei massicci abruzzesi o nel Gennargentu, ci si può perdere. Sono zone selvatiche, talvolta inselvatichite, ma non è il bosco, la selva a caratterizzarle. Gli alberi non ci sono, e senza il legno non c'è valore economico – almeno sinché non saranno le imprese turistiche e l'industria dello sci a "valorizzarli". Il legno è una risorsa economica, dove c'è richiede controllo, disciplina e coltivazione; dove non c'è, e il turismo non ha ancora imposto le sue regole, l'ambiente è selvaggio, vi si può perdere la via perché neppure il CAI è intervenuto a marcare i sentieri per consentire ai turisti di "possedere" quell'ambiente grazie a una rete di percorsi che collegano i "rifugi" – imprese turistiche che sfruttano economicamente e danno ordine a un ambiente che non è "selva" e, ormai, neppure selvaggio. Attrae e non spaventa perché non minaccia di farci smarrire la via del ritorno.

La "grande trasformazione", così ben descritta da Karl Polanyi, ha fatto dell'ambiente una merce e di ciò noi, e ancor più i nostri figli, pagheremo le conseguenze, anzi il cambiamento climatico ce le sta già facendo pagare. Tra queste anche la scomparsa delle selve nella valenza positiva di ambiente incontaminato. Ma le selve ci sono, e si moltiplicano, come prodotto non della natura, ma dell'uomo, di quello che resta quando la mercificazione della natura si è compiuta e ciò che residua non ha più alcun valore. Sono le selve in cui non vorremmo mettere piede, per il pericolo di perderci e per gli orchi che le popolano.

Mi riferisco – è ovvio – alle "selve urbane", alle zone di degrado urbanistico, alle aree industriali dismesse e variamente in-

quate. Sono gli scarti dello sfruttamento economico del territorio. Risorse munte sino all'estremo e poi lasciate a se stesse, perché hanno perso il loro *appeal* economico. Zone inselvatichite in cui è pericoloso addentrarci, c'è anche il rischio di non trovare più il modo di uscirne. Come tutte le selve che si rispettino, sono popolate da orchi: gli orchi siamo noi, giuristi, architetti, economisti, che abbiamo favorito con le nostre professionalità lo sfruttamento dei suoli e ora operiamo per la loro riconversione, per il risanamento e la ri-valorizzazione. Si calcola che il 3% del territorio nazionale – un'area equivalente all'Umbria – sia fatto di siti industriali dismessi: a che regione arriveremmo se aggiungessimo le tante zone di degrado edilizio, urbanistico, territoriale?

Fare dei rifiuti una risorsa è oggi una parola d'ordine. Anche le aree inselvatichite perché abbandonate sono una risorsa che crea interessi e appetiti. Gli orchi ci sguazzano, ed è bene che sia così, perché si tratta di portare a "valore" zone che il loro valore lo hanno perso. Qui la selva è quella degli interessi, a cui corrisponde la selva delle competenze, che altro non sono che la proiezione degli interessi nel diritto pubblico. Spetterebbe a noi giuristi tracciare i sentieri per non perdersi. Ma ne siamo capaci?

Spesso siamo proprio noi gli orchi che depistano coloro che cercano la via d'uscita. Dovremmo far ordine tra le norme, le competenze, le priorità, e invece cadiamo vittime della confusione e la alimentiamo. La complessità dovrebbe essere la dimensione in cui si esprime il nostro mestiere, ma molto spesso la accresciamo anziché ridurla. Virgilio conduce fuori dall'inferno e Beatrice guida nel paradiso, ed invece assai spesso i giuristi non guidano attraverso la complessità, ma la descrivono e, in fondo, la giustificano. Prendete il nodo del "sistema delle fonti", cioè di quegli atti che producono norme vincolanti per tutti. Scriveva Carlo Mezzanotte, uno dei giuristi più acuti e influenti tra quanti hanno fatto parte della Corte costituzionale, che una volta i Maestri, quando non avevano troppa voglia di impostare un corso di diritto costituzionale, si rifugiavano nelle "fonti del diritto", una delle parti indispensabili della materia, che però allora sembrava la meno problematica, la più scontata: poche nozioni, semplici e a-problematiche, bastavano a espletare il compito didattico. Non è più così, le fonti sono diventate un guazzabuglio, una vera selva intricata. Mezzanotte scriveva 30 anni fa, e le cose sono sicuramente peggiorate. Chi scrive di fonti oggi prende atto della complessità, descrive la crisi del "sistema". Ma è compito del giurista descrivere, limitarsi a tratteggiare con l'apposita matita colorata l'area coperta dalla selva? A che serve?

È appena il caso di notare che stabilire se un determinato documento è "fonte" o meno non è affatto un'operazione intel-

lettuale priva di conseguenze. Nei sistemi costituzionali moderni solo attraverso determinati atti, previsti e disciplinati dalla Costituzione, è possibile restringere i diritti che ci sono riconosciuti e le libertà di cui godiamo. Ragione per cui individuare le fonti e crearle a sistema è una condizione per capire che cosa siano i nostri diritti. Se il sistema delle fonti è in crisi, i nostri diritti sono in crisi, persi in un groviglio di atti di cui non si è capaci di ristabilire l'ordine. La selva non può non spaventare, perché in essa ci perdiamo, ci aggiriamo senza garanzie. Le norme servono a regolare il concorso degli interessi (compresi i nostri diritti) e se il concorso non è ben regolato il più forte impone la sua "regola". Nella selva vale l'antica formula *homo homini lupus*. E i giuristi che fanno, descrivono la competizione e ne incoronano il vincitore?

Spesso si ha l'impressione che la retta via sia ormai smarrita, e che chi la ricerca venga persino deriso. Per esempio, la tranquillità con cui si dà accesso alle "fonti", a quel ricco campionario di linee guida, direttive, *best practices*, autoregolamentazioni che formano il c.d. *soft law*, che viene trattato talvolta come se fosse parte delle fonti del diritto: fonti non prodotte da autorità politiche come le altre, ma da soggetti emergenti dal mondo professionale o mercantile, talvolta appositamente istituiti dalla legge dello Stato proprio per favorire l'autoregolamentazione di determinati settori economici. Mi riferisco alle Autorità indipendenti, che emanano atti di tipo normativo a cui talvolta i giudici hanno riconosciuto la natura di "fonti del diritto", accogliendo argomenti generosamente forniti da certa dottrina. Istituentole, la legge avrebbe *implicitamente* riconosciuto loro il potere di regolare i rapporti tra i produttori e tra questi e i consumatori, derivando un ulteriore titolo di legittimazione dalla "legalità procedurale" dei loro processi decisionali, in cui gli interessi degli operatori di mercato sono pienamente garantiti, offrendo così alla "fonte" un sicuro grado di investitura sociale.

Che argomenti del genere siano stati impiegati in alcune note e sfortunate decisioni del Consiglio di Stato ci rivela quali danni profondi possa generare la perdita di una sicura definizione delle fonti del diritto. La storia avrebbe potuto ammonirci, perché lo stesso tentativo di sottrarre alle "fonti politiche" la regolazione dei settori produttivi aveva ispirato l'esperimento – per altro fallito – delle corporazioni fasciste (e poi dei contratti collettivi di lavoro con efficacia *erga omnes* di cui all'art. 39.4 Cost., norma anch'essa fallita). La politicità viene letta con le lenti offuscate dall'ideologia anti-statalista, degradata a pretesa indebita dello Stato di imporre la sua volontà sull'autonomia individuale e sul pluralismo sociale; mentre essa è l'affermazione della rilevanza degli interessi generali e della loro prevalenza su quello

particolare, che è promosso dai soggetti privati o collettivi. Voler escludere la incursione della politica significa perciò escludere ogni interesse che non sia riconducibile al privato o a un determinato soggetto collettivo. Le parole di Alfredo Rocco sono chiare nell'elogio del corporativismo, che vuole eliminare "il sistema democratico dell'atomismo suffragistico, che ignorava il produttore e conosceva solo il cittadino". L'elogio dell'autoregolamentazione del mercato risponde agli stessi valori e mira allo stesso obiettivo, espellere la politica dalla regolazione e sostituire il cittadino con la sua caricatura, il consumatore.

Per uscire dalla selva normativa, per sfuggire ai briganti e agli orchi che la rendono pericolosa, è quindi necessario avere una solida teoria delle fonti, che segni con un tratto netto ciò che può introdurre eccezioni, deroghe, compressioni alla tutela dei nostri diritti. Naturalmente servirebbe anche una solida teoria dei diritti, che ci fornisca strumenti efficaci per la loro tutela. I nostri diritti non hanno un assetto statico, ma si evolvono man mano che la scienza e la tecnologia allargano le nostre possibilità e la storia impone nuovi orizzonti. Ma per offrire protezione ai nostri diritti e ai rinnovati bisogni non serve scriverli in Costituzione o proclamarli in altri testi.

Ha ragione Gianmario Demuro, scrivere il principio "chi inquina paga" in Costituzione non servirebbe a nulla: è già scritto nei principi fondamentali dell'Unione europea. C'è un'attenzione eccessiva per quanto è scritto nei proclami e poca considerazione per la strumentazione necessaria a renderli applicabili. È la conseguenza di una lettura "letteraria" e non giuridica dei testi costituzionali e normativi, una lettura che rifugge dai "tecnicismi" e perciò porta a leggerli come fossero un romanzo rosa, necessariamente a lieto fine. Lo si è visto di recente nel dibattito sguaiato sul *green pass* e sulle misure di contenimento dell'infezione da Coronavirus 19, in cui intellettuali di alto profilo hanno dimostrato quanto poco di sensato si possa trarre da una lettura "colta" del testo costituzionale. È un peccato di presunzione: aver studiato per decenni il pensiero filosofico di Benjamin o di Heidegger autorizza a esprimere riflessioni autorevoli sul pensiero filosofico di Benjamin o di Heidegger, ma non autorizza a esprimersi con la stessa autorità su come le libertà costituzionali si concilino con gli interessi sociali, tema a cui son state dedicate per altro centinaia e migliaia di sentenze delle corti costituzionali di tutto il mondo e la miriade di commenti che le hanno accompagnate. E così ci sono spiriti brillanti che invocano l'eliminazione dall'art. 3 del riferimento alla razza, come se questo bastasse a toglierli i razzisti d'intorno (non voglio poi aprire la gara alla ricerca della formula con cui sostituire l'attuale "senza distinzione

di razza"); dall'altro si vorrebbe inserire in modo esplicito la tutela dell'ambiente nell'art. 9, superando l'odierno riferimento al solo «paesaggio». Il problema non è la bella scrittura del "principio", ma la sua strumentazione: poco serve un bel *design* del testo se non c'è l'intenso lavoro dei meccanici a far funzionare motore e freni. Perché la "tutela del risparmio" dell'art. 47 della nostra Costituzione – una delle poche a contenere una norma apposita – non ha avuto alcuna seria conseguenza nella giurisprudenza costituzionale, mentre pur l'assenza di una norma costituzionale analoga non ha impedito al Tribunale costituzionale federale tedesco di citarla in una giurisprudenza assai importante a proposito degli strumenti di politica economica e monetaria europea? Perché diversi sono gli strumenti processuali a disposizione di chi è capace di formulare le "domande" a cui i giudici costituzionali non possono sottrarsi.

Prendiamo ad esempio proprio il principio "chi inquina paga", che la Corte di giustizia ha inventato quando le istituzioni europee non avevano alcuna competenza in materia di ambiente. Era il mercato a imporre di addossare i costi di prevenzione o di ripristino ambientale alle industrie che producono merci e inquinamento, perché la concorrenza tra i produttori non può svolgersi a danno dell'ambiente e della salute. Ma fin dove questo principio può essere applicato? Sinora – per esempio – il problema dei costi del ripristino ambientale delle aree lasciate libere dalla delocalizzazione non sembra integralmente affrontato dal diritto europeo. Le ragioni del mercato e della libera circolazione delle imprese volte alla ricerca di maggiori profitti prevalgono sulle ragioni dell'ambiente e del benessere dei cittadini (per non dire dei lavoratori): le imprese delocalizzano lasciando dietro di sé macerie sociali e ambientali. Verrà qualcuno a chiedere, per esempio, se i costi del ripristino ambientale debbano avere precedenza su tutti gli altri crediti quando si apre un fallimento? Non sarebbe opportuno e coerente con il principio "chi inquina paga" che la valutazione della situazione patrimoniale di un'impresa tenga da subito conto dei costi del ripristino ambientale dei territori che essa ha inquinato? Quello che hai inquinato non può essere dissociato dalla valutazione economico-finanziaria. Sono gli strumenti quelli che contano davvero, non i principi. Ma il problema è che, siccome non danneggiano nessuno, sui principi sono tutti d'accordo, ma sui singoli strumenti si scatena il contrasto perché scontentano tutti coloro che vedono danneggiati i propri interessi.

Non importa perciò che in Costituzione vengano aggiunte norme che non abbiano una ricaduta operativa immediata. Servirebbero piuttosto regole precise che conferiscano stabi-

lità alle politiche pro-ambientali che vengano decise. Si tratta ancora una volta di tracciare sentieri sicuri per uscire dalla selva normativa. Torniamo perciò a mettere il dito sul sistema delle fonti. Bisognerebbe avere strumenti che impediscano che le norme pro-ambientali vengano vanificate da deroghe, eccezioni, proroghe inserite in quella miriade di leggi e leggine che rendono inestricabile e spesso incomprensibile la legislazione vigente. Qui occorrerebbe davvero una piccola riforma costituzionale: basterebbe introdurre la previsione di una legge organica per l'ambiente, da approvare e modificare solo con legge approvata a maggioranza assoluta. Non si inserirebbe in Costituzione nulla che riguardi direttamente la protezione dell'ambiente, ma solo la previsione di uno strumento normativo "protetto". Il modello c'è già in Costituzione, ed è contenuto nell'art. 81 a proposito del bilancio. Per decenni che cosa si possa fare con la legge finanziaria prima, la legge di stabilità poi e con la legge di bilancio ora era stabilito con una legge ordinaria, modificabile e, soprattutto, derogabile con la legge di bilancio approvata ogni anno tra Natale e Capodanno. Oggi l'art. 81 Cost., modificato nel 2012, non lo permette più: i contenuti del bilancio sono quelli fissati dalla legge "organica" e per modificarli bisogna seguire la stessa procedura "rafforzata". Ecco, per uscire dalla selva bisognerebbe seguire questa strada: mettere mano a un nuovo "codice dell'ambiente" in cui siano fissati con chiarezza obiettivi, tempi per conseguirli, controlli e verifiche, divieti e sanzioni; e metterlo al riparo dalle successive variazioni, ai ripensamenti, ai cambiamenti di indirizzo nascosti nella legislazione-spazzatura approvata di continuo senza alcuna consapevolezza e discussione di merito. Un cielo stellato ci accoglierebbe all'uscita dalla selva oscura.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

II



L'ALGORITMO D'ORO E LA TORRE DI BABELE

GIOVANNI MARIA FLICK

Ringrazio l'Università di Trento, in particolare la Facoltà di Giurisprudenza, dove sono venuto in diverse occasioni quale componente della Corte costituzionale sempre per parlare di Costituzione.

Oggi sono particolarmente lieto di parlare di foreste e boschi in una dimensione più ampia e più generale.

Tutte le volte che vengo a Trento penso a un vostro concittadino illustre, Alcide De Gasperi, al quale si deve quella definizione molto efficace secondo cui: *“L'uomo di Stato è quello che pensa alle prossime generazioni, il politico è quello che pensa alle prossime elezioni”*. Noi siamo ricchi di politici che pensano alle prossime elezioni, ma abbiamo una problematica carenza di uomini di stato che pensino alle prossime generazioni.

Ce lo ha ricordato ancora nel marzo 2021 il Tribunale federale di Karlsruhe quando, con una sentenza clamorosa, ha sottolineato la necessità di eguaglianza verso le generazioni future. Ha risposto alla invocazione di chi si pone il problema di queste ultime superando le difficoltà di tipo giuridico che possono concretamente presentarsi e quindi, ad esempio, chi è legittimato ad agire, chi può rappresentarle e così via.

Quando penso al nostro futuro mi viene immediatamente da associarvi un problema del passato. In particolare, mi viene alla mente una figura del passato che trovo estremamente significativa: quella di un italiano, ebreo, appartenente alla Resistenza, catturato in un'altra Regione di montagna, la Valle d'Aosta.

Il riferimento è ovviamente a Primo Levi, il quale ci ammonisce che il problema del futuro va affrontato guardando prima di tutto al passato: *“Chi dimentica il proprio passato è condannato a riviverlo”*, non solo le cose belle ma soprattutto le cose brutte.

Questo dialogo tra passato e futuro - che è fondato sulla cultura - è fondamentale per affrontare la complessità del presente. Sono convinto che l'articolo 9 della Costituzione sia quello che con più chiarezza esprime questo concetto. Nell'articolo 9, attraverso la cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico - il passato - si progetta la tutela del futuro.

L'articolo 9 parla di paesaggio o meglio di ambiente, come è poi stato interpretato dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale fino alla infelice riforma costituzionale del 2001. Quella riforma qualche cosa di positivo l'ha in realtà prodotto: ha inserito nella prospettiva della tutela dell'ambiente esplicitamente l'ecosistema da un lato e implicitamente la biodiversità dall'altro. Due componenti essenziali per spostare il tema della tutela dell'ambiente dalla dimensione antropocentrica e per porre al centro la prospettiva ecocentrica.

Recentemente è stata approvata dal Parlamento una modifica costituzionale che nell'articolo 9 aggiunge la tutela già prevista dall'articolo 117 per l'ambiente e l'ecosistema, nonché la tutela degli animali e il riferimento alle generazioni future; e nell'articolo 41 richiama il limite dell'ambiente alla libertà di iniziativa economica.

Non ascoltiamo più le voci che ci circondano. La memoria del passato è proposta soprattutto dal linguaggio delle pietre e degli oggetti e delle costruzioni che esprimono quel passato. Il progetto del futuro è proposto dal linguaggio dell'erba, dei fiori, degli alberi, della terra, dell'acqua che ci circondano e che noi continuiamo a violentare e cercare di far tacere con la pretesa di dominare l'ambiente.

Solo la cultura, ma una cultura vera - non una cultura di tipo elitario o una cultura in pillole come quella che ci viene da Wikipedia, dai social e via discorrendo; una cultura, semplice nel suo linguaggio e nella sua accessibilità - può spiegarci e può consentirci di cogliere questo rapporto tra il passato e il futuro.

Il patrimonio storico artistico esprime una dimensione di carattere spaziale, il progetto del futuro esprime una dimensione di carattere temporale.

Lo spazio, il tempo e la relazione con gli altri sono le componenti essenziali dell'identità umana e della capacità di vivere in un contesto come quello progettato dalla nostra Costituzione. Essa mette insieme la dimensione personalistica e la dimensione pluralistica.

Mi pare abbastanza importante questo discorso. Apre una prospettiva che andrebbe sviluppata ed è già stata in parte affrontata dalla dottrina nella prospettiva dei beni comuni, al di là della loro catalogazione, del loro inserimento in certi schemi giuridici di tipo tradizionale, pubblico o privato, con le varie scansioni che disegnano. Quella prospettiva ci dà un'indicazione fondamentale per la fruizione di quei beni da parte di tutti.

Del godimento collettivo di questi beni troviamo già una traccia nel campo del bosco, della foresta, della campagna, in quelle che erano le tradizioni delle valli trentine e in generale delle valli montane. Ne sono esempio il diritto di legnatico, il diritto di macchiatico, il diritto di godere del bene in termini generali che si ripropongono attualizzati.

È un dato importante perché ci dà il senso di uno sviluppo. Gli accenni iniziali di questo sviluppo non sono quelli odierni, ma vengono da molto lontano. A partire dal primo manuale di ecologia che io conosca, il migliore forse, il Cantico delle creature, e da quella bellissima lode: *"Laudato si, mi' Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue cre-*

ature dài sustentamento. Laudato si, mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. (...) Laudato si, mi' Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba".

Non vorrei che questa lode dovesse diventare una specie di epitaffio di un passato che non c'è più. Perché al tempo del Cantico delle creature di San Francesco era la terra a governarci; adesso siamo noi a governarla con una serie di interrogativi molto problematici: sul futuro della terra e nostro, sullo sviluppo sostenibile, sulla capacità della madre terra di continuare a sostenerci.

2.

La foresta è un'espressione emblematica dell'ambiente e della sua multifunzionalità, della molteplicità e dell'equilibrio dei valori che ci sono e che la foresta propone per il presente e per il futuro del dialogo tra l'uomo e l'ambiente attraverso la voce del bosco e l'importanza della biodiversità. Sono i valori naturali, tradizionali, artistici, spirituali, culturali ed economici che l'ambiente deve poter continuare ad esprimere attraverso la foresta che ne è uno degli emblemi più tipici.

Il rapporto tra l'uomo e il bosco è stato molto spesso sottovalutato. La voce del bosco è stata soffocata da altri interlocutori più aggressivi: la politica, l'economia, lo sviluppo sostenibile per il mercato (più che per l'essere umano), il profitto e l'industria.

Ci accorgiamo della voce della foresta, del bosco solo quando constatiamo la sua scomparsa, ad esempio rispetto alla sua tradizionale salvaguardia idrogeologica del territorio; ci siamo oramai abituati alle continue frane. Ci stiamo dimenticando che il bosco è indispensabile all'uomo.

Mi ha sempre colpito la constatazione - da altri fatta, perché io arrivo ultimo in questa ricerca di risveglio della dimensione della foresta e del bosco - secondo cui il legno è l'unica sostanza per la quale non si parla di un'età: l'età dell'oro, l'età del bronzo, l'età della pietra, l'età del rame. Non si parla mai di età del legno perché l'età del legno è quella dell'uomo. Perché il legno vive e vive con l'uomo dalla culla alla bara e attraverso tutta quella serie di richiami al significato mitico, culturale, storico, religioso che ha il bosco, che ha il legno, che ha la foresta. La foresta oscura in cui Dante si addentra, quelle orride di cui parla Tacito nel descrivere le foreste dei Germani, la foresta che vive nella realtà umana come componente essenziale della sua dimensione.

È un discorso importante e necessario da riprendere proprio perché è quello a cui ad esempio siamo arrivati in Italia con le prime leggi che hanno riconosciuto il valore idrogeologico delle

foreste per difendere il terreno dalle frane e dall'erosione. Il passo successivo, con l'entrata in funzione delle Regioni, è quello con cui si è posto (con la legge Agrifoglio) il problema dell'utilizzazione produttiva della foresta.

Dopo, con la legge Galasso, si è posto il problema della dimensione paesistica del bosco, fino ad arrivare a quelle sentenze della Corte Costituzionale del 2008 che hanno riconosciuto esplicitamente la dimensione multifunzionale del bosco come bene comune, la coesistenza in esso dei due interessi concorrenti da armonizzare. Da una parte l'interesse alla produttività, al taglio degli alberi; dall'altra parte l'interesse alla conservazione della superficie forestale per la difesa idrogeologica e adesso soprattutto la tutela ambientale che grida fortemente la necessità di introdurla alla luce del cambiamento del clima e alla luce dell'inquinamento dell'aria e del suolo.

Mi pare essenziale questo discorso perché in fondo la vita dell'uomo è stata prima una oscillazione tra la foresta, la campagna, la coltivazione, la deforestazione, la pastorizia, l'agricoltura, il rimboschimento. Poi, il sorgere della dimensione urbana della città ha avuto un bel fascino, ma pericoloso.

Nella città si è concentrata una serie di problemi assai complessi che vanno dalla difesa alla sicurezza, alla convivenza. Quelle che sono per noi le città metropolitane, per altri sono le megalopoli urbane di 10, 20, 30 milioni di abitanti ciascuna. Sappiamo che statisticamente nel 2050 l'80% della popolazione mondiale dovrebbe vivere in città e solo il 20% rimanere nelle campagne.

Mi son focalizzato sulla foresta in un percorso che ho deciso di provare a fare quando ho lasciato la Corte costituzionale, il mio lavoro di *civil servant*, e dopo aver lasciato, anni prima, il lavoro di professore nonché di avvocato. Quello di avvocato, in particolare, perché non volevo che sulla mia tomba un giorno si scrivesse: "*Fece del diritto penale dell'impresa un'impresa di diritto penale*".

Mi sono dedicato a un servizio pubblico, chiamiamolo così: prima come ministro della Giustizia, nel primo Governo Prodi; poi soprattutto come giudice, non più degli uomini (come ero stato all'inizio della mia carriera), ma come giudice delle leggi.

Questo discorso è l'espressione della mia gratitudine verso una Costituzione che, nonostante gli acciacchi e il tempo trascorso, ci ha tenuto in piedi fino ad ora per 75 anni e potrebbe continuare anche in futuro. C'è un'accusa pesante alla Costituzione, di non essere più attuale. Non è vero che non è più attuale; è inattuata, che è una cosa completamente diversa.

Tutti noi abbiamo la responsabilità – ciascuno con il proprio ruolo e le relative possibilità – di non avere attuato molte pagine della Costituzione, compresa quella dell'articolo 9 per il

quale sventoliamo bandiere, parliamo molto (il *bla bla bla* di cui parla Greta Thunberg) ma in realtà facciamo poco.

Ho cominciato a lavorare prima su alcuni concetti fondamentali della Costituzione che poi ho ritrovato nel percorso del bosco e in quello della città: la solidarietà, che è fondamentale; la necessità di arrivare alla pari dignità sociale. La Costituzione ci chiede di arrivarvi attraverso una sinergia molto stretta tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Sono tutte questioni che sono state sottoposte a uno *stress test* molto pesante con la pandemia che ha messo in crisi sia il settore della foresta, forse meno; sia, di più e soprattutto, il settore della città.

3.

La città è diventata l'emblema del profitto a qualsiasi costo, il profitto raggiunto attraverso uno sviluppo della tecnologia e della scienza che è giustissimo, ma dobbiamo ricordarci che – quando Dante ci accompagna nel viaggio di Ulisse oltre le colonne d'Ercole, verso l'ignoto – siamo testimoni di quel messaggio forte che Ulisse trasmette ai suoi: "*Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza*". Nella città sembra esservi il rischio che le dimensioni della globalizzazione, dell'efficienza e della velocità portino a trascurare la dimensione umana.

La riprova l'abbiamo nelle gravi disuguaglianze che la pandemia ha segnalato e ha enfatizzato, soprattutto nella città, dove il profitto è messo al centro. Questo discorso lo registriamo anche, ma in misura molto minore, nella foresta. Con mio nipote Maurizio – al quale ho passato le consegne più di vent'anni fa, quando ho lasciato la prosecuzione di queste riflessioni per diventare prima ministro della giustizia e poi giudice costituzionale – abbiamo cercato di proporre l'approfondimento della tematica del legno, del bosco, della foresta. Ha fatto molto meglio di quanto ero in grado di fare io. Lo vedrete e lo giudicherete dalla relazione che svolgerà, e prima ancora dai due testi di cui siamo entrambi autori.

Mi sono proposto di verificare quanto e come la Costituzione sia attuale per affrontare questo problema. La logica del profitto e il suo peso troppo spesso sono preponderanti rispetto ad altre logiche, altri valori, altri interessi. La foresta è uno dei contenitori più efficaci e più significativi per questi altri valori, ad esempio il tema del cambiamento del clima. Un'altra valutazione preoccupata la traggio non solo dal primo libro di ecologia, il Cantico delle creature, ma anche dal libro dei libri, la Bibbia.

Dio ospitò nel giardino dell'Eden Adamo e poi insieme a lui

Eva perché godessero degli animali e dei frutti per sopravvivere. Pose al centro dell'Eden due alberi, quello della vita e quello della conoscenza; vietò di mangiare non i frutti dell'albero della vita, ma quelli dell'albero della conoscenza: la conoscenza del bene e del male.

Uomo e donna ne mangiarono, si accorsero di essere nudi e cominciarono a capire la differenza tra il bene e il male. Vennero cacciati dal Paradiso terrestre perché non diventassero come Dio mangiando anche, a questo punto, dell'albero della vita, cioè dell'immortalità. Dopo qualche tempo – è la Bibbia sempre che ce lo racconta - Dio punì gli uomini per la loro perversità con il diluvio universale.

Noi rischiamo di trovarci alle soglie di un secondo diluvio universale. Lo scioglimento dei ghiacci da un lato, il fuoco sul continente australiano dall'altro, le bombe d'acqua a cui cominciamo ad abituarci, sono tutte avvisaglie di quel temporale che potrebbe diventare – lo dice un interprete ben più autorevole di me, Papa Francesco – il nostro clima se la terra si ribella. Questo mi pare molto preoccupante.

Ma mi pare preoccupante anche un altro aspetto che lego al problema di guardare al passato per affrontare il progetto del futuro. In esso entra ancora una volta il rapporto dell'uomo con la terra: sia con la città che è la formazione più tipica del profitto; sia con la foresta che è un altro aspetto altrettanto fondamentale, l'ambiente.

Dice sempre la Bibbia che gli uomini, trovandosi tutti insieme nella piana di Ur, decisero di costruire una torre che arrivasse fino al cielo, la torre di Babele. Cominciarono, ma il Padreterno intervenne temendo che gli uomini, che parlavano tutti un unico linguaggio, arrivassero insieme a cercare di porsi al suo posto.

A questo punto mandò un secondo castigo: non più il diluvio universale, ma la incomprendimento delle lingue, della comunicazione, del contatto, costringendo gli uomini alla diaspora.

Queste tematiche le sto approfondendo adesso, non più con mio nipote Maurizio che è lo "specialista" del legno, ma con mia figlia che si occupa di informatica.

Un'altra prospettiva, che cito oggi per completezza, è il passaggio dall'informazione all'informatica, il rapporto tra la tecnologia e la scienza, le conquiste meravigliose di cui non possiamo più fare a meno, il mondo dell'etica e delle regole. Sta diventando assolutamente necessario l'approfondimento di questo rapporto perché corriamo il rischio di arrivare a un linguaggio criptico, riservato a pochi: il linguaggio tra l'uomo e la macchina invece di quello tra persone.

Rischiamo di arrivare alla evoluzione della trasformazione dell'informazione attraverso l'informatica in quello che è il dominio dell'algoritmo, ad esempio nella giustizia robotica predittiva.

Un tempo era il diritto a creare o quanto meno a condizionare il linguaggio; ora è il linguaggio a condizionare se non a creare il diritto.

4.

Gli Ebrei, nella lunga e faticosa marcia dall'Egitto alla Terra Promessa a un certo momento – approfittando dell'assenza di Mosè, salito sul monte Sinai a prendere le tavole della legge – per non continuare a mangiare cavallette e manna si costruirono un vitello d'oro e cominciarono a ballargli intorno nella convinzione che li avrebbe aiutati ad arrivare prima a destinazione. Credo che noi al vitello d'oro stiamo sostituendo l'algoritmo d'oro. In Grecia sono assai istruttivi un altro mito e un'altra narrazione. È quella del Re Mida che ottenne dagli dei la capacità straordinaria di trasformare in oro tutto ciò che toccava, fino a rendersi conto che non poteva più mangiare soltanto l'oro e che stava morendo di fame; scongiurò gli stessi dei di levargli quella capacità che gli avevano dato, anzi che lui aveva richiesto.

Ho l'impressione che il ciclo dell'evoluzione negativa nello sfruttamento dell'ambiente, della terra, si traduca anche nel ciclo dell'evoluzione dell'informazione (che, nonostante i suoi grandi e indubbi vantaggi, rischia di essere negativo se non è regolato), nel suo approdare al predominio del linguaggio digitale, dell'intelligenza artificiale, degli obiettivi che in questo momento alcuni tra i protagonisti dell'informazione sembra si stiano ponendo.

Facebook si propone di costruire un mondo totalmente virtuale nel quale si vive in una situazione distaccata da quella del mondo reale. Altri si pongono il problema di lasciare la terra e di creare una nuova umanità planetaria che vada a vivere su un altro pianeta lasciando la terra desolata per l'accumularsi dei rifiuti. Altri ancora, con il post-umanesimo, pensano a un futuro dell'uomo in cui il suo rapporto con la macchina si rivoluziona e in cui i "pezzi di ricambio" tecnologici assicurano all'uomo una illusione di perennità. Penso all'evoluzione quasi fantascientifica delle neuroscienze, al dialogo diretto che si sta sperimentando o si sta cercando di sperimentare tra l'uomo e la macchina.

Si è parlato di attribuire il premio Nobel a un computer gigantesco che ha saputo svolgere delle ricerche che l'uomo non era in condizioni di compiere per il tempo che avrebbe impiegato nei calcoli. Sarebbe un primo avviso del fatto che non è più l'uomo a governare uno strumento come la macchina, ma è la macchina che finisce per governare l'uomo; che lentamente gli "aiuti tecnologici" stanno evolvendosi da strumenti-mezzi a valori-fine.

Questo è il discorso che mi ha portato prima ad approfondire il tema della città, poi con mio nipote Maurizio il tema della

foresta. Abbiamo cercato di proporre una specifica analisi di quello che è un percorso soprattutto italiano, con il decreto legislativo n. 34 del 2018, che ha cercato di trovare un equilibrio tra la dimensione di produttività economica della foresta e la dimensione di protezione e di servizio ambientale e di dono culturale che ci vengono offerti dalla foresta stessa sulla scia di quella pronuncia della Corte costituzionale che con fatica era arrivata a riconoscere la polifunzionalità evidente della foresta.

Poi abbiamo preso atto che anche la polifunzionalità della foresta comincia a inquinarsi con la logica del profitto. Lo dimostra l'evoluzione lenta, pigra, complessa e allo stesso tempo pericolosa della lotta alle emissioni di CO₂. Le emissioni di CO₂ vengono gestite in modo tale da contemperare l'aria e l'atmosfera pulita con le esigenze della produzione. L'Unione europea nel 2014 è stata costretta a una Direttiva che equipara le emissioni consentite di CO₂ a strumenti finanziari, quindi a sottoporle alle regole del mercato mobiliare con tutti i problemi molteplici e le contraddizioni e difficoltà proprie di quel mercato. (in particolare ci si riferisce alla Direttiva 2014/65/UE, c.d. "Direttiva MiFID II", e al Regolamento UE del 15 maggio 2014, n. 600, c.d. "Regolamento MiFIR").

Siamo arrivati al punto in cui le emissioni di CO₂ sono considerate strumenti finanziari. I rifiuti – non tanto nell'economia circolare che prevede la riutilizzazione di ciò che si salva del cosiddetto rifiuto con l'utilizzazione delle materie secondarie; ma da quando il comandamento fondamentale del mercato è diventato "usa e getta" – e la loro gestione illecita sono diventati un altro componente fondamentale del mercato, in particolare di quello illecito dell'ecomafia dei trasferimenti.

In altre parole, siamo arrivati al punto in cui anche la lotta all'inquinamento, per evitare il cambiamento di clima attraverso il controllo delle emissioni, è diventato uno strumento economico nella logica imperante del profitto.

Non vorrei sembrare troppo luddista, ma ho sempre presente – quando discutiamo di questi argomenti – le tre componenti fondamentali dell'identità umana fra loro connesse e sinergiche: la dimensione del tempo, la dimensione dello spazio e la dimensione della relazione con gli altri.

Di fronte a un fenomeno globale come la globalizzazione, che sta mostrando tutte le sue crepe e di fronte agli *stress test* della pandemia, dobbiamo renderci conto della necessità di arrivare a un modo diverso di vivere in equilibrio; un modo in cui sembra essenziale prima di tutto il ritorno alla natura.

Vorrei che si riuscissero a regolare in modo soddisfacente gli allevamenti intensivi, le monoculture o colture intensive, i pro-

dotti OGM. Forse dovremmo ritornare a un patto con la natura, come quello dell'arcobaleno; era un segnale di caccia, ma diventò un emblema di pace dopo il diluvio universale, quando, secondo il Libro dei Libri, il Signore Iddio lo mandò per segnare la pace che si era raggiunta di nuovo con l'uomo.

Altrimenti temo che sia l'evoluzione tecnologica, per quanto capace di risolvere tutti i problemi, sia la digitalizzazione, che è vista come una bacchetta magica per risolvere tutti i problemi e come strumento fondamentale per andare avanti, non risolveranno il problema che abbiamo scoperto nell'inverno del 2020, quando i camion militari se ne andarono nella notte fuori da Bergamo in una lunga fila, per cercare un posto dove far riposare gli anziani morti in solitudine per la pandemia.

TUTELA COSTITUZIONALE E CAUSE CLIMATICHE: NUOVE FRONTIERE PER LA TUTELA AMBIENTALE

MAURIZIO FLICK

1.

Il tema ambientale da un po' di tempo a questa parte è sulla bocca di tutti, molto più che in passato. L'ambiente oggi occupa le prime pagine dei giornali; scandisce il calendario dell'agenda politica nazionale e internazionale[¶]; è protagonista di *best seller* in libreria[§], di encicliche papali (pensiamo alla *Laudato si'* di Papa Francesco)^{¶¶}; è al centro di festival cinematografici. A Cannes nel 2021 ben sette film avevano ad oggetto la tutela ambientale^{¶¶¶}.

Non c'è impresa che oggi non si dichiari ecosostenibile, a impatto zero, *carbon neutral*, che non finanzia il riciclo di materie prime, il sostegno ad animali in via d'estinzione o attività analoghe.

Da qualche mese è stato anche istituito il Ministero della Transizione Ecologica, oggi la sua presenza sembra scontata, ma solo due o tre anni fa sarebbe sembrata una scelta un po' *naïf*, di facciata, quasi una *boutade* elettorale[¶]. La lista potrebbe essere molto più lunga ma qui mi fermo[¶].

Tutti questi casi condividono un comune denominatore: l'ambiente al centro, impensabile fino a pochi anni fa.

La pandemia scoppiata nel 2020 ha fatto emergere le fragilità della nostra società. Stiamo affrontando tre crisi: quella sanitaria; quella economica, di cui non vediamo ancora la fine; e quella climatico-ambientale, quest'ultima tema cardine dell'incontro odierno.

Queste tre crisi non sono a compartimenti stagni, ma anzi sono collegate tra loro.

Per ripartire dalle ceneri dell'emergenza sanitaria, dopo un primo momento di sbandamento, L'Europa ha puntato proprio sull'ambiente col Next generation Eu[¶]. A cascata, in Italia, il noto PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nelle sue 6 *mission* è intriso di progetti che hanno a che fare con l'ambiente: *Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura; Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica; Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile; Istruzione e Ricerca; Inclusione e Coesione; Salute*.

Ma anche a livello giuridico il tema ambientale è in rapida evoluzione. Ci sono alcune tendenze che si stanno affermando, fenomeni sempre più diffusi. Ho in mente in particolare tre questioni molto discusse in questi giorni: il dibattito se inserire l'ambiente in Costituzione e il riconoscimento della personalità giuridica a luoghi fisici, e c.d. cause climatiche e il dibattito sui beni comuni.

2.

Partiamo con la prima tendenza a cui assistiamo, l'inserimento delle tematiche ambientali in Costituzione, vedendo cosa succede all'estero.

Attualmente, numerosi sono gli ordinamenti europei che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in Costituzione alla materia ambientale.

Tra questi, per citarne alcuni, Finlandia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi e Norvegia.

Ad esempio, l'articolo 24 della Costituzione greca sancisce che la protezione dell'ambiente naturale e culturale costituisce un obbligo per lo Stato. E così nella Costituzione olandese si legge che le pubbliche autorità devono rispettare, tra le altre cose, l'ambiente (Art. 21).

Ma anche fuori dall'Europa la tendenza è simile: ad esempio l'Ecuador nel 2008 ha introdotto i diritti della natura in Costituzione¹¹. L'anno successivo è stata la volta della Bolivia, che ha adottato una formula appena più *soft*¹².

Negli ultimi anni si è andati oltre: si è cominciata a riconoscere personalità giuridica a specifici luoghi. In vari continenti fiumi, laghi, montagne, parchi si sono visti riconoscere una personalità giuridica, al pari di una multinazionale.

Nel marzo del 2017 in Nuova Zelanda il fiume Whanganui, sacro ai Maori, è stato dotato di personalità giuridica, diventando il primo fiume al mondo a venire riconosciuto come entità vivente¹³.

E negli ultimi due anni abbiamo assistito a un'*escalation*.

A marzo del 2020, in India, l'Alta corte di Chandigarh del Punjab ha dichiarato il lago Sukhna, minacciato dall'inquinamento, una persona giuridica¹⁴.

Nel giugno del 2020 la Grande Strada dell'oceano (Great Ocean Road), un'icona del paesaggio australiano che attraversa foreste e parchi, è stata dichiarata per legge "un'entità naturale vivente e integrata". Il 17 giugno del 2020 la Corte suprema di giustizia della Colombia ha dichiarato il Parco nazionale Isla de Salamanca soggetto di diritti, per proteggerlo dalla deforestazione.

Il mondo del diritto si sta velocemente trasformando e queste norme non sono altro che uno specchio dei cambiamenti a cui stiamo assistendo.

Fino a ieri erano i *deep ecologists*, i teorici dell'ecologia radicale, gli ambientalisti radicali, a contrapporre le ragioni della natura a quelle degli umani, in una logica di contrasto frontale.

Oggi le stesse rivendicazioni assumono un sapore diverso, meno conflittuale, più cooperativo. E la ragione è semplice: si va diffondendo la convinzione che senza la difesa degli equilibri naturali sarà molto difficile difendere la sopravvivenza dei quasi otto miliardi di esseri umani che popolano il pianeta.

Ma cosa vuole dire riconoscere i diritti alla natura? Molto semplicemente, si riconosce a montagne, fiumi e laghi un profilo giuridico non più di semplici oggetti ma di soggetti con il diritto

di esistere. Per semplificare in maniera estrema, potremmo dire che chi li dovesse danneggiare potrebbe essere processato come se avesse causato un danno a un essere umano.

Nuove questioni portano nuove incognite e nuovi problemi si affacciano: chi è il rappresentante legale della natura? Chi dovrebbe fare le parti della natura in un'ipotetica causa legale? Il governo? Un'associazione no profit? Tutti i cittadini? Su chi dovrebbero ricadere le spese legali?

Un conto è il riconoscimento dei diritti, altro conto è l'effettività della tutela.

Questi aspetti sono cruciali per tutelare i diritti della natura, ma le risposte sono tutt'altro che esaustive e omogenee.

In Italia, l'articolo 9 della Costituzione fino al 2022 parlava di paesaggio, non di ambiente.

È chiaro che la nostra Costituzione del 1948 non parlasse di ambiente, perché la questione ambientale a quei tempi non si poneva.

Tuttavia, la Corte costituzionale con un lavoro certosino era giunta a rendere sostanzialmente sinonimi questi due termini.

Durante la pubblicazione del presente scritto deve darsi atto che, l'8 febbraio 2022, la tutela dell'ambiente e degli animali è stata introdotta anche nella Costituzione italiana. Nella nuova formulazione viene aggiunto all'art. 9 che la Repubblica «*tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». Il nuovo articolo 41 invece stabilisce che l'iniziativa economica è libera, ma «*non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*». Anche in questo caso alle finalità sociali dell'economia vengono aggiunte quelle ambientali. («*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*»). Con questa novità normativa l'Italia si allinea finalmente agli altri Paesi che già da anni prevedono la tutela ambientale tra i principi fondanti.

3.

Veniamo così al secondo fenomeno a cui assistiamo sempre più spesso: quello delle cause climatiche.

Una ventina d'anni fa le cause climatiche erano un'eccezione, facevano notizia, ce ne erano pochissime, si contavano sulla punta delle dita delle mani.

Oggi siamo vicini alle duemila. E negli ultimi tre anni sono raddoppiate.

Uno degli ultimi episodi, parliamo del maggio del 2021, è il caso di un Tribunale olandese che ha imposto alla società petrolifera Shell di adeguare nell'arco dei prossimi nove anni le emissioni a *target* che rispettassero il mandato della conferenza sul clima del 2015 di Parigi ¶ ♀.

Lo scorso aprile la Corte costituzionale federale tedesca ha bocciato parzialmente la legge sulla protezione dell'ambiente, il Klimaschutzgesetz, con una sentenza storica ¶ ⚡.

I giudici hanno dato clamorosamente ragione a Fridays for Future, perché la normativa attuale rischia di "compromettere la libertà" di chi verrà dopo di noi, perché sposta a dopo il 2030 l'onere maggiore nel taglio delle emissioni di CO₂.

È un verdetto storico perché tiene conto delle paure delle future generazioni di doversi addossare tutto l'onere della lotta ai cambiamenti climatici.

E per la prima volta include gli obiettivi degli Accordi di Parigi in una Costituzione.

Le conseguenze di una sentenza del genere possono essere dirompenti. Ne cito solo una: nel novembre 2021 la nota associazione ambientalista Greenpeace ha avviato un'azione legale nei confronti di Volkswagen, il secondo produttore di auto al mondo, per non avere avviato una decarbonizzazione dell'azienda in linea con gli obiettivi degli accordi di Parigi tesi a limitare l'aumento della temperatura globale entro la soglia di sicurezza di 1,5 °C ¶ ⚡.

Greenpeace Germania ha dichiarato che così facendo intende far rispettare la storica sentenza della Corte costituzionale tedesca anche alle grandi aziende.

A questo punto c'è da chiedersi su chi ricadranno i costi di questa transizione ecologica: i maggiori costi che sosterrà Volkswagen per rispettare l'ambiente, chi li pagherà alla fine? Probabilmente i consumatori.

Questa è una delle tematiche principali sui costi della transizione ecologica, anch'essa oggetto di discussione proprio in questi giorni.

E così arriviamo all'Italia, dove lo scorso giugno è stata avviata davanti al Tribunale di Roma la prima causa contro il Governo a tutela dell'ambiente.

Sono 203 le parti coinvolte, tra persone fisiche e associazioni, che contestano al governo italiano politiche sul clima poco coraggiose, "*Oggetto della causa è citare in giudizio lo Stato per inadempimento climatica, per l'insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alteranti, cui consegue la violazione di numerosi diritti fondamentali riconosciuti dallo Stato italiano*".

Le associazioni ambientaliste e gli attivisti coinvolti nella campagna sostengono che i Governi italiani non hanno mai

89 TUTELA COSTITUZIONALE E CAUSE CLIMATICHE
affrontato seriamente la crisi climatica, nonostante il paese sia vulnerabile agli eventi meteorologici estremi.

4.

E così, arrivando al terzo tema oggetto del mio intervento, è bene evidenziare come in Italia negli ultimi anni abbia ripreso vigore la questione dei beni comuni, categoria che viene utilizzata per ogni bene che si voglia ricondurre a un uso collettivo in condizioni di uguaglianza nell'accesso al suo godimento e di sua funzionalità per la tutela effettiva di diritti fondamentali.

Tra i potenziali beni comuni vi sono soprattutto beni naturali come fiumi, torrenti, laghi, parchi e zone boschive. Ricondurre un determinato bene alla categoria dei "beni comuni" implica però per lo Stato gli oneri di una *governance* che renda effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.

Sia il modello giuridico della proprietà privata sia quello della proprietà pubblica oggi si rivelano inadeguati a garantire le due condizioni necessarie per la loro gestione ottimale nell'interesse collettivo: la efficace conservazione e la massima accessibilità ¶ ⚡.

Su questo più o meno concordano tutti i cultori della categoria, che però si divaricano quando si tratta di passare dal negativo al positivo, a partire dalla concreta individuazione dei beni comuni. Se si assemblano tutti i "beni" che da varie parti si riconducono alla nozione, ne esce un elenco tanto lungo quanto eterogeneo ¶ ⚡.

Forse, se si vuole che il bene ambiente assolva alla sua naturale vocazione pubblicistica e personale-collettivistica, e che al contempo esso possa essere salvaguardato per essere tramandato alle generazioni future, il legislatore dovrebbe farsi carico di prevedere una disciplina *ad hoc* per questa categoria di beni. Una disciplina sotto il profilo dell'accesso, della fruizione, della conservazione, della valorizzazione, della utilizzazione e della tutela. Una disciplina che in altri termini possa realizzare il passaggio da una proprietà esclusiva a una inclusiva, già in atto nel nostro ordinamento, secondo quanto emerge dal particolare regime giuridico di certe risorse (come, ad esempio, per i beni culturali disciplinati dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

5.

E veniamo al domani e a quali prospettive possiamo ipotizzare.

Il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta, diceva Paul Valéry. Effettivamente questa frase calza a pennello per il periodo storico che stiamo vivendo. Le certezze che avevamo solo due anni fa non sono più attuali, le priorità sono muta-

te e così le prospettive per il futuro: dobbiamo reinventarci, con fantasia e coraggio.

Il nostro domani passa anche attraverso il modo in cui sapremo riqualificare le nostre città e ripensare le nostre foreste, attraverso un dialogo tra loro più proficuo ✠ ✠. Oggi gli addetti alla coltivazione dei campi sono solo il 4% della popolazione italiana; negli anni novanta erano il 9%, negli anni ottanta il 14,2%, negli anni settanta erano il 19% e così via ✠ ✠. A partire dagli anni settanta abbiamo assistito all'incontenibile e implacabile fenomeno dell'urbanizzazione, la fuga dalle campagne di masse sempre più consistenti di italiani verso le città.

Attualmente il 55% della popolazione mondiale vive in città, nel 2050 si prevede che questa percentuale crescerà fino al 70-80% rendendo le condizioni di vita nelle megalopoli ancora più invivibili di quanto non siano già oggi.

Da anni parliamo di rivoluzione digitale, di come affrontarla, gestirla, da tempo ci chiediamo come sarà questa rivoluzione digitale. Curiosamente non ci siamo resi conto che la pandemia ci ha proiettati direttamente all'interno di questa rivoluzione, la stiamo inconsapevolmente vivendo. *Smart working* era una formula sconosciuta ai più fino a due anni fa. Oggi è una realtà che ci riguarda quotidianamente. Diverse multinazionali - UniCredit e Aeon, per fare i nomi di due *big* - hanno modificato i contratti di lavoro limitando l'accesso negli uffici ai lavoratori a non più di tre giorni a settimana.

Durante i *lockdown* con lo *smart working* abbiamo riscoperto anche la campagna, la montagna, i borghi: luoghi diversi in cui vivere e lavorare che non siano esclusivamente le città.

Ma per rendere queste alternative attraenti e percorribili, bisogna puntare su infrastrutture efficienti, mezzi pubblici rapidi, connessioni veloci, servizi sociali adeguati alle esigenze delle famiglie.

In questo il PNRR, se sfruttato adeguatamente, sarà fondamentale.

Ma sono tanti i settori su cui si dovrebbe intervenire: penso al contratto ecologico ✠ ✠, agli appalti verdi, alla questione dei mercati regolamentati delle quote di emissione (ETS) e di quelli volontari ✠ ✠.

Queste sono solo alcune delle scommesse per il prossimo futuro legate all'ambiente.

Per vincerle dobbiamo essere in grado di dare risposte che siano immediate ma non miopi, che ci permettano di guardare al futuro con respiro e con una direzione precisa.

✠ Per citare uno dei tanti progetti che scandiscono l'agenda politica si può far riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". Sono conosciuti anche come Agenda 2030, dal nome del documento che porta per titolo *Trasformare il nostro mondo*. L'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i paesi.

✠ L'ecologia e l'ecosostenibilità non sono più argomenti riservati agli "appassionati" del genere. Basta fare un giro in libreria per accorgersene: il "verde" è diventato un vero e proprio genere letterario fra firme prestigiose e *bestseller* internazionali.

✠ Il riferimento è alla Lettera Enciclica *Laudato si'* del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune del 24 maggio 2015.

✠ Tra le novità assolute dell'edizione 2021 del Festival del Cinema vi era una sezione intitolata "Cinema per il Clima" dedicata al cinema ambientale. Il cinema inteso come potente mezzo di comunicazione mirato a diffondere il messaggio ambientalista. Attraverso la nuova sezione, il Festival di Cannes ha inteso aprire uno spazio di riflessione e sensibilizzazione legato all'ambiente e all'emergenza.

✠ Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) è un dicastero del Governo italiano istituito nel 2021 in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui è stata altresì attribuita competenza in materia energetica, precedentemente assegnata al Ministero dello sviluppo economico.

✠ Su queste tematiche cfr., tra gli altri, C. Mio, *L'azienda sostenibile*, Laterza, Bari 2021, pp. V-VIII. Il rispetto delle persone e dell'ambiente deve essere al centro dell'impresa che guarda al futuro. Questo è il paradigma dello sviluppo sostenibile, che chiama in causa non solo le aziende, ma anche i consumatori e lo Stato. La scommessa sarà vinta soltanto se il cambiamento culturale sarà preso in carico da tutti.

✠ Il Next Generation EU (NGEU), meglio noto in Italia con il nome informale di Fondo per la ripresa (in inglese *Recovery Fund*), è un fondo dal valore di 750 miliardi di euro approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19.

✠ Era il 20 ottobre del 2008 quando entrò in vigore la nuova Costituzione dell'Ecuador, prima nel mondo a riconoscere alla Pachamama - la madre Terra in lingua locale - diritti inalienabili. Il preambolo afferma: "Celebriamo la natura, la Pachamama, di cui siamo parte e che è vitale per la nostra esistenza". I suoi diritti sono sanciti dal settimo capitolo; il primo articolo recita: "La natura, o Pachamama, dove la vita si riproduce e ha luogo, ha il diritto

ad essere integralmente rispettata per la propria esistenza e per il mantenimento e la rigenerazione dei suoi cicli vitali, della sua struttura, funzioni e processi evolutivi". Diritto non solo ad essere rispettata, ma anche integralmente restaurata laddove sia violata.

✠ In Ecuador e Bolivia si è diffuso un sentire filosofico e politico peculiare che ha avuto un risvolto in termini giuridici. La cosmovisione dei popoli indigeni, che vivono in un rapporto simbiotico con la Natura, ha portato a una vera e propria rivoluzione giuridica che va sotto il nome di *buen vivir* (Ecuador) o *vivir bien* (Bolivia). Concetto che ha poca affinità con la nostra idea di "benessere", il *buen vivir* trova spazio nella Costituzione dell'Ecuador del 2008 ed in quella della Bolivia del 2009. Si concepisce lo sviluppo in termini olistici: non si considera solo la dimensione economica, ma anche quella sociale e culturale, prestando profonda attenzione alla tutela dell'ambiente.

✠ ✠ Lo Whanganui è il più lungo fiume dell'isola del Nord della Nuova Zelanda e il terzo del Paese. Corso d'acqua sacro per i Maori, nel marzo del 2017 è divenuto il primo fiume al mondo a cui venisse riconosciuta la personalità giuridica. Il riconoscimento è arrivato grazie allo storico trattato di Waitangi, sottoscritto nel 1840 da un rappresentante della corona inglese e da 40 capi delle tribù Maori dell'Isola del Nord. Da allora, archiviato il lungo conflitto fra popolazioni locali e colonizzatori, la Nuova Zelanda divenne colonia inglese. Da allora quell'accordo garantisce sostanziale protezione agli interessi e alle proprietà tradizionali dei Maori, che oggi vedono riconosciuta l'importanza di difendere "salute e benessere" del fiume.

✠ ✠ Si veda l'articolo pubblicato sull'*Hindustan Times* il 3 marzo 2020, disponibile al link: <https://www.hindustantimes.com/chandigarh/sukhna-lake-is-a-living-entity-with-rights-hc/story-Jrt8vKUY8kqIUwWLaPcYtM.html>.

✠ ✠ Con la sentenza del 26 maggio 2021, la Corte distrettuale dell'Aja ha ordinato alla Royal Dutch Shell Plc di ridurre le emissioni di CO₂ del 45 per cento entro il 2030 rispetto al 2019. Si impone, quindi, alla Shell, e anche tramite le società del gruppo, di allineare, concretamente e senza condizioni, la politica aziendale agli Accordi di Parigi sul cambiamento climatico. La sentenza - definita da ambientalisti, giornalisti e giuristi come "epocale", "storica" - è stata emessa all'esito di un giudizio, incardinato nel 2019, da *Milieudefensie*, filiale olandese di *Friends of the Earth*, cui si sono associate altre sette organizzazioni, oltre che ben 17.379 cittadini olandesi.

✠ ✠ Il riferimento è all'ordinanza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 24 marzo 2021.

✠ ✠ Alla fine di ottobre del 2021, VW aveva respinto la richiesta di Greenpeace di ridurre più velocemente le sue emissioni di CO₂ e di abbandonare i veicoli a combustione interna entro il 2030 (cfr. www.greenpeace.org).

✠ 7 S. Rodotà, *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2018, p. 27 ss.


✠ 8 V. Roppo, *Il racconto della legge*, Baldini-Castoldi, Milano 2019, p. 321.

✠ * Una delle vie da percorrere è certamente quella tesa a incentivare il verde urbano. Sul punto v. N. Ferrucci, *Il verde urbano sotto la lente del giurista: una prima overview*, in "Rivista di diritto agroalimentare", n. 2, 2021, p. 247.

✠ II I dati citati sono stati estratti dal *Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia* (RAF – ITALIA), in www.crea.gov.it.

✠ 9 In argomento, cfr. M. Pennasilico, *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, ESI, Napoli 2014, p. 167 ss.

✠ 10 L'Unione europea nel 2014 è stata costretta a una Direttiva che equipara le emissioni consentite di CO2 a strumenti finanziari, quindi a sottoporle alle regole del mercato mobiliare con tutti i problemi enormi e le contraddizioni proprie del mercato mobiliare. In particolare, ci si riferisce alla Direttiva 2014/65/UE (c.d. "Direttiva MiFID II") e al Regolamento UE del 15 maggio 2014, n. 600 (c.d. "Regolamento MiFIR"), insieme il "Pacchetto MiFID II". In dottrina v. F. Annunziata, *Can finance help save the planet? The case of emission allowances and MiFID II*, in «Bocconi Legal Studies Research Paper Series», 3539568 (2020).



CONSIDERAZIONI SUL *RICHIAMO DELLA FORESTA*, A PARTIRE DALLA LETTURA DI DUE LIBRI RECENTI

MARCO BOMBARDELLI

1.

I libri che oggi presentiamo affrontano molti temi importanti e offrono molteplici spunti di riflessione[†]. Nel mio intervento mi limiterò a prendere in esame tre questioni a cui in entrambi i volumi viene dato ampio spazio e che mi hanno particolarmente colpito. Si tratta in particolare del rapporto tra la funzione ambientale e la funzione economico produttiva della foresta; della complessità che caratterizza quest'ultima, anche come fenomeno giuridico; dell'inserimento della foresta nella categoria dei beni comuni[‡].

2.

Per quanto riguarda il primo punto i due volumi pongono come problema rilevante quello di trovare un equilibrio tra la funzione ambientale e la funzione economico produttiva della foresta[¶]. Gli A. ritengono che il *Testo Unico in materia di Foreste e Filie forestali* (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, TUFF) abbia come merito quello di andare alla ricerca di questo equilibrio, e ritengono che nel futuro l'approccio puramente conservativo al bene forestale debba evolvere in una prospettiva idonea a favorire una sinergia fra la dimensione economica e quella ambientale, capace di contemperare, nella logica della sostenibilità, le esigenze di sviluppo economico e quelle di tutela dell'ambiente[▲]. La dimensione economica viene letta soprattutto con riferimento alla produzione e alla lavorazione del legno, alla silvicoltura e allo sviluppo di nuove forme della stessa[⌊], anche se non mancano riferimenti ad altre modalità di utilizzo economico, come le attività turistico ricreative, didattiche, sportive e culturali legate alla presenza e alla gestione delle foreste[⌋]. D'altra parte si ricorda come alla foresta si colleghino molti interessi generali che dipendono da essa per la loro realizzazione[✱]. In relazione a questo gli A. evidenziano in entrambi i volumi il grande problema per cui la "voce della foresta è sopraffatta da quella di altri interlocutori più aggressivi, come l'economia, la politica, il profitto, l'industria", in un contesto in cui l'economia arriva ormai a porsi come un sistema "divinizzato"[⌌], che tende a prevalere.

Nel lettore sorge quindi un dubbio: se è vero, come non sembra dubitabile, che il peso degli interessi economici è così rilevante, è davvero possibile confidare che si possa trovare un equilibrio tra la funzione economica e la funzione ambientale della foresta, lasciando che il confronto tra gli interessi avvenga "ad armi pari", togliendo ai più deboli interessi ambientali quella protezione che in passato è stata offerta dagli strumenti di conservazione, ora però considerati dagli A. come cause di immobilismo e di abbandono e quindi da sostituire con strumenti di coltivazione e di intervento?

Due sembrano essere a questo riguardo i punti critici. Da un lato, come gli stessi A. sottolineano con chiarezza, se è vero che l'aggressione alla foresta per finalità di natura economica ha sempre contraddistinto il rapporto tra l'uomo e le risorse forestali, anche nei secoli passati, non è mai accaduto che le risorse tecnologiche a disposizione dell'uomo lo mettessero, come invece avviene oggi, nella condizione di portare l'aggressione oltre il limite della distruzione della foresta, privando la stessa di una possibilità di rigenerazione. Dall'altro lato, è da evidenziare come nei confronti della foresta si manifesti in modo sempre più evidente il problema dell'accelerazione dei ritmi di vita determinato dalle dinamiche dell'economia e dell'alienazione che questa produce per l'uomo nei confronti del proprio spazio, del proprio tempo e della relazione con gli altri. I ritmi e i tempi del bosco, necessari per la sua rigenerazione, sono per natura lenti. Se vengono rispettati e il prelievo delle risorse forestali avviene con cura, il bosco si rigenera in modo armonico e continua a riprodursi, se invece il prelievo è troppo rapido e intenso il bosco non si rigenera e viene distrutto. Ma i modelli economici attuali non consentono il rispetto di questi tempi, anzi ne richiedono di sempre più veloci e provocano così una drammatica «desincronizzazione» tra i ritmi di sviluppo dell'economia e quelli di una corretta relazione dell'uomo con la foresta, idonea ad assicurare la continua rigenerazione e dunque la conservazione di quest'ultima.

Di questo gli A. sono ben consapevoli e affermano infatti in entrambi i volumi l'esigenza di trovare modi di produzione diversi, che siano compatibili con la possibilità di conservazione della foresta intesa in senso dinamico, senza però essere frenati «da una logica meramente conservativa di immobilismo veteroambientalista». Dato però che questi nuovi modi di produzione sono ben lontani da una piena ed effettiva realizzazione, io mi chiedo se senza la difesa offerta alla foresta da strumenti che operino secondo la suddetta logica ci sia tempo sufficiente a consentire a modelli produttivi sostenibili di sostituirsi a quelli tradizionali, che invece sono in continua accelerazione e possono avere un impatto distruttivo sulla foresta talmente veloce da non lasciare più alcuna risorsa da impiegare secondo modelli diversi. Sarei quindi meno drastico e diffidente verso la logica della conservazione: anche se non ci si può arroccare in una conservazione *tout court*, la tutela dell'ambiente rigorosa serve a riequilibrare il rapporto tra gli interessi, perché quelli legati all'economia, oltre a essere più forti, sono in grado di attivare per la loro realizzazione, con grande rapidità, processi irreversibili di distruzione della foresta. Tra la funzione ambientale e la funzione economico produttiva della foresta esiste una desincronizzazione che rende molto difficile l'affermazione spontanea

97 CONSIDERAZIONI SUL RICHIAMO DELLA FORESTA dell'equilibrio auspicato: per questo l'intervento di protezione e tutela, anche meramente conservativa, rimane importante, in attesa almeno di una sincronizzazione migliore.

3.

Questo porta a introdurre la seconda delle questioni che intendo trattare, quella dei numerosi riferimenti alla complessità che nei due volumi viene attribuita alla foresta, in relazione sia alla sua natura di ecosistema, sia alla multifunzionalità che la caratterizza, sia ancora alle esigenze connesse alla sua *governance*. Viene ricordato che il progresso, sempre più influenzato dallo sviluppo tecnologico, può avere un andamento non lineare, che non consente di dare per scontato che la direzione verso cui stiamo andando sia orientata armonicamente verso un futuro migliore: da ciò si ricava fra l'altro che nelle dinamiche del rapporto fra sviluppo economico e risorse naturali ci possono essere delle discontinuità da cui si originano fenomeni imprevedibili e complessi, difficili da controllare. Viene richiamata più volte la complessità degli interessi collegati alla foresta, non solo con riferimento alla già ricordata compresenza di interessi economici e ambientali, ma anche in considerazione di altri interessi molto importanti, come la conservazione del territorio e l'equilibrio idrogeologico, la tutela del paesaggio, la valorizzazione dei profili culturali legati alla foresta, nonché molti altri interessi, anche di godimento temporaneo e parziale. A questo intreccio di interessi corrisponde un intreccio di competenze e di responsabilità, che genera ulteriore complessità, con numerosi soggetti, pubblici ma anche privati, chiamati a intervenire rispetto alla foresta. Nei due libri viene dedicata particolare attenzione al rapporto tra Stato e Regioni, ma non mancano richiami anche ad altre forme di intervento verso la foresta, connesse ad esempio alla responsabilizzazione degli imprenditori o all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Ancora, viene richiamata la complessità normativa, con riferimento al problema dell'eccesso di produzione normativa e di burocratizzazione, come problema da risolvere per arrivare a una migliore gestione della foresta, anche sotto il profilo giuridico.

Non c'è dubbio, quindi, che la foresta sia caratterizzata dal fenomeno della complessità. Questa però non va confusa con la complicazione derivante dall'accumulo di norme, atti, competenze strutture organizzative che si devono occupare di uno stesso oggetto. In un ordinamento democratico e pluralista, la complessità è inevitabile e deriva proprio dalla molteplicità degli interessi – pubblici e privati, come pure interessi pubblici fra loro contrastanti – che assumono rilievo e che i diversi sog-

getti pubblici sono chiamati a valutare \mathfrak{Y} . Occorre quindi tener presente che la complessità nella gestione della foresta non deriva solo dall'alto numero di soggetti chiamati a intervenire e dalla scarsa chiarezza con cui tra di loro sono ripartite le competenze, ma dai caratteri propri dell'ecosistema forestale e dalla varietà degli interessi che entrano in gioco e devono trovare composizione in riferimento ad esso. Questa varietà impone appunto di guardare alla foresta come un fenomeno *cum-plexus*, ovvero ricco di intrecci che riuniscono le sue componenti in una trama dove i singoli elementi costitutivi e i singoli interessi non assumono rilievo solo nel loro carattere singolare e discreto, ma anche al livello del tessuto che vanno a comporre, il quale deve sempre essere considerato in termini complessivi, pena la sua lacerazione. Il problema non è dunque tanto quello di individuare singolarmente il valore delle singole componenti della foresta, gli interessi che in relazione ad esse rilevano e i soggetti competenti per la loro cura, cercando di definire riguardo a questi ultimi in modo ottimale il contenuto delle competenze di ognuno e il relativo riparto, confidando che si possa arrivare a una loro perfetta definizione a priori. La complessità del reale finisce infatti sempre per rendere inadeguata o almeno incompleta questa definizione, mentre ciò su cui deve essere focalizzata l'attenzione sono le interazioni possibili tra queste competenze e la combinazione variabile attraverso cui tali interazioni, aggiungendo valore alle singole componenti tra cui intervengono, arrivano a determinare gli esiti concreti degli interventi sulla foresta e l'impatto di questi ultimi sull'ecosistema forestale e sugli interessi in esso coinvolti.

Essere consapevoli della complessità della foresta significa tenere conto che la pluralità di elementi naturali di cui essa è costituita, la pluralità degli interessi che ad essa fanno riferimento, la pluralità dei livelli di governo a cui questi interessi possono essere curati non devono essere considerati solo in modo completo e compiuto, ma anche in modo congiunto, nella interazione che si determina fra di essi oltre che nella loro individualità. Andare alla ricerca di un equilibrio dinamico tra le forze e i valori in gioco significa anche questo. Non si tratta quindi soltanto di distinguere con precisione, in termini astratti, chi deve fare che cosa, collocando ai diversi gradi di una scala gerarchica i diversi attori coinvolti, ma di individuare e coordinare le relazioni che vengono attivate dalla loro molteplicità.

Gli A. risultano consapevoli di ciò quando sottolineano come esigenza fondamentale quella di riuscire a "governare la complessità" a tutti i livelli in cui essa si manifesta, compresi quello del confronto fra città e campagna e quello della globalizzazione \mathfrak{Y}^* . Essi richiedono di "prendere atto che nell'unità della foresta

necessariamente confluiscono la diversità dei suoi innumerevoli componenti, la pluralità degli interessi in gioco, la molteplicità dei protagonisti e delle competenze che intervengono nella vita e nella gestione forestale" \mathfrak{Y}^* e ritengono altresì necessario tenere conto del "carattere policentrico dell'ambiente" che richiede "il rispetto dei diritti dell'uomo e quelli della natura", in una relazione di reciprocità che non consente di liquidare sbrigativamente gli uni o gli altri affidandoli a specifici settori dell'ordinamento (amministrativo, civile, penale) \mathfrak{Y}^* . Di fronte a questa piena consapevolezza, quindi, desta qualche perplessità l'insistenza con cui gli A. sottolineano l'esigenza di tracciare un confine chiaro e netto tra le competenze dello Stato e delle Regioni, ridisegnando a favore del primo, anche attraverso un intervento di revisione costituzionale, le aree di competenza in cui a vario titolo possono essere compresi interventi sull'ambiente e sulla valorizzazione delle risorse ambientali, fra cui anche le foreste \mathfrak{Y}^* .

A mio parere, infatti, il problema non tanto è la distribuzione delle competenze, ma la difficoltà di stabilire correttamente un raccordo tra di esse, di individuare delle sedi di concertazione idonee, di trovare e utilizzare opportuni strumenti di coordinamento, tali da rendere la leale collaborazione qualche cosa di più di un principio astratto. Non mi sembra infatti realistico confidare nella possibilità che di fronte a un ecosistema dinamico e complesso come quello della foresta e nella cura di interessi così vari e numerosi come quelli che gravitano intorno ad essa si possano tracciare linee di demarcazione sufficienti a definire una volta per tutte in modo netto e ottimale un riparto di competenze, tanto più se si considera che gli attori chiamati a intervenire stanno spesso anche al di fuori del perimetro dell'ordinamento nazionale. Sono tanti a dover intervenire perché sono tante le questioni che la foresta può chiamare in ballo; il problema è costringere chi deve intervenire a trovare modalità efficienti di dialogo e di confronto non più nella logica della competenza formale, ma in quella del risultato da raggiungere e del bisogno da soddisfare, in funzione del quale va continuamente ridefinito in modo dinamico il raccordo tra le competenze, tutte di per sé inevitabilmente parziali e incomplete.

4.

Arriviamo così alla terza questione che mi sembra emergere con particolare rilievo dalla lettura dei due libri che stiamo presentando. Si tratta, come dicevo, del riferimento che gli A. fanno alla possibilità di annoverare la foresta tra i beni comuni \mathfrak{Y}^* . È sicuramente una collocazione esatta, perché in effetti la foresta presen-

ta caratteristiche riconducibili a tutte e tre le principali categorie in cui oggi i beni comuni possono essere collocati².

In primo luogo essa rientra tra i beni materiali, naturali o costruiti dall'uomo, che sono suscettibili di un uso comune e possono essere di proprietà pubblica o privata, ma possono anche costituire il presupposto per il riconoscimento di regimi di proprietà collettiva o comunque essere gestiti da comunità locali attraverso gli usi civici. Come tali le foreste sono accostabili ad altri beni tradizionalmente annoverati fra i beni comuni come terreni agricoli, pascoli, sistemi di irrigazione, aree di pesca, e in effetti nei volumi qui in commento si ricorda che esse possano essere gestite con regimi giuridici tipici di questo tipo di beni, come appunto gli usi civici³.

Essendo composte da flora e fauna le foreste sono poi configurabili anche come risorse ambientali, e quindi riconducibili alla categoria dei beni «globali», che forniscono utilità di cui tutti devono poter usufruire e che vanno assicurate anche per le generazioni future, dato il loro carattere fondamentale per l'esistenza dell'umanità. Si tratta di risorse un tempo ritenute disponibili in grande quantità, ma oggi sempre più spesso caratterizzate da scarsità e dunque bisognose di interventi di tutela, volti a preservarle da utilizzi immediati in grado di pregiudicare la possibilità di un loro utilizzo futuro⁴.

Infine, secondo un profilo forse meno immediato, ma che anche nella lettura dei due volumi emerge in più punti⁵, le foreste si trovano spesso al centro di sistemi di relazioni umane e contribuiscono a definire modelli di esistenza delle comunità che ad essi fanno riferimento. Come tali esse si collocano anche nell'ambito dei cd. *new commons*, sia per la loro natura materiale, di risorse necessarie all'attivazione di relazioni nella comunità, sia per la loro natura immateriale, di modelli di convivenza creati attraverso tali relazioni, che si presentano diversi nel contesto della foresta rispetto a quello della città⁶, ma sono comunque in grado di produrre benessere individuale e collettivo in termini di qualità della vita, integrazione, collaborazione, assistenza reciproca. In questo senso la foresta assume interesse da vari punti di vista, per l'immagine della zona che essa contribuisce a determinare, per il sistema ecologico e per il sistema sociale che definisce, per i modelli di coesione territoriale che contribuisce a fondare, e via dicendo.

Ma oltre che sotto il profilo tipologico, le foreste sono annoverabili tra i beni comuni anche perché nel loro utilizzo e nella loro gestione esse presentano le caratteristiche e i problemi tipici di questo tipo di beni. In particolare, le foreste si configurano come sistemi di risorse da cui derivano flussi di unità di quelle risorse⁷ e assumono in tal senso una connotazione complessa,

essendo molteplici gli elementi del sistema-bosco e quindi plurimi i flussi di unità di risorse che ne derivano, come ad esempio materie prime (legname), cibo (frutti, fauna), siti ambientali e climatici (per molteplici usi, fra cui ovviamente quello turistico). Rispetto alla foresta, dunque, si configurano una pluralità di utilizzatori, fra cui possono sorgere conflitti sia per l'uso di una stessa risorsa, sia per l'uso di risorse di tipo diverso. In questa loro configurazione, le foreste presentano le caratteristiche tipiche dei beni comuni, quali beni rilevanti per la soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, che come tali sono condivisi nell'uso e non escludibili per una pluralità di fruitori, ma al tempo stesso risultano rivali nell'uso da parte di questi ultimi e richiedono pertanto che l'accesso ad essi venga opportunamente regolato⁸.

Questo fa sorgere problemi significativi nella gestione delle foreste, che deve avvenire in modo da garantire la capacità del bene di soddisfare attraverso il suo uso condiviso i bisogni essenziali di tutti coloro che appartengono alla sua comunità di riferimento, tenendo conto però che l'uso delle risorse forestali si connota in senso rivale tra i diversi fruitori. Questo implica che il godimento delle foreste non può essere attribuito in via esclusiva ad alcuni soltanto degli utilizzatori, ma al tempo stesso esse non possono essere considerate *tout court* come beni disponibili a tutti, come se fossero presenti in quantità illimitata e di per sé idonei a soddisfare i bisogni di chiunque, senza conflitto tra i fruitori, perché in entrambi i casi sorgerebbe un forte rischio di sovrautilizzo e anche di potenziale distruzione del bene comune. Da questo punto di vista, come si è visto anche prima, parlando dell'equilibrio tra funzione ambientale e funzione economica, le foreste risultano essere sistemi particolarmente fragili, per i quali è sempre estremamente attuale il rischio dell'esaurimento dei flussi di risorse ricavabili dal bene (ad es. legname, fauna), che se portato oltre i livelli di guardia può determinare l'esaurimento stesso del bene come sistema di risorse⁹.

A questo proposito sembra particolarmente importante l'affermazione che gli A. fanno in uno dei volumi, secondo cui ci si accorge della "voce della foresta (...) solo quando viene a mancare"¹⁰. Questa constatazione può introdurre un diverso approccio alla definizione delle possibilità e delle modalità di uso condiviso del bene. Anziché infatti considerare la comunità come una corporazione, che riunisce i suoi appartenenti in corpo più grande e li accomuna in un'unica identità come individui distinti che però risultano avere "in comune il loro proprio" e sono proprietari di una quota "del loro comune"¹¹, possiamo partire dalla "mancanza" per definire la comunità di riferimento del bene comune. La foresta va cioè intesa come tale nel senso

che accomuna i suoi utilizzatori nelle carenze e nelle mancanze che attraverso di essa è possibile colmare. Quindi gli utilizzatori della foresta non hanno in comune la stessa come bene “proprio” pro quota, ma la “mancanza” insita nei diversi stati di bisogno che la foresta come risorsa può soddisfare. ¶ †.

La definizione della comunità rilevante rispetto alla foresta non può quindi avvenire solo sulla base di legami strutturali di appartenenza e appropriazione, di tipo identitario o territoriale, bensì anche, e soprattutto, con riferimento alla comunanza, o almeno alla contestualità, dei bisogni. Ciò fa sì che ogni fruitore si trovi ad avere una responsabilità verso tutti coloro che a lui sono accomunati dalla stessa o da un’analoga mancanza. In questo senso il richiamo al “comune” valorizza non tanto la dimensione di ciò che appartiene come proprio ai membri della comunità, quanto piuttosto quella di ciò che responsabilizza ognuno dei membri della comunità verso gli altri, a seguito dell’uso del bene comune, in virtù appunto del *munus* che a questo si collega. ¶ †.

In questo senso diventa ancora più importante la necessità, messa più volte in rilievo dagli A., di responsabilizzare gli utilizzatori in relazione all’impatto che il loro uso del bosco viene ad avere sulla collettività e sugli altri fruitori. ¶ ¶. Come pure diventa importante l’adozione di modelli di *governance* idonei a rendere effettive tutte le diverse possibili forme di godimento e di uso pubblico del bene. ¶ †. Per questo risulta fondamentale impostare diversamente e valorizzare il ruolo delle amministrazioni pubbliche, a cui vanno attribuiti non solo i tradizionali compiti di tutela dell’ambiente attraverso provvedimenti autoritativi di tipo autorizzativo o sanzionatorio, ma anche il compito di mettere a disposizione l’organizzazione attraverso cui i portatori dei vari interessi collegati al bene possono incontrarsi. Oggi si avverte soprattutto la pressione che deriva dagli interessi più forti, *in primis* quelli economici, e molti interessi connessi alla foresta non hanno la forza di esprimersi. Invece per valorizzare la foresta come bene comune bisognerebbe creare dei modelli di gestione del bosco idonei a coinvolgere il più possibile non solo gli attori economici, ma tutti gli attori presenti nella società. Nel libro viene richiamato il modello dell’amministrazione condivisa, ispirato al principio della sussidiarietà orizzontale. ¶ ¶, ma accanto ad esso se ne possono ovviamente anche trovare altri. Ciò che mi sembra fondamentale è che le amministrazioni pubbliche interessate diventino capaci di sostenere l’uso della foresta come bene comune favorendo l’incontro tra i diversi utilizzatori ed evidenziando quindi anche l’assunzione di responsabilità di ogni utilizzatore verso gli altri per l’uso di quella risorsa: che è scarsa, ma che pur nella sua scarsità va resa disponibile a tutti.

¶ G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale*, Il Mulino, Bologna 2020; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto. Quale futuro?*, Baldini + Castoldi, Milano 2021.

¶ Nel testo i termini *foresta* e *bosco* sono considerati come equiparati, senza le distinzioni che in genere li contraddistinguono con riferimento alla maggiore ampiezza e al più ridotto intervento dell’uomo che distinguerebbe la prima dal secondo. Ciò sia in base a quanto espressamente previsto dall’art. 3, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, sia in riferimento all’uso dei termini fatto dagli A. dei libri in commento.

¶ In vari punti, v. ad es. G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 45 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 99 ss.

¶ G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 47 e 50 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 99 ss.

¶ Con riferimento sia alle strategie europee in materia, che alle previsioni del TUFF: v. ad es. G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 20 ss. e 50 ss.

¶ Ivi, p. 58.

¶ Ivi, pp. 21, 48 ss. e 51 ss.

¶ G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto* cit., p. 29.

¶ G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta* cit., pp. 12 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto* cit., p. 21.

¶ V. in particolare G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto* cit., pp. 24 ss.

¶ Ci si riferisce all’effetto di alienazione che l’accelerazione dei ritmi di vita prodotta dallo sviluppo economico determina nelle relazioni degli uomini tra loro e con il proprio ambiente (e dunque anche con la foresta), evidenziato criticamente da H. Rosa, *Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità*, Einaudi, Torino 2015, pp. 15 ss., 48 ss.

¶ In tal senso espressamente G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., p. 47. In senso analogo anche G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto* cit., pp. 11 e 88.

¶ Si vedano G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta* cit., pp. 7 ss., 24 ss., 45 ss., 100 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto* cit., pp. 85 ss., 112 ss., 148 ss.

¶ G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto* cit., pp. 28 ss.

¶ V. in particolare G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 43 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 85 ss., 93 ss.

¶ Sul quale i due volumi si soffermano a più riprese; v. G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della*

foresta, cit., pp. 40 ss., 55 ss., 100 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 85 ss., 99 ss., 141 ss.

¶ V. ad esempio G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 54, 87 ss., 96 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 75 ss., 93 ss.

¶ G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 54; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 88.

¶ La distinzione tra complicazione e complessità sta alla base delle ricerche interdisciplinari dedicate alla teoria della complessità, su cui si veda la sintesi proposta in M. Mitchell, *Complexity. A guided tour*, Oxford 2009. Per il rilievo che la suddetta distinzione assume anche per il diritto si vedano ad esempio F. Ostr, M. Van de Kerkove, *Pensare la complessità del diritto: per una teoria dialettica*, in “Sociologia del diritto”, XXIV, n. 1, 1997, p. 5 ss.; sia inoltre consentito rinviare a M. Bombardelli, *Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo*, in “Diritto pubblico”, 3, 2015, pp. 1029 ss.

¶ A differenza della complicazione, infatti, la complessità è “... qualcosa di cui la nostra società non può fare a meno”, perché esprime da un lato la pluralità e l’intreccio degli interessi presenti nella società e dei rapporti che tra essi si pongono, dall’altro la molteplicità e la grande differenziazione delle istituzioni che la organizzano: si veda in tal senso G. Arena, *Semplificazione normativa: un’esperienza ed alcune riflessioni*, in “Le Regioni”, 5, 1999, pp. 849 ss. e 873.

¶ Espressamente, G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., p. 88.

¶ G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., p. 54.

¶ G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 142 s.

¶ G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 100 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 88, 141 ss.

¶ In tal senso G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 60 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 96 ss.

¶ La tipologia dei beni comuni non è definita in modo univoco. Per alcune indicazioni di sintesi si veda F. Cortese, *Che cosa sono i beni comuni?*, in M. Bombardelli (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, pp. 37 ss.

¶ V. in particolare G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 60 ss.

¶ La dimensione globale del rilievo delle risorse forestali viene evidenziata in entrambi i volumi qui presentati: si vedano G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 109 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 85 ss., pp. 103 ss.

↯ Si vedano ad esempio G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta* cit., pp. 19 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto* cit., pp. 85 ss., 112 ss.

↯ Per un confronto v. G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto* cit., pp. 57 ss. e 85 ss.

↯ È fondamentale, in questo senso, la distinzione operata in E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Actions*, Cambridge University Press, New York 1990, pp. 30 ss.

↯ Su questi caratteri dei beni comuni sia consentito rinviare alla sintesi proposta in M. Bombardelli, *La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi*, in Id. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni*, cit., pp. 15 ss. e alla bibliografia ivi citata.

↯ I rischi della deforestazione sono richiamati in G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 103 ss.

↯ G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 19 s.

↯ Da questo rischio mette in guardia in particolare R. Esposito, *Communitas. Origine e destino della comunità*, 2^a ed., Einaudi, Torino 2006, p. IX, a cui si devono anche le espressioni citate. Secondo questo A. la comunità non va intesa come soggetto comune o come insieme di soggetti, ma come relazione in sé, che va oltre l'identità individuale dei soggetti – senza annullarla, ma affiancandosi e aggiungendosi ad essa – e li fa *essere* la relazione fra loro. Non tanto dunque, la comunità come “l'inter dell'esse, ma l'esse come *inter*: non un rapporto che modella l'essere, ma l'essere medesimo come rapporto” (ivi, p. 150).

↯ Si richiama qui, con riferimento alla comunità che si forma attorno alla foresta, la prospettiva delineata in generale con riferimento alla comunità da R. Esposito, *Communitas*, cit., pp. XIII ss.

↯ Sul valore del *munus*, inteso come dono che implica la necessità del ricambio, quale elemento fondante della comunità si veda ancora R. Esposito, cit., pp. X ss.

↯ G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 87 ss., 92 ss., 104 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 93 ss., 118 ss., 148 ss.

↯ G.M. Flick, M. Flick, *Elogio della foresta*, cit., pp. 63 ss.; G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 73 ss.; 85 ss., 93 ss., 112 ss.

↯ Intesa, secondo la definizione fatta propria dai regolamenti adottati da molti Comuni italiani per la cura dei beni comuni (il cui testo è reperibile in www.labsus.org), come “... il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su

un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale”. Per l'introduzione di questo modello si veda in particolare G. Arena, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 117-118, 1997, pp. 29 ss.; G. Arena, *I custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l'Italia tra cittadini e istituzioni*, Touring Club Italiano, Milano 2020. Gli A. lo richiamo espressamente in G.M. Flick, M. Flick, *Persona, ambiente, profitto*, cit., pp. 73 ss.ss.

POSTILLA

III



LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE: UN'ANALISI *IN BONAM PARTEM*

VINCENZO DESANTIS

1.

Con la legge di revisione costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1[†], il Parlamento della Repubblica ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, sancendo così (formalmente) l'ingresso della tutela dell'ambiente nella rosa dei valori perseguiti e protetti dall'ordinamento costituzionale.

Se ci dovessimo limitare a riflettere sulla sola notizia di questa innovazione, la prima conclusione alla quale, probabilmente, perverremmo è che l'aggiunta di riferimenti all'ambiente in Costituzione è certamente un'opzione opportuna, capace di arricchire il testo costituzionale di un'indicazione che, come noto, sul piano testuale, non c'era, se non altro per il fatto che l'emersione della "questione ambientale" nel dibattito pubblico si è registrata ben più tardi dell'approvazione della Carta fondamentale.

La piena considerazione dell'intervento di riforma appena compiuto, anche a causa della grande attenzione e delle profonde preoccupazioni che, giustamente, oggi si riscontrano intorno alla salvaguardia dell'ambiente, ha, però, indotto anche valutazioni diverse, restituendo, piuttosto, l'idea per cui la "sola" introduzione in Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, poiché non seguita da altre specificazioni a cui pure si sarebbe potuto pensare, costituisce un risultato del quale non ci si dovrebbe accontentare.

In particolare, ad avviso di alcuni commentatori, la revisione costituzionale appena raggiunta, sebbene condivisibile nei suoi obiettivi e propositi di fondo, avrebbe conseguito un esito molto meno ampio di quello che si sarebbe potuto raggiungere sfruttando l'occasione di modifica che si è presentata al Parlamento, nel corso della presente legislatura[‡].

Anzi, l'impressione che alcuni studiosi traggono da questa revisione è che essa avrebbe rappresentato più un'occasione persa che una possibilità sfruttata, e ciò sia con riguardo alle formule linguistiche operate per la novellazione delle due disposizioni, tacciate di scarso rigore dal punto di vista terminologico[‡], sia con riferimento ad alcune scelte di contenuto concretamente operate, e ritenute, per certi aspetti, troppo compromissorie o, secondo i casi, troppo poco coraggiose[‡].

Al di là delle criticità evidenziate rispetto a questo intervento, sembra, tuttavia, impossibile negare che la riforma costituzionale appena approvata presenti, comunque, anche qualche interessante positività, se non altro per il fatto di partecipare, con buona ponderazione e discreta lungimiranza, alle più attuali discussioni in materia ambientale.

Accogliendo buona parte degli approdi del dibattito pubblico in materia, la riforma sembra intercettare, infatti, in modo

abbastanza soddisfacente, le sensibilità del presente, attribuendo rilevanza e dignità costituzionale a un tema che accompagna (e, verosimilmente, sempre più accompagnerà) qualunque discussione in fatto di costruzione e gestione della cosa pubblica, a prescindere dal tipo di società che si intenderà, in concreto, costruire nel futuro.

La tutela dell'ambiente, la preservazione degli ecosistemi, la necessità di addivenire – in tempi brevi – a una piena transizione ecologica e l'aspirazione, più o meno perseguita e più o meno tradita, di realizzare economie circolari e forme di sviluppo sostenibile proietteranno la propria ombra su tutte le decisioni cruciali dei prossimi anni, avendo ormai assunto la questione ambientale un'impellenza davvero poco procrastinabile, sempre che non si presentino altre e più soverchianti sciagure.

In un quadro di rinnovata preoccupazione per le sorti dell'ambiente naturale e delle future generazioni, le quali, probabilmente, pagheranno il prezzo più alto dell'indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali, il legislatore costituzionale ha ampliato la formulazione dell'art. 9 Cost., aggiungendo ai due originari commi della disposizione, già impiegati dalla giurisprudenza costituzionale per riconoscere rilievo e tutela alle questioni ambientali^L, due distinte proposizioni: “La Repubblica (...) Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

A seguire, l'art. 41 Cost., anziché registrare l'aggiunta di nuove proposizioni, ha conosciuto una modifica in senso accrescitivo delle già esistenti formulazioni del secondo e terzo comma, trasformandosi come segue: “L'iniziativa economica privata è libera (comma 1). Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno *alla salute, all'ambiente*, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (comma 2) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali *e ambientali* (comma 3)”.

Come si evince, in un caso e nell'altro, la revisione costituzionale ha puntato, in misura evidente, ad ampliare il novero formale dei beni costituzionalmente protetti, riconoscendo in modo espresso e fortemente simbolico la rinnovata rilevanza della questione ambientale, già attratta ai valori di interesse costituzionale da una coerente e pluridecennale giurisprudenza della Corte costituzionale^L.

Questi due dati costituiranno la base da cui muovere per impostare le riflessioni di questo breve scritto, che, rinviando ad altre sedi la completa esposizione degli aspetti problematici di questa riforma, intenderà, piuttosto, valorizzare, se e dove possibile, gli aspetti meritori di questo intervento: la revisione ope-

rata, sebbene non immune da vizi, sembra avere, quantomeno, l'attitudine di collocare nel *posto giusto* una *causa giusta*, oltre che la capacità di radicarsi in modo rispettoso tra gli orientamenti di fondo della nostra struttura costituzionale.

2.

A questo riguardo, si può, prima di tutto, notare che l'intervento sull'articolo 9, osservando, in certa misura, anche una sorta di “contegno redazionale”, riesce nell'impresa, in verità non scontata, di incidere su una parte della Costituzione (la Prima) mai, prima d'ora, oggetto di modifiche, e di farlo ampliando, senza apparenti compromissioni, la portata garantistica di una disposizione già estensivamente impiegata per realizzare e consolidare la tutela costituzionale dell'ambiente.

Non solo, l'intervento appare tanto meglio eseguito quanto più si consideri che proprio questa disposizione, complice – naturalmente – la sua collocazione entro l'architettura costituzionale, si prestava (come, d'altronde, ancora si presta) a più di qualche sospetto in termini di appartenenza ai c.d. “principi supremi” dell'ordinamento, configurati quali limiti impliciti alla revisione costituzionale^{*}.

Il fatto di essere riusciti a realizzare un intervento che, verosimilmente, accorderà maggiore rilevanza a valori già ritenuti meritevoli di protezione, capace di consacrare al rango delle norme costituzionali scritte sia (alcune) delle acquisizioni della giurisprudenza costituzionale in materia, sia almeno un paio di elementi per la discussione futura (ci si riferisce, in particolare, alla menzione alle generazioni che verranno e all'inserimento degli animali nel testo della Costituzione), costituisce, con ogni evidenza, già un risultato di cui essere moderatamente soddisfatti.

Questa riforma, infatti, quand'anche sia da ritenersi meno ricca di quanto fosse, forse, auspicabile, trascina con sé, e fin da subito, anche queste immediate utilità, ognuna delle quali è in grado, quantomeno, di porsi in contraddittorio con le immancabili critiche che accompagnano ogni revisione costituzionale. Anzi, già il fatto che si possa parlare di aspetti positivi e negativi dell'intervento costituisce un esito niente affatto scontato, specie se si consideri, in primo luogo, che di alcune riforme sembra possibile evidenziare solo aspetti negativi, e, in secondo luogo, che la temperie che accompagna le proposte di riforma costituzionale e, in qualche occasione, anche l'effettivo rimaneggiamento della Carta, non sembra mai sfiorare propositi così edificanti^{ll}.

Certo, la non ottima prova di altre revisioni (o proposte di revisione) non può essere un argomento per sostenere, qua-

si *ex adverso*, la bontà di questa riforma costituzionale, ma bisognerebbe, forse, chiedersi se il clima di generale sfiducia che, solitamente, accompagna le iniziative di revisione e *manutenzione* costituzionale abbia condizionato, magari eccessivamente, anche quest'approvazione parlamentare e possa essersi, in certa misura, impadronito anche di questo dibattito, lasciando un po' sullo sfondo gli apporti che questa proposta era in grado di offrire.

Le perplessità evidenziate con riferimento all'opportunità di intervenire su una disposizione dei primi dodici articoli della Carta^{††}, ad esempio, anche se rispondono al proposito di salvaguardare in massimo grado la tenuta dei principi supremi dell'ordinamento, sembrano propiziare una levata di scudi forse eccessiva considerato l'effettivo "livello di rischio" ravvisabile in questo intervento. Le preoccupazioni legate alla possibile violazione dei c.d. *controlimiti* dell'ordinamento, non tengono, infatti, troppo in considerazione che l'intervento approvato non sembrerebbe idoneo a scardinare o a indebolire la portata garantistica delle norme novellate.

Al contrario, proprio per il fatto che non sembra del tutto possibile ipotizzare che questa riforma sia idonea a provocare un "sovertimento" dei livelli di tutela già consolidati, con la dovuta prudenza si potrebbe addirittura affermare che le aggiunte operate dal legislatore producano il solo effetto di arricchire, ora finalmente anche in modo espresso, la gamma dei *Principi fondamentali* (e, forse anche *supremi*) dell'ordinamento della Repubblica.

Se si è, poi, dell'idea, pure sostenibile, che il legislatore costituzionale non sia abilitato a cambiare la formulazione delle disposizioni che possono esprimere i principi supremi neanche al modo *meramente additivo-ricomprensivo* seguito nella riforma in parola, allora ogni discorso sull'argomento sembra destinato a non poter trovare facile accomodamento, aprendo a riflessioni di segno diverso.

Con specifico riguardo a questo punto, si può, qui, solo aggiungere che sostenere l'impraticabilità di modifiche sulle formulazioni dei principi supremi anche laddove ciò produca un'apparente mera espansione della tutela, significherebbe precludere alla sovranità del Parlamento e all'interpretazione evolutiva della Corte costituzionale di riconoscere e di individuare la supremazia di altri valori e altri principi, già immanenti nella società o frattanto maturati.

Rifiutando l'idea che *fondamentali* siano solo i principi già espressi, in qualche modo, nella Carta, e adottando, piuttosto, la prospettiva che la rosa dei valori fondanti sia, in qualche modo, *aperta*, integrabile e *aggiornabile* all'avanzata dei tempi, è, invece, possibile intendere i limiti impliciti alla revisione costituzionale più come un complesso di soglie e garanzie minime da non viola-

re, che non come un ordine fisso che preclude il riconoscimento di nuove istanze di importanza capitale.

Intendendo i *Principi fondamentali* alla prima maniera, anche la protezione dell'ambiente – sfida che, per ovvie ragioni, si pone, oggi decisiva – potrebbe rientrare, con più facilità, tra le finalità di valore superprimario perseguite dalla Carta e traghettare anche l'evoluzione costituzionale verso un approccio più consapevole e più rispettoso della centralità della dimensione ambientale.

3.

Come opportunamente evidenziato, la riforma degli articoli 9 e 41 costituisce un interessante contemperamento di esigenze di bilancio e di istanze programmatiche^{††}.

Nel primo senso, acquisisce alcuni risultati dell'interpretazione giurisprudenziale già stratificatisi in materia di tutela dell'ambiente, scongiurando con la forza propria delle fonti costituzionali pericolosi arretramenti e ripensamenti interpretativi, pregiudizievoli in termini di tutela^{††}.

Dal punto di vista programmatico, attribuisce, invece, rilevanza costituzionale all'*interesse* delle generazioni future (articolo 9), decreta che l'attività economica non potrà svolgersi in modo da recare danno all'ambiente e stabilisce che la legge determini programmi per indirizzarla anche a fini ambientali (articolo 41)^{††}: una riforma dalla doppia natura, di consolidamento e di prospettiva.

La duplice anima dell'intervento è, sicuramente, un elemento da tenere in considerazione qualora si intenda apprezzarne l'effettiva portata, perché la revisione (e, più in particolare, la modifica di cui all'articolo 9), sembra idonea a gettare un *ponte* tra principi di base, valevoli già per il presente, e l'avvenire, rappresentato dalle generazioni future.

La natura di tramite tra l'oggi e il domani che emerge da questa riforma è, stata, però, a sua volta oggetto di perplessità, e c'è anche stato chi non ha mancato di rilevare come questa disposizione indugi, forse, troppo sulla dimensione conciliativa e programmatica, lasciando, al contempo, inevasa l'esigenza di indirizzare in modo un po' più circoscritto ed effettivo la portata della riforma: una critica certamente legittima, che non sembra accontentarsi delle potenzialità innovatrici della nuova disposizione di principio, per come concretamente elaborata^{††}.

In luogo di indagare come potesse compiersi il "salto di qualità" nella formulazione che un diverso intervento avrebbe potuto realizzare, in questa sede ci si può solo limitare a dire che la genericità e il tono compromissorio dell'articolo 9, a certi e limitati fini, potrebbero anche costituire un inaspettato punto di forza della

riforma, perché la trama a maglie larghe della nuova formulazione potrebbe anche consentire alla Corte costituzionale e, più in generale, al sentire dei tempi, di declinare in modo sufficientemente libero una disposizione lasciata, con ogni evidenza, elastica.

Indugiando su questa linea di pensiero, si può addirittura ritenere che se si fossero aggiunti elementi più specifici alla disposizione, l'operazione ermeneutica di "adeguamento ai tempi" che le nuove proposizioni sulla tutela dell'ambiente avrebbero dovuto sperimentare per superare la futura prova dell'obsolescenza sarebbe potuta avvenire, forse, con qualche difficoltà in più.

Certo, resta oggi impregiudicato se l'attuale formulazione possa condurre a un'interpretazione del neo-riconosciuto valore costituzionale in modo troppo libero, rischio che pure può verificarsi sia in eccesso, come si verificherebbe se la tutela dell'ambiente si intendesse quale valore-tiranno sugli altri interessi costituzionali, sia in difetto, per l'ipotesi in cui la mancata precisazione dei caratteri di questo valore possa indurre la prassi a non considerarlo, in tutto o in parte.

Eccettuato questo aspetto, resta, però, possibile evidenziare che la genericità delle formulazioni di principio del nuovo articolo 9, quand'anche possano effettivamente ingenerare i rischi ora richiamati, costituirebbe pur sempre una variabile già sperimentata dal nostro ordinamento. In questo come in altri casi, l'eccesso o il difetto della nuova norma potranno conoscere gli opportuni correttivi nella sede dell'interpretazione del Giudice costituzionale.

4.

A seguire, l'intervento in parola potrebbe possedere anche un altro aspetto positivo: quello di aver introdotto dei riferimenti testuali all'ambiente nel modo, forse, più confacente all'architettura costituzionale del nostro sistema giuridico.

La previsione della tutela del patrimonio ambientale che la riforma ha operato è avvenuta senza qualificare l'ambiente nei termini di una posizione giuridica soggettiva direttamente invocabile in giudizio (elemento che avrebbe, probabilmente, impresso una deriva caotica al recepimento della riforma, quantomeno con riguardo alla tutela giurisdizionale e alla sua effettività). Allo stesso tempo, la novella ha anche evitato la soluzione di attribuire, in via diretta, la titolarità di diritti sia agli animali (ormai considerati, presso alcune esperienze, degli esseri senzienti^{¶ L}), sia stessi agli elementi naturali, come accaduto in altri ordinamenti^{¶ E}.

Come noto, queste due soluzioni sono state adottate in altri contesti e hanno conosciuto, ciascuna per proprio conto, un discreto successo, capace di dare corpo a un dibattito ancora

aperto circa l'opportunità di estendere la titolarità di posizioni giuridiche soggettive anche a soggetti non umani.

Nell'intento di rispondere alle istanze del presente, senza per questo interiorizzare soluzioni che solo forzatamente si sarebbero ritenute sintetizzabili con la tradizione giuridica e costituzionale del nostro Paese, la riforma degli articoli 9 e 41 sembra aver propiziato l'ingresso della *Natura* in Costituzione, nelle forme di un riconoscimento che non crea particolari problemi: quello, cioè, di *valore costituzionale*, anziché di diritto o di soggetto titolare di diritti.

Questo approdo è, forse, suscettibile di ingenerare effetti positivi ancora più significativi e trasversali di quelli prevedibili nel caso in cui si fossero adottate le due ipotesi escluse.

L'attribuzione di diritti ai singoli per la tutela dell'ambiente, risultato che pure ci si sarebbe potuti auspicare, avrebbe, infatti, verosimilmente, sperimentato una profonda ineffettività, essendo, se non altro, difficile, immaginare o configurare una piena garanzia di questo diritto nei molti luoghi in cui la conformazione del dato ambientale sembra irrimediabilmente alterata^{¶ *}.

Allo stesso tempo, l'attribuzione di diritti operata direttamente in favore degli elementi naturali, anche avesse superato i profondi scetticismi che pure possono immaginarsi rispetto alla possibilità di rendere titolari di posizioni giuridiche soggettive elementi da secoli considerati solo *cose o beni*, avrebbe, infatti, richiesto che associazioni rappresentative degli interessi della natura o altri soggetti venissero dotati, dalla legge o da altre fonti del diritto, della legittimazione ad agire in nome e per conto degli interessi tutelati (oltre che, più in generale, dell'approvazione di una minuta disciplina di implementazione di questi "nuovi diritti della Natura"): evenienza che, come si può intuire, avrebbe reso, anche in questo caso, il rischio di inattuazione costituzionale piuttosto concreto.

Con la "sola" introduzione del "valore naturale" all'interno dei principi fondamentali della Costituzione, pur non riconoscendosi diritti in capo ai singoli o posizioni giuridiche soggettive direttamente imputabili agli elementi naturali, si ottiene, quantomeno, l'effetto di costringere a introdurre la questione naturale in ogni scelta, intervenendo, a monte, sullo stesso modo di concepire e informare la legislazione futura, la quale potrà essere tacciata di incostituzionalità per l'ipotesi in cui comprometta la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, esattamente come se accordasse alla libertà di iniziativa economica una dimensione preponderante rispetto alla tutela ambientale. In altre parole, a ben interpretare, l'attività legislativa del prossimo futuro non dovrà solo preoccuparsi di realizzare le condizioni dell'eguaglianza tra i cittadini e degli altri valori costituzional-

mente stabiliti, ma anche, come affermato dal nuovo articolo 9, di disciplinare le singole situazioni in modo da non compromettere i nuovi elementi che fanno capo al valore ambientale.

5.

Riprendendo il discorso sulle possibili positività che questa “novella imperfetta” sembra presentare, qualche riflessione sarà ora dedicata al carattere simbolico della riforma, che, dopo aver sancito l’ingresso (ora anche formale) dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra gli elementi dotati di sicura dimensione costituzionale, si può anche dire abbia, in qualche modo, “svecchiato” il testo della Costituzione, introducendo un duplice riferimento a elementi che, con ogni evidenza, sono, oggi, molto importanti e che prima non trovavano esplicito riconoscimento.

Ci si riferisce, naturalmente, alle future generazioni e agli animali, due componenti che nessuno si sentirebbe di definire secondarie nella definizione dell’attuale contesto sociale, nazionale o globale, e che prima, in Costituzione, proprio non c’erano, a meno di non rintracciarli, senza qualche fatica, in interpretazioni piuttosto estensive di nome preordinate a tutt’altro scopo ¶¶.

Il fatto che si sia deciso di inserire sia le une che gli altri nella parte, anche per definizione, *fondamentale*, della Costituzione, restituisce, in primo luogo, l’idea che, attraverso questa riforma, sia stato possibile riconoscere carattere “portante” a due componenti avvertite come importanti entro l’attuale società, e che, prima di oggi, avrebbero potuto beneficiare solo della tutela tipicamente instabile delle interpretazioni giurisprudenziali, restando, cioè, esposte alla possibilità di vedersi ridimensionate nelle proprie garanzie da ripensamenti e superamenti giurisprudenziali.

Il simbolismo della loro introduzione e collocazione – che, certo, da solo non basta a fare di questa riforma una buona revisione – è sicuramente un aspetto di grande impatto e innovatività, oltre che, forse, il contraltare più significativo alla mancata fissazione di altre coordinate per la maggiore evoluzione del sistema, pure chieste da più parti (si pensi, in particolare, alla riserva di legge statale introdotta con riferimento alla disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali e alla contestuale estromissione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano da qualunque tipo di apporto in tal senso).

Al netto delle imperfezioni e delle occasioni mancate (alcune delle quali potranno, magari, superarsi già in via di interpretazione, e senza, cioè, ricorrere, nuovamente, alla revisione costituzionale), non resta, allora, che evidenziare, che l’aggiorna-

mento dei principi fondamentali, anche se è un risultato insufficiente, è comunque un’ottima base dalla quale aspirare a una “futura sufficienza”, perché potrebbe (e dovrebbe) avere l’effetto di costringere gli interpreti e gli operatori giuridici di ogni livello a mettere finalmente *al centro* temi e problemi troppo a lungo relegati ai margini dell’agenda politica e a considerare ambiente e natura in ogni scelta di campo da svolgere nel futuro. In altre parole, grazie alla riforma costituzionale, l’ambiente dovrebbe smettere di assumere una rilevanza solo incidentale, divenendo, finalmente, un valore trasversale dal quale non poter prescindere e con il quale dover fare i conti in ogni decisione pubblica ¶¶.

6.

Da ultimo, il disegno costituzionale appena approvato non solo allinea l’Italia al dibattito costituzionale in materia di ambiente (approdo che, per l’esito che ha avuto, può ritenersi positivo, sebbene non sia, naturalmente, sempre positivo allinearsi alle tendenze in atto), ma determina un aggiornamento della Costituzione che, per certi aspetti, sembra porsi in perfetta e naturale continuità con altre sue, specifiche, caratteristiche e disposizioni.

In primo luogo, la tutela dell’ambiente *anche* nell’interesse delle generazioni future può considerarsi coerente e fedele esplicazione dei doveri di solidarietà espressi dall’articolo 2 Cost. ¶¶: una sorta di nuova manifestazione dell’afflato solidaristico che connota la Costituzione repubblicana, specie nella sua Parte I, e che ne ha fatto, con ogni probabilità, uno dei testi più originali tra quelli elaborati dal costituzionalismo, almeno dal Secondo dopoguerra a oggi.

La previsione dei doveri inderogabili di solidarietà costituisce, con ogni evidenza, una vera e propria pietra angolare di tutta l’architettura costituzionale e, per molti aspetti, si può ritenere che rappresenti l’espressione più riuscita dell’intero disegno costituente.

Traslare la “tensione solidarista” all’umanità del futuro, ampliando a chi verrà – come mai avvenuto nella storia dell’ordinamento repubblicano – l’idea stessa di *comunità*, a questo punto non più limitabile al popolo o alla popolazione stanziata su di un determinato territorio in un certo momento storico, rinnova e sublima gli sforzi costruttivi dei Costituenti, prospettando la possibilità che la solidarietà possa essere, anche in materia ambientale, la premessa giuridica e la risorsa fondamentale per la risoluzione dei problemi che affliggono così gravemente la nostra quotidianità.

L’osservazione delle vicende in atto nella realtà attuale ci mostra, d’altronde, che il ricorso alla solidarietà può essere uno strumento di superamento delle difficoltà contingenti, almeno nella misura in cui, attraverso la disposizione di un sistema di

rinunce incrociate orientato a fini collettivi, si mostra possibile conseguire grandi risultati⁸ ¶. In questo senso, la solidarietà sembra, addirittura, rivelarsi un modello riproducibile rispetto alla gestione di temi e questioni che non abbiano a stretto riferimento l'ambito della tutela ambientale⁹ ¶.

In aggiunta, prospettare la tutela di un valore costituzionale (in questo caso l'ambiente, inteso come luogo della biodiversità e della pluralità degli ecosistemi) *anche* nell'interesse delle generazioni che verranno, può, per parte sua, ritenersi nuova e coerente declinazione di un altro fondamentale principio della nostra Costituzione: il principio di eguaglianza.

Diversamente da quanto accade di solito per questo principio, la tutela dell'eguaglianza per il tramite della protezione accordata all'ambiente non sarà, però, da misurarsi avendo riguardo alle situazioni che ineriscano alla realtà di singoli cittadini o di gruppi di cittadini già costituiti, ma dovrà misurarsi con riferimento alla relazione tra la situazione di chi è già cittadino o titolare di diritti e quella di chi avrebbe diritto a esserlo nella stessa maniera, ma si vede pregiudicato nella possibilità di godere, in futuro, delle stesse prerogative da un attuale abuso delle risorse naturali.

Segnatamente, il metro dell'*eguaglianza ambientale*, ricavabile dal nuovo *tandem* degli articoli 3 e 9 Cost., potrebbe spingere il proposito di realizzazione dell'eguaglianza a una dimensione anche intergenerazionale, entro la quale la generazione attuale, assumendosi la responsabilità della salvaguardia della *Natura*, possa rendersi garante della realizzazione di *eguali* condizioni di vita in favore della generazione *futura*. Non solo: la preservazione dell'ambiente naturale e delle sue condizioni di fruibilità assume una dimensione piuttosto rilevante dal punto di vista giuridico anche in ragione del forte squilibrio che sussiste, oggi, nel "rapporto obbligatorio" che le generazioni attualmente sulla Terra avrebbero assunto a beneficio delle generazioni successive.

Mentre la generazione attuale si trova, infatti, a suo rischio e beneficio, nel pieno potere di "invertire la rotta" del disastro ecologico, e di essere, in certa misura, ancora padrona del destino dell'ambiente, le generazioni future si trovano, in questo senso, in condizioni di grave vulnerabilità, perché non dispongono della possibilità di garantirsi la fruibilità del *proprio* ambiente di vita.

Anche questa ragione sembra indurre la considerazione che è quanto mai necessario adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché i cittadini di oggi intraprendano una "*negotiorum gestio* ambientale" e solidaristicamente orientata nei confronti delle generazioni di domani. Solo in questo modo gli abitanti del futuro non si troveranno a divenire tali mentre sono già stati spogliati dell'opportunità di godere di un pianeta integro.

In conclusione, si può sintetizzare che la riforma degli articoli 9 e 41 Cost., oltre ad abbinare, almeno in parte, la dimensione della tutela dello *spazio* (il patrimonio storico-artistico e ora anche l'ambiente) a quella del *tempo* (l'interesse alla preservazione dell'ambiente *anche* in chiave intergenerazionale)¹⁰ ¶, attribuisce espressa rilevanza costituzionale all'interpretazione evolutiva operata, in materia di ambiente, dal Giudice costituzionale, e realizza una revisione che, almeno nelle intenzioni, si pone, in modo ideale, al passo con i tempi, rispondendo all'esigenza di attribuire alla causa ambientale un rilievo più consono ai bisogni del prossimo futuro.

Un risultato, questo, che di per sé può già dirsi importante. Complice la detta collocazione dell'articolo 9, incardinato nella parte della Costituzione dedicata ai *Principi fondamentali* dell'ordinamento repubblicano, potrebbe, poi, ricavarsi anche l'impressione – che, in verità, è forse più un auspicio – che questo intervento di revisione costituzionale presenti la seria attitudine di produrre effetti piuttosto rilevanti per la futura interpretazione costituzionale.

In questo senso c'è, d'altronde, chi già opportunamente adombra la possibilità che la "tutela della natura" possa divenire un principio *meta-costituzionale* del nostro sistema, vale a dire una sorta di *metro* alla stregua del quale misurare la legittimità costituzionale delle riforme legislative che verranno¹¹ ¶. Se questo davvero accadesse, potremmo senz'altro dire che la riforma di cui ci occupiamo avrebbe finalmente impresso un'auspicata svolta *green* all'esperienza costituzionale del nostro Paese, anche se, come spesso accade, pure in questo caso, gli entusiasmi dovuti alla novella potrebbero essere ben bilanciati da una buona dose di realistiche previsioni di scarsa effettività.

Venendo all'ultimo aspetto che si intende, qui, offrire alla riflessione, può, infatti, osservarsi che l'enfasi sul luogo di inserimento dell'articolo e l'ottimismo connessi al "risveglio", addirittura costituzionale, del legislatore (un risveglio operato rispetto a un oggetto sul quale, da anni, si sperimenta l'impressione che le istituzioni intervengano troppo poco) rischiano di essere malriposti ovvero di restare delusi se si verificasse, com'è possibile che si verifichi, un progressivo affievolimento dell'interesse per questo tema, mano a mano che la realtà giuridica sia costretta a misurarsi con altri problemi (prospettiva, questa, paventata anche dalle riflessioni conclusive della prima parte di questo volume¹² ¶).

In altre parole, potrebbe non essere del tutto da escludere l'ipotesi che l'attenzione del legislatore per questi temi, dopo aver raggiunto un apice ben rappresentato dall'inserimento della *Natura* in Costituzione, possa conoscere una progressiva perdita di viva-

cità, fino a un possibile inabissamento dell'implementazione della riforma, dovuta all'inazione attuativa del disegno costituzionale da parte del legislatore ordinario. Anche in questo caso è, infatti, probabile che un effettivo “cambio di rotta” sui temi toccati dalla riforma costituzionale possa registrarsi solo all'esito di un passaggio parlamentare (o, comunque, di normazione ordinaria), teso a specificare i portati innovativi dell'intervento e a porne le condizioni di applicabilità con riguardo a tutto il sistema delle fonti.

Resta evidente che, se ciò davvero accadesse, i buoni propositi di tutela dell'ambiente, ora (anche) scolpiti nella Costituzione della Repubblica, resterebbero, almeno in parte, traditi, dimensionando l'orizzonte delle modifiche agli articoli 9 e 41 a poco più che a una sorta di norma-manifesto.

L'assoluta libertà che si è inteso lasciare al legislatore rispetto ai modi e ai tempi di realizzazione della “nuova” tutela ambientale predisposta dalla novella è, d'altronde, una delle ragioni per le quali questa riforma è stata tacciata di non aver pienamente colto l'occasione di miglioramento che le si presentava. Tuttavia, al netto delle preoccupazioni, naturalmente legittime, che possono sollevarsi ponendo mente ai possibili ostacoli all'implementazione costituzionale, si può certamente osservare che, oggi, all'indomani della riforma, sono state, quantomeno, rafforzate le condizioni di partenza sulla scorta delle quali poter finalmente innestare una rivoluzione *verde*, già oggi o prossimamente.

Indipendentemente da quale sarà il livello di interesse che il dibattito parlamentare e, più in generale, politico, farà registrare sul tema ambientale nel prossimo futuro, e a prescindere dalla considerazione, più o meno elevata, che l'esperienza giuridica attribuirà alle nuove disposizioni introdotte (potrebbe trattarsi di una rilevanza davvero *meta-costituzionale* o di una rilevanza più orientata verso altri risvolti), il valore costituzionale della salvaguardia e della tutela dell'ambiente ritrae, certamente, vigore da questa riforma, perché, ottenendo il pieno riconoscimento di *principio fondamentale* dell'ordinamento repubblicano, consegue, forse, il massimo riconoscimento possibile in termini di importanza.

Per tali ragioni, in attesa di capire se la riforma dei visti articoli segnerà una svolta epocale nello stesso approccio al tema, o se, invece, la piena interiorizzazione costituzionale della sensibilità ambientale richiederà l'effettivo compimento di quei passaggi che, ad avviso di alcuni commentatori, potevano già compiersi in occasione di questa riforma e non sono stati compiuti, l'auspicio che tutti noi possiamo, qui, farci è che, presto o tardi, la tutela dell'ambiente e la piena considerazione della natura nel discorso giuridico divengano dei dati acquisiti.

✠ L'intervento è intitolato *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2022 ed è entrato in vigore il 9 marzo 2022.

∞ Così, ad esempio, M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 3, 2021, p. 287 e 312.

∞ *Ibid.*, p. 299 e ss.

∞ V., ad esempio, G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 2, 2021, pp. 461 e ss. (in particolare p. 471).

∞ Per uno specchio essenziale della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di ambiente, si rinvia, tra le altre, alle sentt. nn. 7/2019, 206/2018, 260/2017, 210/2016, 9/2013, 145/2013, 246/2013, 278/2012.

∞ Oltre alle pronunce già menzionate, più risalenti, ma egualmente significative possono ritenersi le sentt. nn. 151/1986, tra le prime ad aver riconosciuto natura di valore *primario* all'ambiente; 641/1987, che affermato, tra le altre cose, la necessità di garantire la tutela dell'ambiente anche in ragione dell'adesione italiana all'integrazione comunitaria; 399/1996, tra le pronunce che meglio hanno messo in relazione ambiente, diritto alla salute e qualità della vita. Per una visione d'insieme sul tema si rinvia, tra gli altri, a M. Michetti, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in A.A.V.V., *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, II, Giuffrè, Milano 2015, pp. 1895-1935; E. Bruti Liberati, M. Cecchetti, L. Ronchetti, *Tutela dell'ambiente: diritti e politiche*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021.

* L'esistenza di limiti impliciti alla revisione costituzionale può ritenersi enunciata almeno a partire da Corte costituzionale, sent. n. 1146/1988. Per un riscontro in materia si rinvia, soprattutto, a S. Polimeni, *Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 e P. Faraguna, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2015. Per un contributo leggermente più risalente e più a ridosso della celebre menzionata sentenza del 1988, si rinvia a F.P. Casavola, *I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in “Il Foro italiano”, Vol. 118, 4, 1995, pp. 153-162.

∞ Il riferimento corre, in particolare, alla riduzione del numero dei parlamentari, disposta dalla legge di revisione costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, intitolata “*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*”, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020. Come noto, la legge di riforma è stata salutata con estremo sfavore da buona parte della dottrina costituzionalistica. In argomento, tra gli altri, si rinvia a M. Manetti, *La riduzione del numero dei parlamentari e le sue ineffabili ragioni*, in “Quaderni

costituzionali”, 3, 2020, pp. 527-542; G. Tarli Barbieri, *La riduzione del numero dei parlamentari: una riforma opportuna? (Ricordando Paolo Carrozza)*, in “Le Regioni”, 2, 2019, pp. 375-388; N. Lupo, *Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere*, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 3, 2020, p. 326-347.

∞ Per il concetto di manutenzione costituzionale si rinvia, tra gli altri, a F. Palermo (a cura di), *La manutenzione costituzionale*, Cedam, Padova 2007.

∞ Queste perplessità sono attribuite T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in “Federalismi.it”, *paper* del 23 giugno 2021.

∞ La distinzione tra revisioni-bilancio e revisioni-programma si ritrova in G. Santini, *op. cit.*, p. 463, il quale, a sua volta, richiama, sul punto, C. Mortati, *Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana)*, in “Enciclopedia del diritto”, XI, Giuffrè, Milano 1962, p. 146 e G. Ferrara, *Costituzione e Rivoluzione. Riflessioni sul Beruf del costituzionalista*, in “Costituzionalismo.it”, 2, 2010.

∞ Ci si riferisce, naturalmente, alla possibilità che la Corte costituzionale potesse revocare lo *status* di valore costituzionale all'ambiente. Evenienza fantasiosa, sì, ma nondimeno possibile, specie se si pone mente al fatto che in una pronuncia sebbene, isolata, della Corte costituzionale (sent. n. 210/1987), all'ambiente fu addirittura riconosciuta la natura di diritto fondamentale della persona. Sul punto v. M. Cecchetti, *La revisione*, cit., p. 306.

∞ Sulla relazione tra ambiente e sviluppo v., tra gli altri, G. Rossi, M. Monteduro (a cura di), *L'ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Giappichelli, Torino 2020.

∞ Così M. Cecchetti, *op. cit.*, p. 304.

∞ Ci si riferisce, in particolare, alla formulazione dell'art. 13 TFUE, che recita: “*Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*”

∞ Al riguardo sia consentito rinviare, tra gli altri a quanto, già in questo volume, è espresso dai contributi di M. Flick, *Tutela costituzionale e cause climatiche: nuove frontiere per la tutela ambientale?*, in questo Volume, p. (...), a proposito delle Costituzioni ecuadoregna e boliviana o dei riconoscimenti di diritti agli elementi naturali operati, tra gli altri Paesi, anche in Nuova Zelanda e India.

* *Mutatis mutandis*, un'affermazione generalizzata del diritto all'ambiente salubre o integro avrebbe potuto rivelarsi una formulazione fortemente carica di significato, ma scarsamente

implementabile come, per esempio, quella di cui all'art. 4 Cost., che sancisce il diritto al lavoro.

✠ ¶ Fa eccezione a quanto appena detto la giurisprudenza costituzionale in tema di bilancio, nella quale si è progressivamente affermata la tutela delle generazioni future. Al riguardo, cfr. sentt. nn. 49/2018 e 18/2019. Sul tema si rinvia, tra gli altri, a F.G. Menga, *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della giustizia intergenerazionale*, in F. Ciaramelli, F.G. Menga (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all'etica e alla politica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, p. 197; I. Ciolli, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in "Bilancio Comunità Persona", 1, 2021, p. 51; V. Manzetti, *Bilancio pubblico ed equità intergenerazionale*, in "Nuove Autonomie", 1, 2020, p. 163; A. Buscema, *Conti pubblici e nuove generazioni*, in "Archivio giuridico Filippo Serafini", 2, 2020, pp. 419.

✠ ¶ Così G. Demuro, *I diritti della natura*, in questo Volume, pp. 30-39, con riferimento all'art. 117 Cost., lett. p).

✠ ¶ Sul tema si rinvia, tra gli altri, a D. Florenzano, D. Borgonovo Re, F. Cortese, *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza. Un'introduzione*, Giappichelli, Torino 2012; F. Polacchini, *I doveri inderogabili di solidarietà*, in L. Mezzetti (a cura di), *Principi costituzionali*, Giappichelli, Torino 2013; F. Giuffrè, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2002. Sul rapporto tra doveri di solidarietà e tutela dell'ambiente si v., in particolare, F. Fracchia, *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in "Diritto dell'economia", 3/4, 2009, pp. 491-508; G. Grasso, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea*, in "Politica del diritto", 4, 2003, pp. 581-608.

✠ ¶ Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza per la quale, anche durante la pandemia da Covid-19, il ricorso ai doveri di solidarietà ha giustificato, almeno nel dibattito intorno ai principi costituzionali, l'adozione di restrizioni aventi ad oggetto libertà garantite dalla Costituzione.

✠ ✠ Ora ci si riferisce, invece, alla possibilità di andare incontro a forti limitazioni, se non proprio a razionamenti, in termini di godimento dell'energia, a causa della grave situazione determinatasi a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Anche in questo caso, i doveri di solidarietà tra i cittadini potrebbero giocare un ruolo nella gestione della crisi, calibrando soluzioni improntate alla migliore e più solidale adozione delle decisioni, sia interne (per quanto riguarda i rapporti confinati alla comunità nazionale) sia esterne (nell'ottica di una possibile solidarietà internazionale o interstatale).

✠ ¶ Così G.M. Flick, *L'algoritmo d'oro e la torre di Babele*, in questo Volume, pp. 74-83.

✠ ¶ G. Demuro, *op. cit.*, pp. 30-39.

✠ ¶ In questo senso R. Bin, *Conclusioni*, in questo Volume, pp. 66-71.

SELVAGGIO E SELVATICO NEL GOVERNO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
FULVIO CORTESE, GIUSEPPE PIPERATA

- Cullinan C., *I diritti della natura*, Piano B edizioni, Prato 2012.
- Delsignore M., Marra A., Ramajoli M., *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in "Rivista giuridica dell'Ambiente", 2022, 1 ss.
- Flick G.M., Flick M., *Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale*, il Mulino, Bologna 2020.
- Flick G.M., Flick M., *Persona ambiente profitto. Quale futuro?*, Baldini e Castoldi, Milano 2021.
- Irti N., *L'uso giuridico della natura*, Laterza, Roma-Bari 2013.
- Thomas Y., Chiffolleau J., *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di Spanò M., Quodlibet, Macerata 2020.

LA SELVA DEL DIRITTO TRA COMPLESSITÀ, DISORDINE E NUOVE CERTEZZE. LE COMPLESSE EVOLUZIONI DELLE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
LOREDANA GIANI

- Amorth A., *Efficacia esterna delle circolari amministrative*, Giuffrè, Milano 1941.
- Bassi F., *Circolari amministrative*, in "Digesto delle Discipline Pubblicistiche", III, 1989, ad vocem.
- Berti G., *Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto*, in "Rivista di diritto privato", 2003, pp. 461-477.
- Berti G., *Diritto amministrativo. Memorie e argomenti*, Cedam, Padova 2008.
- Berti G., *Le antinomie del diritto pubblico*, in "Diritto pubblico", 1996, pp. 273-291.
- Berti G., *Stato di diritto informale*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1992, pp. 3-30.
- Berti G., *Stratificazioni del potere e crescita del diritto*, in "Jus", 2004, pp. 291-309.
- Bin R., *Soft law, no law*, in Somma A. (a cura di), *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, Giappichelli, Torino 2009, pp. 31-39.
- Caravita B., *La sentenza della Corte sulla Valle d'Aosta: come un bisturi nel burro delle competenze (legislative) regionali*, in "Federalismi.it", 2021.
- Clemente di San Luca G., *Noterelle di conferma sull'interesse legittimo*, in *Scritti per Franco Gaetano Scocca*, I, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 955-978.
- Esser J., *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1983; ed. or. *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, Athenäum-Verlag, Frankfurt am Mein, 1970.
- Gavazzi G., *Elementi di teoria del diritto*, II ed., Giappichelli, Torino 1984.
- Giani L., D'Orsogna M., Police A. (a cura di), *Dal diritto dell'emergenza al diritto del rischio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018.
- Giannelli M., *I decreti di "natura non regolamentare". Un'analisi a partire dalle prassi della XVI e XVII legislatura*, in "Osservatorio sulle fonti", 2019, pp. 1-12.

- Ledda F., *Dal principio di legalità al principio di infallibilità dell'amministrazione*, in "Foro amministrativo", 1997, pp. 3303-3327, ora anche in *Scritti giuridici*, Cedam, Padova 2002, pp. 449-476.
- Ledda F., *Elogio della forma scritto da un anti-conformista*, in "Foro amministrativo", 2000, pp. 3443-3460, ora anche in *Scritti giuridici*, Cedam, Padova 2002, pp. 549-566.
- Mangia A., *Emergenze, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea*, in "Rivista AIC", 2021, pp. 1-25.
- Marongiu G., *Funzione amministrativa e ordinamento democratico*, in Marongiu G., De Martin G.C. (a cura di), *Democrazia e amministrazione*, Giuffrè, Milano 1992, pp. 89-96.
- Marzuoli C., *Un diritto 'non amministrativo'?*, in "Diritto pubblico", 2006, pp. 133-147.
- Mazzamuto M., *Il fallimento della separazione tra politica e amministrazione e gli sviluppi della forma di governo*, in Immordino M., Celone C. (a cura di), *La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 23-26.
- Mazzamuto M., *L'atipicità delle fonti nel diritto amministrativo*, in "Diritto amministrativo", 2015, pp. 683-742.
- Mezzanotte C., *Quale sistema delle fonti? Le fonti tra legittimazione e legalità*, in "Queste istituzioni", 1991, pp. 50-58.
- Morana D., *Ma è davvero tutta proflassi internazionale? Brevi note sul contrasto all'emergenza pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021*, in "Forum di Quaderni costituzionali", 2021.
- Morin E., *Le vie della complessità*, in Bocchi G., Ceruti M. (a cura di), *La sfida della complessità*, Mondadori, Milano 1986, (rist. inal. 2007), pp. 25-36.
- Moscarini A., *Sui decreti del governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2008, pp. 5075-5108.
- Palazzo M., *La recuperata consapevolezza della complessità nel processo di formazione del diritto. A margine del volume di Paolo Grossi, "Oltre la legalità"*, in "Giustizia Civile", 2020, pp. 797-814.
- Pino G., *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione e ricostruzione*, in "Ars Interpretandi", 2011, pp. 19-56.
- Ramajoli M., *Self-regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari*, in "Rivista della regolazione dei mercati", 2016, pp. 53-71.
- Romano Tassone A., *Metodo giuridico e ricostruzione del sistema*, in "Diritto amministrativo", 2002, pp. 11-21.
- Spasiano M.R., *La partecipazione al procedimento amministrativo quale fonte di legittimazione dell'esercizio del potere: un'ipotesi ricostruttiva*, in "Diritto amministrativo", 2002, pp. 283-310.
- Teubner G., *Il trilemma regolativo. A proposito della polemica sui modelli giuridici post-strutturali*, in "Politica del diritto", 1987, pp. 85-118.
- Vignocchi G., *Il potere regolamentare dei Ministri*, Editore Morano, Napoli 1957.
- Zaccaria G., *Trasformazione e riarticolazione delle fonti del diritto oggi*, in "Ragion pratica", 2004, pp. 93-120.

I DIRITTI DELLA NATURA
GIANMARIO DEMURO

- AA.VV., *Dalla Natura all'arte, dall'arte alla Natura*, catalogo generale, La Biennale di Venezia-Electa, Venezia 1978.
- Bifulco R., *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela ambientale*, in "Corti supreme e salute", 2, 2019, pp. 305-329.
- Bin R., *La corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in "LaCostituzione.info", 30 aprile 2021.
- Carducci M., *Natura, cambiamento climatico, democrazia locale*, in "Diritto costituzionale", 3, 2020, pp. 67-98.
- Cecchetti M., *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 3, 2021, pp. 285-314.
- Dogliani M., *La legge. Thomas Mann*, Baldini e Castoldi, Milano 1997.
- Greco M., *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in "Quaderni Costituzionali", 2, 2021, pp. 281-299.
- Riviezzo A., *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, in "Quaderni Costituzionali", 2, 2021, pp. 301-320.
- Rota R., *Riflessioni sul principio "do no significant harm" per le valutazioni di ecosostenibilità: prole-gomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale*, in "Astrid-rassegna", 10, 2021.
- Santini G., *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 2, 2021, pp. 460-481.
- Settis S., *Architettura e democrazia: Paesaggio, città, diritti civili*, Einaudi, Torino 2017.
- Zagrebel'sky G., *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992.
- LICHTUNG UND LICHTMENSCHEN. IL DIRITTO SELVAGGIO TOTALMENTE ALTRO
PIER LUIGI PORTALURI
- Agamben G., *Il tempo che resta*, Bollati Boringhieri, Torino 2000.
- Alberton M., *Ambiente, biodiversità e ecosistema entrano a far parte dei principi fondamentali della Costituzione: quali sono le implicazioni per l'ordinamento italiano?*, in "laCostituzione.info", 10 febbraio 2022.
- Bodei R., *Lo zen oltre la metafisica* (recensione a Toscani F., *Luoghi del pensiero. Heidegger a Todtnauberg*, Odissea, Milano 2011), in "Il Domenicale del Sole-24 Ore", 19 giugno 2011.
- Cacciari M., *"Lichtung": intorno a Heidegger e Maria Zambrano*, in Petterlini A., Brianese G., Goggi G. (a cura di), *Le parole dell'Essere. Per Emanuele Severino*, Mondadori, Milano 2005, pp. 123-130.
- Capra F., Mattei U., *Ecologia del Diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca, Sansepolcro 2017.
- Cassirer E., *The Myth of the State*, Yale University Press, New Haven 1946.
- Cecchetti M., *La revisione degli articoli 9 e 41*

- della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 3, 2021, pp. 285-314.
- Frazer J.G., *Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione*, Boringhieri, Torino 1973; ed. or. *The Golden Bough. A Study in Magic and Religion*, The Macmillan Company, New York, 1922.
- Guéron R., *Lesoterismo di Dante*, Adelphi, Milano 2001; ed. or. *Lésotérisme de Dante*, Charles Bosse, Paris, 1925.
- Heidegger M., *Perché restiamo in provincia*, in *Scritti politici (1933-1966)*, Piemme, Casale Monferrato 1998, pp. 179-183; ed. or. *Schöpferische Landschaft: warum bleiben wir in der Provinz* (1933), in *Gesamtausgabe*, vol. 13 (*Aus der Erfahrung des Denkens - 1910-1976*), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2002, pp. 9-14.
- Heidegger M., *Wer ist Nietzsches Zarathustra?* (1953), in *Gesamtausgabe*, vol. 7 (*Vorträge und Aufsätze*), Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 2000, pp. 99-124.
- Horkheimer M., *Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen*, Furche, Hamburg 1970.
- Kolbert E., *La sesta estinzione. Una storia innaturale*, Neri Pozza, Vicenza 2015; ed. or. *The Sixth Extinction: An Unnatural History*, Henry Holt and Company, New York, 2014.
- Levi P., *La chiave a stella*, Einaudi, Torino 1979.
- Levi P., *Ranocchi sulla luna e altri racconti*, Einaudi, Torino 2016.
- Lombardi Vallauri L., *Meditare in Occidente. Corso di storia laica*, Le Lettere, Firenze 2015.
- Mašlanka-Soro M., *Loltretomba virgiliano e dantesco a confronto: qualche osservazione sul dialogo intertestuale nel Purgatorio*, in "Romanica Cracoviensis", 2015, pp. 288-297.
- Mattei U., *Proprietà (nuove forme di)*, in "Enciclopedia del diritto", "Annali", V, Milano 2012, pp. 1117-1133.
- Merusi F., *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in "Diritto amministrativo", 2007, pp. 1-13.
- Morganti A., *Radure. L'opera operante di Keith Jarrett*, reperibile online all'indirizzo www.filosofia.it/archivio/images/download/argomenti/Radure_Jarrett_Morganti.pdf
- Mosse G.L., *Le origini culturali del Terzo Reich*, Il Saggiatore, Milano 2015; ed. or. *The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich*, Grosset&Dunlap, New York, 1964.
- Otto R., *Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen*, IV Auflage, Trend und Granier, Breslau 1920; ed. it. *Il sacro. L'irrazionale nell'idea del divino e il suo rapporto al razionale*, in *Opere*, a cura di Bancalari S., Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma 2010.
- Romano Tassone A., *Su diritto ed utopia: le «utopie imperfette» del giurista*, in AA.VV., *I poteri e i diritti. Incontri sulla frontiera*, ESI, Napoli 2011, pp. 19-31.
- Toscani F., *Luoghi del pensiero. Heidegger a Todtnauberg*, Odissea, Milano 2011.
- Volpi F. (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermenutica, fenomenologia, esistenzialismo, ontologia, teologia, estetica, etica, tecnica, nichilismo*, Laterza, Roma-Bari 1997.

- Volpi F., *La selvaggia chiarezza. Scritti su Heidegger*, Adelphi, Milano 2011.
- Weber M., *Wissenschaft als Beruf*, Duncker & Humblot, München und Leipzig 1919.
- Zambrano M., *Chiari del bosco*, Feltrinelli, Milano 1991; ed. or. *Claros del bosque*, Seix Barral, Barcelona, 1977.
- THE CALL OF THE WILD. DALLA PROTEZIONE DELLA WILDERNESS AL REWILDING**
PAOLO CARTA
- Akers A., *At Any Moment, There Could Be a Swerve in a Different Direction*, in "New York Times", 7 maggio 2020.
- Aklin M., Urpeläinen J., *Debating clean energy. Frames, counter frames, and audiences*, in "Global Environmental Change", n. 5, 2013, pp. 1225-1232
- Arendt H., *Vita Activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano 1994; ed. or. *The Human Condition*, University of Chicago Press, Chicago 1958.
- Bastmeijer K., *Introduction*, in Id. (a cura di), *Wilderness Protection in Europe. The Role of International, European and National Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2016, pp. 3-37.
- Benton L., Straumann B., *Acquiring Empire by Law. From Roman Doctrine to Early Modern European Practice*, in "Law and History Review", n. 1, 2010, pp. 1-38.
- Carver S., Convery I., Hawkins H. et al., *Guiding Principles for Rewilding*, in "Conservation Biology", 2021, n. 6, pp. 1882-1893.
- Cochrane A., *Sentientist Politics. A Theory of Global Inter-Species Justice*, Oxford University Press, Oxford 2018.
- Denevan W.M., *The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in 1492*, in "Annals of the Association of American Geographers", 3, 1992, pp. 369-385.
- Donaldson S., Kymlicka W., *Animals in Political Theory*, in Kalof L. (a cura di), *The Oxford Handbook of Animal Studies*, Oxford University Press, Oxford 2017, pp. 43-64.
- Donaldson S., Kymlicka W., *Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2011.
- Druckman J.N., Leeper T.J., *Learning more from political communication experiments. Pretreatment and its effects*, in "American Journal of Political Science", 4, 2012, pp. 875-896.
- Druckman J.N., McGrath M.C., *The evidence for motivated reasoning in climate change preference formation*, in "Nature Climate Change", 2019, pp. 111-119.
- Druckman J.N., *Public opinion. Stunted policy support*, in "Nature Climate Change", 3, 2013, pp. 617-617.
- Eisenberg A., *Just Transitions*, in "Southern California Law Review", 2, 2019, pp. 273-330.
- Fitzmaurice A., *The Genealogy of Terra Nullius*, in "Australian Historical Studies", 2007, pp. 1-15.
- Fluence T., McCallum K., Cullen L., Rutter A., *Narrative Handbook. How to tell compelling stories that move people to action*, Australian Conservation Foundation, Carlton, Victoria 2016.
- Grove R., *Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 1600-1860*, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
- Hanson J.E., *'Climate strike' named 2019 word of the year by Collins Dictionary*, in "The Guardian", 7 novembre 2019.
- Harvey M., *Wilderness Forever: Howard Zehner and the Path to the Wilderness Act*, The Washington University Press, Washington 2005.
- Heatherington T., *Wild Sardinia. Indigeneity and the Global Dreamtimes of Environmentalism*, The University of Washington Press, Washington 2010.
- Jamieson D., *Environment*, in McKinnon C., *Issues in Political Theory*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 236-257.
- Jamieson D., *Reason in a Dark Time: Why the Struggle Against Climate Change Failed-And What it Means for Our Future*, Oxford University Press, Oxford 2014.
- Jepson P., Blythe C., *Rewilding. The Radical New Science of Ecological Recovery*, Icon Books, Cambridge 2020.
- Jepson P., Whittaker R.J., *Histories of Protected Areas. Internationalization of Conservationist Values and their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia)*, in "Environment and History", 2, 2002, pp. 129-172.
- Kohn E., *How Forests Think. Toward an Anthropology Beyond the Human*, California University Press, Berkeley and Los Angeles 2013.
- Krell F.D., *Derrida and our Animal Others: Derrida's Final Seminar "The Beast and the Sovereign"*, Indiana University Press, Bloomington 2013.
- Labor E., *Jack London's Symbolic Wilderness: Four Versions, Nineteenth-Century Fiction*, 2, 1962, pp. 149-161.
- Lakoff G., *Why it matters how we frame the environment*, in "Environmental Communication", 1, 2010, pp. 70-81.
- Leopold A., *A Sand County Almanac and Sketches Here and There*, Oxford University Press, Oxford 1987.
- Lesaffer R., *Argument from Roman Law in Current International Law. Occupation and Acquisitive Prescription*, in "The European Journal of International Law", n.1, 2005, pp. 25-58.
- Levitas R., *Utopia as Method. The imaginary reconstitution of society*, Palgrave, London 2013.
- Louv R., *Last Child in the Woods*, Algonquin Books, Chapel Hill 2005.
- MacDonald D.H., *Before Yellowstone. Native American Archaeology in the National Park*, University of Washington Press, Seattle and London 2018.
- Marsh G.P., *Man and Nature or Physical Geography as Modified by Human Action*, Scribner, New York 1864.
- McKibben B., *The End of Nature*, Anchor Books, New York 1989.
- Monbiot G., *My Manifesto for Rewilding the World*, in "The Guardian", 27 maggio 2013.
- Mosse G.L., *The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third Reich*, Schocken Books, New York, 1964.
- Nash G.D., *The Census of 1890 and the Closing of the Frontier*, in "The Pacific Northwest Quarterly", 3, 1980, pp. 98-100.
- Nash R.F., *Wilderness and the American Mind*, Yale University Press, New Haven 2014.

- Noss R.F., *The Spectrum of Wildness and Rewilding. Justice for All*, in Kopnina H., Washington H. (a cura di), *Conservation. Integrating Social and Ecological Justice*, Springer, New York 2020, pp. 167-182.
- Noss R.F., *Wilderness recovery and ecological restoration: An example for Florida*, in "Earth First!", 1985, pp. 18-19.
- Reardon S., *Rewilding: The next big thing?*, in "New Scientist", 2958, 2014, pp. 40-43.
- Smith K., Kirby M., *Wilderness 2.0: What does Wilderness mean to the Millennials?*, in "Journal of Environmental Studies and Sciences", 2015, pp. 262-271.
- Soulé M., *An Unflinching Vision: Networks of People for Networks of Wildlands*, in "Wild Earth", 4, 1999/2000, pp. 38-46.
- Spence M.D., *Dispossessing the Wilderness. Indian Removal and the Making of the National Parks*, Oxford University Press, Oxford 1999.
- Sunstein C.R., Nussbaum M. (a cura di), *Animal Rights. Current Debates and New Directions*, Oxford University Press, Oxford 2005.
- Torgovnick M., *Gone Primitive. Savage Intellectuals, Modern Lives*, The University of Chicago Press, Chicago 1990.
- Tree I., *Wilding. The Return of Nature to a British Farm*, Picador, London 2018.
- Vargas-Cetina G., *Anthropological Representation, Epistemology, and Ethics*, in Pedersen L., Cliggett L. (a cura di), *The Sage Handbook of Cultural Anthropology*, Sage, London, Los Angeles, New Delhi and Singapore 2021, pp. 223-241.
- Wright L., *The Elephant in the Courtroom*, in "The New Yorker", 7 marzo 2022, pp. 44-57.
- Wuerthner G., *Yellowstone as Model for the World*, in Wuerthner G., Crist E., Butler T., *Protecting the Wild. Parks and Wilderness, the Foundation for Conservation*, Island Press, Washington, Covelo, London 2015, pp. 131-143.
- Xanthaki A., Valkonen S., Heinämäki L., Nuorgam P. (a cura di), *Indigenous Peoples' Cultural Heritage: Rights, Debates and Challenges*, Leiden, Brill 2017.
- Youatt R., *Sovereignty and the Wolves of Isle Royale*, in Grant J., Jungkuntz V., *Political Theory and the Animal/Human Relationship*, Suny Press, Albany 2016.
- Zoderer B.M., Carver S., Tappeiner U., Tasser E., *Ordering 'wilderness': Variations in public representations of wilderness and their spatial distributions*, in "Landscape and Urban Planning", 2020 (doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103875).

CONCLUSIONI ROBERTO BIN

- Mezzanotte C., *Quale sistema delle fonti? Le fonti tra legittimazione e legalità*, in "Queste istituzioni", 1991, pp. 50-58.
- Polanyi K., *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino 1974; ed. or. *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Rinehart, New York-Toronto, 1944.
- Rocco A., *La trasformazione dello Stato*, La voce, Roma, 1927.


TUTELA COSTITUZIONALE E CAUSE CLIMATICHE: NUOVE FRONTIERE PER LA TUTELA AMBIENTALE? MAURIZIO FLICK

- Annunziata F., *Can finance help save the planet? The case of emission allowances and MiFID II*, in "Bocconi Legal Studies Research Paper Series", n. 3539568 (2020).
- Direzione generale delle foreste (Mipaaf), *Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia (RaF-ITALIA)*, disponibile al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19231>.
- Ferrucci N., *Il verde urbano sotto la lente del giurista: una prima overview*, in "Rivista di diritto agroalimentare", n. 2, 2021, pp. 247-267.
- Mio C., *L'azienda sostenibile*, Laterza, Bari 2021.
- Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, disponibile online al seguente indirizzo: <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>.
- Pennasilico M., *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014, pp. 161-166.
- Rodotà S., *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2018.
- Roppo V., *Il racconto della legge*, Baldini e Castoldi, Milano 2019.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL RICHIAMO DELLA FORESTA, A PARTIRE DALLA LETTURA DI DUE LIBRI RECENTI MARCO BOMBARDELLI

- Arena G., *I custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l'Italia tra cittadini e istituzioni*, Touring Club Italiano, Milano 2020.
- Arena G., *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in "Studi parlamentari e di politica costituzionale", 117-118, 1997, pp. 29-65.
- Arena G., *Semplificazione normativa: un'esperienza ed alcune riflessioni*, in "Le Regioni", 5, 1999, pp. 851-875.
- Bombardelli M., *La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi*, in Id. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e modelli di amministrazione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, pp. 1-36.
- Bombardelli M., *Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo*, in "Diritto pubblico", 3, 2015, pp. 985-1063.
- Cortese F., *Che cosa sono i beni comuni?*, in Bombardelli M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, pp. 37-61.
- Esposito R., *Communitas. Origine e destino della comunità*, II ed., Einaudi, Torino 2006.
- Flick G.M., Flick M., *Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale*, il Mulino, Bologna 2020.
- Flick G.M., Flick M., *Persona ambiente profitto*.

- Quale futuro?, Baldini e Castoldi, Milano 2021.
- Mitchell M., *Complexity. A Guided Tour*, Oxford University Press, New York, 2009.
- Ost F., Van de Kerkove F., *Pensare la complessità del diritto: per una teoria dialettica*, in "Sociologia del diritto", XXIV, 1, 1997, pp. 5-26.
- Ostrom E., *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Actions*, Cambridge University Press, New York 1990.
- Rosa H., *Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità*, Einaudi, Torino 2015.
- LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE: UN'ANALISI IN BONAM PARTEM
VINCENTO DESANTIS
- Bruti Liberati E., Cecchetti M., Ronchetti L., *Tutela dell'ambiente: diritti e politiche*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021.
- Buscema A., *Conti pubblici e nuove generazioni*, in "Archivio giuridico Filippo Serafini", 2, 2020, pp. 419-447.
- Casavola F.P., *I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in "Il Foro italiano", Vol. 118, 4, 1995, pp. 153-162.
- Cecchetti M., *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 3, 2021, pp. 285-314.
- Ciulli I., *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in "Bilancio Comunità Persona", 1, 2021, pp. 51-70.
- Faraguna P., *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2015.
- Ferrara G., *Costituzione e Rivoluzione. Riflessioni sul Beruf del costituzionalista*, in "Costituzionalismo.it", 2, 2010.
- Florenzano D., Borgonovo Re D., Cortese F., *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza. Un'introduzione*, Giappichelli, Torino 2012.
- Fracchia F., *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in "Diritto dell'economia", 3/4, 2009, pp. 491-508.
- Frosini T.E., *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in "Federalismi.it", paper del 23 giugno 2021.
- Giuffrè F., *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Grasso G., *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea*, in "Politica del diritto", 4, 2003, pp. 581-608.
- Lupo N., *Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere*, in "Forum di Quaderni costituzionali", 3, 2020, pp. 326-347.
- Manetti M., *La riduzione del numero dei parlamentari e le sue ineffabili ragioni*, in "Quaderni costituzionali", 3, 2020, pp. 527-542.
- Manzetti V., *Bilancio pubblico ed equità intergenerazionale*, in "Nuove Autonomie", 1, 2020, pp. 163-184.
- Menga F.G., *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della giustizia intergenerazionale*, in Ciaramelli F., Menga F.G. (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all'etica e alla politica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pp. 197-214.
- Michetti M., *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, II, Giuffrè, Milano 2015, pp. 1895-1935.
- Mortati C., *Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana)*, in "Enciclopedia del diritto", XI, Giuffrè, Milano 1962, pp. 139-233.
- Palermo F. (a cura di), *La manutenzione costituzionale*, Cedam, Padova 2007.
- Polacchini F., *I doveri inderogabili di solidarietà*, in Mezzetti L. (a cura di), *Principi costituzionali*, Giappichelli, Torino 2013, pp. 679-758.
- Polimeni S., *Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del "dialogo" tra le Corti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- Rossi G., Monteduro M. (a cura di), *L'ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Giappichelli, Torino 2020.
- Santini G., *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 2, 2021, pp. 460-481.
- Tarì Barbieri G., *La riduzione del numero dei parlamentari: una riforma opportuna? (Ricordando Paolo Carrozza)*, in "Le Regioni", 2, 2019, pp. 375-388.



*Finito di stampare
nel mese di dicembre 2022
da Digital Team – Fano (PU)*